

**QUADERNI 03/09**

**LINEE GUIDA E ORIENTAMENTI PER LA PROMOZIONE  
E LA CURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA**



**REGIONE DEL VENETO**

Ufficio del Pubblico Tutore dei minori  
Assessorato alle politiche sociali volontariato e non profit  
Osservatorio regionale nuove generazioni e famiglia

# **ORIENTAMENTI PER I TUTORI LEGALI DEI MINORI DI ETÀ**

**FUNZIONI, RESPONSABILITÀ E BUONE PRASSI**





QUADERNI **03/09**

**LINEE GUIDA E ORIENTAMENTI PER LA PROMOZIONE  
E LA CURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA**



**REGIONE DEL VENETO**

Ufficio del Pubblico Tutore dei minori  
Assessorato alle politiche sociali volontariato e non profit  
Osservatorio regionale nuove generazioni e famiglia

# **ORIENTAMENTI PER I TUTORI LEGALI DEI MINORI DI ETÀ**

## **FUNZIONI, RESPONSABILITÀ E BUONE PRASSI**



Questa pubblicazione è l'esito di un lavoro di aggiornamento e revisione delle precedenti edizioni del *Vademecum per tutori legali di minori di età*, curate per l'Ufficio del Pubblico tutore dei minori del Veneto, alla luce delle esperienze maturate nell'abito della tutela legale da parte dell'équipe tutori dell'Ufficio, dei referenti territoriali del Progetto tutori e dei tutori legali del Veneto.

Si ringraziano:

- la Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia, Adalgisa Fraccon, per l'attenta supervisione e i preziosi contributi di riflessione;
- i giudici del Tribunale per i minorenni e i giudici tutelari del Veneto e le rispettive cancellerie per il contributo fornito nella raccolta di informazioni e nella rilevazione delle prassi operative;
- i referenti territoriali del Progetto tutori, per gli importanti spunti di riflessione e di approfondimento;
- i tutori legali del Veneto per aver messo a disposizione le loro conoscenze esperienziali con suggerimenti e segnalazioni di buone prassi.

Gli Autori

**Chiara Drigo** - Specialista in diritti umani, ha maturato esperienze come formatrice, affinando le proprie competenze presso lo studio APS di Milano. Dal 2001 collabora con il Pubblico tutore dei minori del Veneto, occupandosi prevalentemente di attività di promozione culturale dei diritti dei minori di età e di ricerca sui temi della partecipazione e della tutela dei minori stranieri non accompagnati.


Segue il Progetto tutori fin dal suo avvio, curandone la progettazione, l'attività formativa e il lavoro di rete.

Ha contribuito alla redazione del volume Santamaria F., Drigo C. (2008), *Un'esperienza di cittadinanza attiva. Gli esiti del percorso di riflessione sul Progetto tutori*, Regione del Veneto – Ufficio del Pubblico tutore dei minori.

**Francesca Rech** - Avvocato libero professionista iscritto al Foro di Venezia, si è specializzata in diritto di famiglia e minorile ed è iscritta nell'elenco dei difensori di minori. Come consulente del Pubblico tutore dei minori del Veneto si occupa prevalentemente della formazione dei volontari e dell'accompagnamento e monitoraggio dei tutori nominati. Ha approfondito in particolare i temi legati alla tutela dei minori stranieri non accompagnati e dei richiedenti asilo.

**Paolo De Stefani** - Ricercatore di diritto internazionale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova, membro del Centro interdipartimentale sui diritti umani della stessa Università. Si occupa di diritto internazionale dei diritti umani, diritto internazionale umanitario e penale. È direttore per l'Italia del Master europeo in diritti umani e democratizzazione. Si interessa delle problematiche di adattamento dell'Italia alle norme internazionali sui diritti delle persone, anche quale componente del comitato scientifico della Fondazione Zancan, Padova.

Illustrazioni di Alessandra Cimatoribus.



# 3

Introduzione  
ORIENTAMENTI PER I TUTORI LEGALI DEI MINORI DI ETÀ  
Funzioni, responsabilità e buone prassi

## Indice


Prefazione .....	9
Introduzione.....	11

### PARTE PRIMA

<b>Il Progetto tutori, la tutela, il tutore legale .....</b>	<b>15</b>
<b>Capitolo 1 - Il Progetto tutori .....</b>	<b>17</b>
Premessa.....	17
Le ragioni del Progetto.....	19
Gli obiettivi del Progetto.....	19
Un Progetto di rete e di reti.....	20
Principali azioni del Progetto .....	21
<i>Sensibilizzazione e formazione .....</i>	<i>21</i>
<i>Gestione della Banca dati.....</i>	<i>21</i>
<i>Monitoraggio dell'attività dei tutori, accompagnamento e consulenza.....</i>	<i>22</i>
<i>Azioni di informazione e sensibilizzazione.....</i>	<i>22</i>
<b>Il quadro culturale di riferimento: il paradigma dei diritti umani .....</b>	<b>22</b>
<i>La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia .....</i>	<i>22</i>
<i>La Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti dell'infanzia.....</i>	<i>24</i>
<b>Capitolo 2 - La tutela legale del minore di età .....</b>	<b>27</b>
Presupposti per l'apertura della tutela legale .....	27
L'apertura della tutela.....	29
La scelta del tutore.....	31
Il servizio offerto dal Pubblico tutore dei minori .....	33
La nomina del tutore.....	35



Capitolo 3 - Il tutore legale del minore di età .....	37
Le funzioni del tutore .....	37
La cura .....	40
La rappresentanza .....	42
L'amministrazione del patrimonio .....	43
La gratuità dell'ufficio .....	47
Le spese per la tutela .....	47
Atti vietati al tutore e atti annullabili .....	48
La responsabilità del tutore .....	49
Durata e chiusura della tutela .....	51
Capitolo 4 - Principali soggetti della rete di tutela .....	53
Premessa .....	53
Il minore .....	54
La relazione tra il tutore e il minore .....	55
L'autorità giudiziaria .....	57
<i>Il giudice tutelare</i> .....	57
<i>Il Tribunale per i minorenni</i> .....	58
<i>La Procura presso il Tribunale per i minorenni</i> .....	59
<i>Il Tribunale ordinario</i> .....	60
Il rapporto tra il tutore e l'autorità giudiziaria .....	60
Il servizio titolare del caso .....	62
Il rapporto tra il tutore il servizio titolare .....	65
La struttura tutelare .....	66
Il rapporto tra il tutore e la struttura tutelare .....	68
La famiglia affidataria .....	70
Rapporti con la famiglia affidataria .....	71
La famiglia pre-adottiva .....	72
Il rapporto tra il tutore e la famiglia pre-adottiva .....	74
La famiglia di origine del minore .....	75



# 5

Introduzione

ORIENTAMENTI PER I TUTORI LEGALI DEI MINORI DI ETÀ  
Funzioni, responsabilità e buone prassi

Il rapporto del tutore con la famiglia di origine del minore .....	76
Altre figure di rappresentanza del minore .....	76
Il protutore.....	76
Il curatore speciale.....	77
L'avvocato del minore .....	78

## PARTE SECONDA

<b>Approfondimenti e materiali.....</b>	<b>81</b>
<b>Schede di approfondimento.....</b>	<b>83</b>
Scheda 1   L'affidamento familiare .....	83
Scheda 2   L'adozione .....	85
Scheda 3   Il minore straniero non accompagnato.....	87
Scheda 4   Il minore straniero richiedente asilo .....	91
Scheda 5   La tutela di un minore disabile .....	94
Scheda 6   Responsabilità del tutore e consenso informato del minorenni .....	96
Scheda 7   Capacità e responsabilità del minore .....	99
<b>Modulistica .....</b>	<b>103</b>
A. Decreto di nomina .....	105
B. Verbale di giuramento.....	106
C. Rendiconto economico.....	107
D. Accettazione eredità con beneficio di inventario o rinuncia .....	108
Istanza di accettazione con beneficio di inventario o rinuncia .....	109
E. Domanda per l'autorizzazione ad alienare la casa del minore.....	110
F. Autorizzazione ad alienare la casa del minore.....	111
G. Istanza di autorizzazione a promuovere un giudizio nell'interesse del minore (esempio).....	112
<b>Glossario.....</b>	<b>113</b>




## PARTE TERZA

<b>Appendice normativa .....</b>	<b>121</b>
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo - New York 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176 .....	123
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli – Strasburgo 1996, ratificata dall'Italia con legge 20 marzo n. 77 .....	136
Costituzione Italiana (estratto) .....	140
Dal Codice Civile .....	142
Legge 4 maggio 1983 n. 184 – Diritto del minore a una famiglia (estratto), come modificata dalla legge n. 476/1998 e dalla legge n.149/2001 .....	153
Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione sulla condizione dello straniero (estratto).....	161
Legge regionale 9 agosto 1988 n. 42 – Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.....	169
Protocollo di intesa tra l'Ufficio del Pubblico tutore dei minori del Veneto e il Tribunale per i minorenni di Venezia per la richiesta/segnalazione di tutori volontari.....	172

## PARTE QUARTA

<b>Indirizzi e recapiti .....</b>	<b>175</b>
-----------------------------------	------------





# 7

Introduzione  
ORIENTAMENTI PER I TUTORI LEGALI DEI MINORI DI ETÀ  
Funzioni, responsabilità e buone prassi

## Indice dei riquadri

<b>Riquadro 1</b>	
Il Pubblico Tutore dei minori .....	18
<b>Riquadro 2</b>	
Potestà (responsabilità) genitoriale.....	27
<b>Riquadro 3</b>	
Decadenza e sospensione dalla potestà genitoriale.....	30
<b>Riquadro 4</b>	
Le “idonee qualità morali” .....	32
<b>Riquadro 5</b>	
Incapacità e dispensa.....	34
<b>Riquadro 6</b>	
Residenza e domicilio del minore.....	36
<b>Riquadro 7</b>	
L’inventario dei beni del minore .....	37
<b>Riquadro 8</b>	
Consigli pratici per il neo tutore .....	39
<b>Riquadro 9</b>	
Se il tutore deve assentarsi .....	43
<b>Riquadro 10</b>	
Richiesta di autorizzazione al giudice tutelare o al Tribunale .....	44
<b>Riquadro 11</b>	
Il rendiconto finale .....	46
<b>Riquadro 12</b>	
Modalità per il rimborso spese.....	48
<b>Riquadro 13</b>	
La copertura assicurativa per i tutori.....	50



<b>Riquadro 14</b>	
Le relazioni all'autorità giudiziaria .....	61
<b>Riquadro 15</b>	
La delega.....	62
<b>Riquadro 16</b>	
Il progetto quadro e il progetto educativo individualizzato – pei .....	63
<b>Riquadro 17</b>	
L'unità valutativa multidimensionale distrettuale (uvmd) .....	64
<b>Riquadro 18</b>	
Le prescrizioni del giudice al tutore.....	66
<b>Riquadro 19</b>	
Tipologia delle strutture tutelari accreditate in Veneto.....	67
<b>Riquadro 20</b>	
Il centro per l'affido e la solidarietà familiare - casf.....	70
<b>Riquadro 21</b>	
Un percorso condiviso a tutela dei minori non riconosciuti alla nascita.....	73
<b>Riquadro 23</b>	
Tutela della privacy e segreto professionale.....	80
<b>Riquadro 22</b>	
Il gratuito patrocinio.....	80



# 9

Introduzione

ORIENTAMENTI PER I TUTORI LEGALI DEI MINORI DI ETÀ  
Funzioni, responsabilità e buone prassi

## PREFAZIONE

*di Lucio Strumendo, Pubblico tutore dei minori del Veneto*

Con il Progetto tutori, il Veneto ha inteso scommettere nella collaborazione attiva e partecipata tra le istituzioni pubbliche e il volontariato sociale, riuscendo a creare una risorsa nuova, concreta, vitale, che ha arricchito il panorama dei soggetti che si occupano di minori in difficoltà. Oggi in Veneto vi sono più di 700 persone che hanno seguito un percorso di formazione specifico per svolgere la funzione di tutore legale dei minori di età. La metà di queste, a seguito di una nomina formale dell'autorità giudiziaria minorile, ha assunto almeno una tutela.

Questi due dati testimoniano la riuscita di un progetto che, avviato nel 2001 a titolo sperimentale, è progressivamente cresciuto, diventando risorsa del territorio e contribuendo gradualmente a cambiare la prospettiva e la visione della tutela legale.

Esso rappresenta un esempio di integrazione tra pubblico e privato, tra professionisti e volontari, tra saperi tecnici e saperi esperienziali, che ha consentito di accrescere il livello di garanzia ed effettività dei diritti riconosciuti dalla legge nazionale e internazionale ai minori interessati da un provvedimento di tutela.

La riuscita dell'esperienza si deve in modo sostanziale al forte investimento nelle azioni di formazione e di accompagnamento dei volontari, che uniscono alla motivazione e disponibilità personali, una serie di competenze e conoscenze acquisite nei corsi iniziali, nell'esercizio pratico delle tutele assunte e nei successivi momenti dedicati all'aggiornamento, alla riflessione e al confronto sulle esperienze vissute.

Un volontariato di qualità, dunque, in grado di mettere a disposizione della rete di protezione e tutela dei minori, oltre al tempo, all'interesse e alla sensibilità personali, anche un sapere specifico, sintesi del "fare" - che tradizionalmente distingue il volontario - e del "pensare", che consente di elaborare l'esperienza e di attribuirvi significato.

Fin dall'avvio del Progetto l'Ufficio del Pubblico tutore dei minori ha sostenuto queste dimensioni dell'approfondimento e della riflessività - particolarmente fertili e innovative - mettendo a disposizione non solo le risorse professionali, ma anche i necessari supporti tecnici e scientifici.



Gli *Orientamenti per i tutori legali dei minori di età* sono l'esito di un percorso elaborativo che ha accompagnato il Progetto nei suoi sviluppi e ha prodotto già due precedenti edizioni di *Vademecum* (la prima nel 2003, la seconda nel 2005).

L'esperienza maturata nel tempo dai vari soggetti coinvolti, *in primis* i tutori, trova in questo volume una sintesi ragionata. Le pagine che seguono offrono una rilettura della normativa vigente in materia, illustrando nel dettaglio l'istituto della tutela e la figura del tutore legale, con le sue funzioni, le sue responsabilità, le sue relazioni con gli altri soggetti della rete. Il dettato normativo viene interpretato alla luce delle prassi maturate, con l'obiettivo di mettere a disposizione dei tutori uno strumento pratico e agile, che consenta loro di operare con maggiore cognizione, di orientarsi consapevolmente. Le norme di riferimento, infatti, risultano generiche e inadeguate alla luce tanto dei profondi cambiamenti intervenuti nel contesto sociale, quanto del passaggio dalla tutela istituzionale, burocratica a una tutela "personale". La tutela legale oggi ha un volto completamente diverso e ne vanno dunque ricostruiti e condivisi i riferimenti fondamentali.

Pur rappresentando un importante momento di sintesi delle conoscenze ad oggi maturate, gli *Orientamenti* intendono essere uno strumento *in fieri*, provvisorio, in quanto aperto alle continue sollecitazioni suggerite da un lato dalla progressiva implementazione del Progetto tutori, dall'altro dall'utilizzo da parte innanzitutto dei volontari, in un contesto sociale in continuo mutamento.



# 11

Introduzione

ORIENTAMENTI PER I TUTORI LEGALI DEI MINORI DI ETÀ  
Funzioni, responsabilità e buone prassi

## INTRODUZIONE

*di Adalgisa Fraccon, Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia*

La radice etimologica della parola tutore esprime l'idea della sicurezza (in latino, *tutus* significa sicuro), un bene della vita che oggi balza in primo piano in molte occasioni pubbliche e private e sul quale ci si interroga, sia quanto alle modalità attuative che alle limitazioni della libertà individuale che ne discendono.

La sicurezza di competenza della tutela legale attiene ad una particolare categoria di protezione della persona e della sua sfera di attività, quella dei diritti (e degli interessi rilevanti per l'ordinamento giuridico), siano essi personali o patrimoniali. Diritti (e interessi) che il soggetto titolare non è in grado di esercitare a causa della condizione soggettiva o *status* di incapacità d'agire, dovuta alla minor età (nel qual caso l'incapacità è presunta, con il limite dell'emancipazione, art. 390 e seguenti del codice civile) o ad un *deficit* molto grave e permanente di capacità di intendere e volere, tale da annullare l'attitudine ad autodeterminarsi (interdizione giudiziale art. 414 e seguenti del codice civile) o, infine, ad una incapacità stabilita dalla legge quale conseguenza di determinate condanne penali (interdizione legale, art. 32 del codice penale).

È, quindi, in campo giuridico che il tutore legale svolge la sua funzione, disciplinata dagli artt. 347 e seguenti del codice civile, quale soggetto chiamato ad esercitare i diritti del tutelato.

Altra è la sfera della cura della persona, che esula per lo più dalla funzione tutoriale, per appartenere a ruoli di assistenza che competono a una funzione sociale diversa, solo occasionalmente coincidente con quella in esame (ad esempio, laddove il tutore sia anche un familiare e conviva, o meno, con il tutelato).

Il tutore legale del minore d'età ha una funzione peculiare, dovuta alle esigenze evolutive della persona di cui si occupa, esigenze che richiedono, come stabilisce l'art. 371 c.c., un progetto sia assistenziale che educativo e, quindi, l'affidamento del minore e tutto ciò che tale istituto comporta, demandato dalla norma alle determinazioni del giudice tutelare. Il suo ruolo vicaria quello genitoriale, nel quale rientra la rappresentanza dei figli minori (art. 320 del codice civile), quando la potestà parentale non può essere esercitata per mancata costituzione del rapporto giuridico di filiazione, come nel caso di neonato non riconosciuto, per morte dei genitori, per sospensione o decadenza, pronunciate dall'autorità giudiziaria minorile (art. 330 del codice



civile, artt. 10 e 19 della legge n. 184/1983) o stabilite dalla legge (art. 32 del codice penale). Nelle procedure per l'accertamento dello stato di abbandono, che possono concludersi con la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore privo di un ambiente familiare rispondente alle sue esigenze fondamentali, il tutore non viene nominato, come negli altri casi, dal giudice tutelare, bensì dal Tribunale per i minorenni avanti al quale tale procedura si incardina. Poiché, tuttavia, è sempre il giudice tutelare che apre la tutela e davanti al quale il tutore deve giurare, in questo caso peculiare il tutore dovrà fare riferimento ad entrambi gli uffici giudiziari e, precisamente: giurare davanti al giudice tutelare, che aprirà la tutela, prendendo atto della designazione del tutore (provvisorio o definitivo); per l'esercizio della propria funzione dovrà, inoltre, partecipare al giudizio di adottabilità, prendere atto di quanto stabilirà il Tribunale per i minorenni e darvi attuazione, vigilando sull'operato del servizio sociale affidatario, della famiglia o della struttura in cui il minore sia collocato e indirizzando a tali e ad altri soggetti le richieste che ritiene rispondenti all'interesse del minore; assumere, tramite l'avvocato di fiducia o quello che sia stato nominato d'ufficio, le opportune iniziative processuali, precisare le conclusioni, impugnare o meno i provvedimenti emessi.

Questo stesso tipo di procedimento (accertamento dello stato di abbandono) può riguardare un neonato non riconosciuto: anche qui il tutore è designato dal Tribunale per i minorenni e il suo ruolo è, oltre al controllo della sentenza di adottabilità, quello parimenti essenziale di consentire la dimissione del bambino dal reparto neonatale o pediatrico ospedaliero e la sua consegna alla coppia affidataria individuata per l'adozione (affido preadottivo) e, poi, la verifica che l'inserimento nella nuova famiglia sia positivo, prima che il Tribunale per i minorenni pronunci l'adozione.

Questa breve sintesi dei principali ruoli del tutore legale per quanto attiene ai minori mostra l'importanza di questa figura e la delicatezza del suo intervento, dal che consegue la necessità che sia disponibile e adeguatamente formata in modo da acquisire la piena consapevolezza dell'incarico e delle modalità più adeguate di svolgimento.

Il Tribunale per i minorenni di Venezia si avvale da qualche tempo abitualmente di questo prezioso servizio dell'Ufficio del Pubblico tutore dei minori, con esiti positivi, ed ha, quindi, abbandonato la prassi di designare i referenti dei servizi territoriali, spesso non in grado di seguire personalmente la vicenda minorile e costretti, quindi, alla delega a funzionari del settore sociale, con inopportuna sovrapposizione di ruoli, che è stata rilevata anche in sede giurisdizionale come ragione di conflitto di interessi.



# 13

Introduzione

ORIENTAMENTI PER I TUTORI LEGALI DEI MINORI DI ETÀ  
Funzioni, responsabilità e buone prassi

Per questo rinnovo il grande apprezzamento che ho sempre espresso per l'iniziativa del Pubblico tutore dei minori della Regione del Veneto, che risponde ad un preciso mandato normativo della legge regionale n. 42/1988, di creare una così cospicua riserva di tutori volontari, e, ancor più, per le persone che si sono rese e che si renderanno disponibili a questo incarico così impegnativo, delicato ed importante per un contesto sociale capace di dare risposte adeguate alla tutela dei diritti dei minori, confermando il profilo di primo piano del Veneto nel volontariato e nella sua organizzazione.

Incarico che richiede non solo una formazione iniziale, ma anche un continuo confronto con l'Ufficio del Pubblico tutore dei minori anche attraverso i coordinatori territoriali, aggiornamenti sulle novità legislative e giurisprudenziali, collaborazione per la formazione di buone prassi interpretative e applicative (come quella sulle procedure relative ai neonati non riconosciuti), in un lavoro di rete, al quale gli Uffici giudiziari minorili partecipano attivamente, ritenendola parte integrante del proprio ruolo istituzionale.

Sottolineo, pertanto, l'esigenza che, attraverso il Pubblico tutore, venga costantemente monitorato l'andamento del servizio, per le necessarie verifiche e la consulenza ai volontari, così come è stato fatto per altre importanti iniziative (Linee guida per i servizi sociosanitari), con esiti di grande rilievo per la funzionalità del settore.







PARTE PRIMA

# **Il Progetto tutori, la tutela, il tutore legale**





---

## CAPITOLO 1

# Il Progetto tutori

---

### PREMESSA

**I**l Progetto tutori è nato nel 2001 su iniziativa del Pubblico tutore dei minori del Veneto, al quale la legge istitutiva (legge regionale n. 42/1988) ha attribuito la funzione di “reperire, selezionare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e di dare consulenza e sostegno ai tutori nominati” (art. 2, lett. a.). Pertanto, è sulla base di un esplicito mandato normativo che il Pubblico tutore dei minori ha avviato e sviluppato il Progetto, con la collaborazione scientifica del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova.

Sul piano istituzionale, il Progetto è frutto di un’intesa con l’assessorato regionale ai servizi sociali, al volontariato e non profit e con la direzione regionale per i servizi sociali, mentre le aziende sociosanitarie del Veneto e le rispettive conferenze dei sindaci rappresentano i principali partners territoriali dell’Ufficio.

Le alleanze istituzionali comprendono ovviamente anche l’autorità giudiziaria minorile del Veneto, cui compete – oltre che ai giudici tutelari – la nomina dei tutori legali. Sono stati siglati protocolli di collaborazione sia con i Tribunali ordinari del Veneto – cui afferiscono i giudici tutelari – che con il Tribunale per i minorenni di Venezia.



## Riquadro 1

### IL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI

(cfr. paragrafo 1.6 delle “Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari. La cura e la segnalazione”)

Il Pubblico tutore dei minori del Veneto è un’authority indipendente di garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita nel 1988 con la legge regionale n. 42 che gli conferisce le seguenti funzioni:

- sensibilizzazione, selezione, formazione di persone disponibili ad assumere la tutela legale di un minore di età e sostegno/consulenza ai tutori o ai curatori nominati dall’authority giudiziaria;
- vigilanza sull’assistenza prestata ai minori di età che vivono in ambienti esterni alla propria famiglia;
- collaborazione per la promozione di iniziative finalizzate alla prevenzione e al trattamento dell’abuso e del disadattamento;
- promozione di iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza rispettosa dei suoi diritti;
- ascolto e segnalazione ai servizi e all’authority giudiziaria di eventuali situazioni rilevate che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario. L’attività di ascolto, vigilanza e segnalazione è funzionale a una tutela non giurisdizionale dei diritti del minore di età;
- segnalazione alle competenti amministrazioni dei fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

Il Pubblico tutore dei minori non garantisce in proprio la tutela giurisdizionale dei diritti che è di competenza dell’authority giudiziaria, né esercita funzioni assistenziali, proprie dei servizi sociali, ma opera al confine tra questi due ambiti – la tutela e la protezione – caratterizzati principalmente dal principio di legalità e da quello di beneficenza.

Rispetto alle situazioni segnalate da singoli, associazioni, privato sociale, servizi territoriali, l’Ufficio del Pubblico tutore svolge un’azione di orientamento, di supporto tecnico, di composizione e di mediazione tra i soggetti coinvolti e, se necessario, segnala il caso alle authority amministrative e giudiziarie di competenza affinché contribuiscano alla sua risoluzione.



## LE RAGIONI DEL PROGETTO

**I**l Progetto è nato innanzitutto come risposta alla necessità di promuovere un'idea nuova di tutela legale del minore di età, incentrata sulla garanzia sostanziale dei suoi diritti e sull'effettività della sua rappresentanza, una tutela non burocratica ma *ad personam*, costruita sul singolo fanciullo e sui suoi specifici bisogni.

A questa ragione culturale si sono aggiunti due fattori contingenti: l'aumento del numero di tutele aperte, dovuto soprattutto alla crescente presenza di minori stranieri non accompagnati e, parallelamente, la riduzione in termini numerici dei soggetti nominabili come tutori. Infatti, è intervenuta la nuova disposizione normativa che impedisce la nomina a tutore dei responsabili delle comunità di accoglienza per minori, nonché di quanti vi operano, anche a titolo gratuito (art. 3, legge n.149/2001).

Si andava profilando, dunque, una situazione per cui, mentre si stava diffondendo una nuova attenzione per la cura della persona minore di età sottoposta a tutela legale, si restringeva il numero dei soggetti nominati tutori, accentrando in un unico soggetto istituzionale anche decine di tutele.

In tale contesto è quindi maturata l'idea di promuovere il coinvolgimento della cittadinanza in un'esperienza di solidarietà sociale che vede ancora protagonista l'istituzione pubblica, ma in un ruolo completamente diverso e innovativo: non più titolare e gestore di una tutela "formale e burocratica", ma ispiratore e accompagnatore di una tutela "personale e amicale".

## GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

I principali obiettivi perseguiti dal Progetto tutori sono i seguenti:

- a. costruire, attraverso azioni mirate di sensibilizzazione e formazione, una rete regionale – articolata per ambiti territoriali omogenei che in genere corrispondono al bacino delle aziende sociosanitarie - di persone motivate, tecnicamente preparate e disponibili ad assumersi la tutela legale di un minore di età;



- b. garantire ai tutori nominati dall'autorità giudiziaria consulenza tecnica e aggiornamento formativo;
- c. monitorare l'attività dei tutori nominati, intervenendo con azioni di supporto e svolgendo una vigilanza indiretta sulle tutele aperte.

Il Progetto tutori si propone in sostanza di costruire un "servizio":

- per l'autorità giudiziaria minorile, mettendo a sua disposizione un bacino di soggetti interessati, idonei e preparati a svolgere i compiti del tutore legale;
- per i volontari nominati tutori, affinché possano adempiere alle responsabilità attinenti l'ufficio loro attribuito nella veste di cittadini, ma supportati da una istituzione regionale, in un rapporto di virtuosa collaborazione tra pubblico e privato sociale;
- per i servizi sociali pubblici e privati, qualora necessitassero di informazioni e chiarimenti sulla tutela legale e le responsabilità del tutore.

## UN PROGETTO DI RETE E DI RETI

L'attenzione al lavoro di rete caratterizza fortemente il Progetto tutori a vari livelli. Innanzitutto nelle modalità operative, poiché si basa sulla stretta collaborazione dell'Ufficio con una rete di professionisti dei servizi sociali e sociosanitari (circa quaranta persone) che sono stati individuati dalle aziende ulss e dalle conferenze dei sindaci come referenti territoriali del Progetto.

I referenti hanno seguito specifici percorsi formativi progettati e realizzati dall'Ufficio del Pubblico tutore per poter svolgere un ruolo attivo nelle diverse fasi di implementazione del Progetto e garantire il rispetto delle peculiarità delle singole aree territoriali.

Più nello specifico, i referenti territoriali collaborano con l'Ufficio del Pubblico tutore nella realizzazione delle seguenti attività:

- la sensibilizzazione della comunità locale rispetto alle problematiche della tutela legale dei minori di età;
- la ricerca dei volontari aspiranti tutori;



# 21

Parte Prima

1. IL PROGETTO TUTORI, LA TUTELA, IL TUTORE LEGALE

- l'organizzazione dei percorsi formativi per i volontari;
- l'accompagnamento, il monitoraggio e la supervisione dei volontari nominati tutori.

Il Progetto, inoltre, si propone di promuovere ed alimentare le reti dei soggetti che si occupano, a vario titolo, della protezione e tutela dei minori (soggetti istituzionali, autorità giudiziaria, servizi sociosanitari, strutture tutelari, famiglie affidatarie, tutori), affinché operino in modo collaborativo e sinergico, nel pieno rispetto delle rispettive competenze e responsabilità.

## PRINCIPALI AZIONI DEL PROGETTO

### Sensibilizzazione e formazione

L'Ufficio del Pubblico tutore cura la formazione dei tutori volontari, realizzando appositi corsi nei vari ambiti delle aziende sociosanitarie per poter disporre di liste di aspiranti tutori articolate territorialmente, a garanzia della vicinanza del tutore al minore tutelato.

I corsi sono finalizzati a fornire al volontario le informazioni di base sulla tutela legale, sui compiti del tutore e sulla rete di protezione del minore e sono preceduti da specifiche azioni territoriali di sensibilizzazione e informazione, allo scopo di promuovere la conoscenza del Progetto.

### Gestione della Banca dati

I nominativi e le informazioni concernenti i tutori formati vengono inseriti in un'apposita *Banca dati* gestita dal Pubblico tutore dei minori, che raccoglie le richieste dell'autorità giudiziaria e risponde fornendo l'indicazione del tutore più adatto per il caso specifico, individuato con la collaborazione dei referenti territoriali.

La gestione centralizzata delle liste dei volontari permette inoltre di mantenere un monitoraggio sul fenomeno della tutela legale a livello regionale, promuovendo la diffusione delle buone prassi.



### **Monitoraggio dell'attività dei tutori, accompagnamento e consulenza**

Periodicamente vengono organizzati a livello territoriale degli incontri dei vari gruppi di tutori per monitorare la loro attività, fornire loro consulenza e aggiornamento formativo.

Inoltre, l'Ufficio del Pubblico tutore dei minori e i referenti territoriali garantiscono ai tutori attivi sostegno, accompagnamento, orientamento e consulenza tecnica.

Questa attività si esplica anche nei confronti dei professionisti dei servizi e delle comunità di accoglienza che necessitano di chiarimenti sulla tutela e sulle rispettive responsabilità.

### **Azioni di informazione e sensibilizzazione**

L'implementazione del Progetto è supportata da azioni periodiche e mirate di informazione, aggiornamento, sensibilizzazione, nonché di promozione di buone prassi e di orientamenti, finalizzati a diffondere nel territorio regionale modalità operative adeguate ed omogenee.

## **IL QUADRO CULTURALE DI RIFERIMENTO: IL PARADIGMA DEI DIRITTI UMANI**

### **La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia**

L'impostazione culturale riflessa nel Progetto tutori è quella suggerita dalla Convenzione internazionale sui diritti dei bambini del 1989. Il principio del miglior interesse del bambino e quello per cui il bambino deve essere messo in condizione di partecipare attivamente a tutte le decisioni che lo riguardano sono il perno valoriale della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia.

Questa Convenzione è ormai, a vent'anni dalla sua adozione, ampiamente conosciuta sia nei settori professionali e istituzionali direttamente coinvolti nel lavoro con i minori d'età (scuole, giudici minorili, operatori sociosanitari, educatori, ecc.), sia nel pubblico in generale. Recentemente, è considerevolmente cresciuta la sua conoscenza tra gli stessi bambini e adolescenti.

L'idea che tutti i minori di 18 anni siano titolari di diritti umani, affermata dalla Convenzione e recepita in varie leggi del nostro Paese, non appare tuttavia ancora completamente "di-





gerita”. In particolare, sembra ancora persistere un atteggiamento pregiudiziale e talvolta schizofrenico di artificiosa dicotomia tra protezione/controllo dell’infanzia e “liberazione” dei bambini.

Chi mette in evidenza il bisogno di protezione dei bambini e degli adolescenti - rispetto agli innumerevoli rischi che la crescita in qualunque ambiente sociale comporta - sottolinea l’intento protettivo che hanno molte disposizioni della Convenzione, che responsabilizzano gli adulti (genitori, educatori, altri operatori professionali, amministratori, governi...) nell’adottare misure di cura e di tutela verso i più piccoli.

Chi invece propugna l’emancipazione dei più giovani, la loro precoce affermazione di personalità e capacità in ambito giuridico e sociale concentra l’attenzione su quelle disposizioni della Convenzione che riconoscono i diritti civili e di partecipazione dei bambini.

L’esperienza dimostra, tuttavia, che tale contrapposizione tra protezione ed emancipazione è molto più sfumata nella pratica di quanto non appaia in teoria. Come nel bambino ogni forma di autonomia matura grazie al sostegno e all’accompagnamento degli adulti di riferimento, così ogni forma effettiva di protezione messa in opera dagli adulti o dalle istituzioni non può fare a meno dell’adesione libera del bambino.

Nella Convenzione, l’equilibrio tra questi due approcci è attuato senza forzature – casomai sono le riserve avanzate da alcuni Paesi su alcune norme riguardanti la libertà di opinione, di espressione, di religione o il diritto alla privacy del bambino che alterano l’equilibrio complessivo.

Bisogna infatti ricordare che l’obiettivo di fondo, in qualunque Convenzione sui diritti umani, e anche in quella del 1989 sui diritti del bambino, è fare in modo che l’individuo – ogni individuo – sia messo in condizione di vivere in modo dignitoso e soddisfacente, potendo accedere alle risorse materiali, morali, di conoscenza, sociali e affettive, che rendono di volta in volta raggiungibile tale risultato. Per i bambini, queste risorse comprendono un adeguato ambiente di tipo familiare, relazioni significative e di amicizia con adulti e con i pari età, che sappiano fornire la combinazione di protezione e autonomia appropriata al singolo individuo.

La violazione dei diritti del bambino si collega infatti proprio a situazioni di grave carenza o di mancanza di tali risorse fondamentali. In questi casi, le autorità pubbliche hanno il



dovere di provvedere nel miglior interesse del bambino: non per garantirgli una semplice protezione assistenziale, ma per sostenerlo nell'esercizio di tutti i diritti di cui è titolare.

La logica dei diritti umani - pensata originariamente avendo come riferimento un individuo adulto, maschio e con piena capacità di agire - si è estesa, con sempre maggiore precisione, alle categorie "invisibili" di persone, la cui identità e le cui esigenze erano generalmente trascurate: le donne, gli appartenenti a popolazioni indigene, le persone con disabilità..., nonché, appunto, i bambini.

I diritti riconosciuti in capo alla persona non cambiano, ma per renderli effettivi è necessario considerare il pregiudizio e la discriminazione di cui storicamente tali individui sono vittime, le loro specifiche esigenze materiali e sociali, il diverso livello di autonomia personale di cui godono, prevedendo, nel caso in cui non siano mentalmente o psicologicamente in grado di farlo da soli, delle forme di sostegno all'esercizio dei diritti. Quest'ultima considerazione è particolarmente pertinente nel caso dei bambini e degli adolescenti.

### **La Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti dell'infanzia**

Il problema di garantire ai minori di 18 anni l'effettiva possibilità di esercitare i loro diritti è stato affrontato anche dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1996, entrata in vigore in Italia a seguito della ratifica avvenuta con la legge n. 77 del 20 marzo 2003. Tale Convenzione entra nel merito di alcuni meccanismi della procedura giudiziaria civile (ma non necessariamente solo di quelli) che, fino a pochi anni fa, vedevano i minori relegati ad un ruolo marginale, nonostante le questioni trattate (diritto di famiglia, adozioni, separazioni tra coniugi, ecc.) possano riguardarli molto da vicino.

La Convenzione del Consiglio d'Europa impone agli Stati di riconoscere ai minori con capacità di discernimento il diritto ad essere ascoltati e informati in merito ai procedimenti giudiziari che li riguardano. Un generale obbligo di ascolto del minore nelle procedure giudiziarie e di altro tipo è imposto anche dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, nonché dalla Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale dei minori del 1980, che fissa il dovere per il giudice di sentire il minore, prima di procedere alla sua eventuale riconsegna al genitore da cui era stato separato.



In Italia, la ratifica di questa Convenzione ha spinto il legislatore a innovare in molti punti la precedente normativa, che prevedeva solo raramente l'ascolto del minore da parte del giudice, in genere come atto facoltativo. Oggi, l'ascolto del bambino con capacità di discernimento (e comunque del bambino con più di 12 anni) è obbligatorio nella procedura di adozione e, se ha più di 14 anni, il suo consenso è condizione necessaria per disporre l'affidamento preadottivo. La legge del 2006 sull'affido condiviso del figlio prevede anch'essa l'obbligo di ascoltare il bambino. Le norme del codice civile non sono univoche nel prevedere l'obbligo di ascolto, e fissano oltretutto età diverse. Tra le norme del codice vale la pena di ricordare l'art. 348, che prevede che il giudice tutelare, prima di procedere alla nomina del tutore legale, debba "sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni 16". Per tutta una serie di provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni sulla sospensione o decadenza della potestà genitoriale, la Corte costituzionale, con la sentenza 1/2002, ha riconosciuto che, proprio in forza dell'art. 12 della Convenzione di New York (diritto di partecipare), il giudice ha l'obbligo di ascoltare il minore con capacità di discernimento. Si deve ricordare inoltre che il Regolamento CE 2201/2003 dell'Unione Europea rende riconoscibili ed eseguibili negli altri paesi europei le decisioni giudiziarie in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale solo se adottati sulla base anche dell'ascolto – laddove possibile – del minore.

Per favorire e rendere effettivo questo diritto anche per i minori che non hanno il sostegno di genitori o altri familiari, oppure che sono in conflitto d'interesse con questi ultimi, la Convenzione del Consiglio d'Europa prevede che, oltre all'eventuale assistenza legale di un professionista, il minore possa essere assistito da un "rappresentante", affinché il rapporto diretto tra giudice e minore avvenga tenendo nella giusta considerazione il "peso" dell'opinione del bambino e si eviti che tali audizioni diventino degli irrilevanti adempimenti formali.

Il Pubblico tutore dei minori della Regione del Veneto e le persone formate nell'ambito del Progetto tutori si prestano anche a questo tipo di servizio.

I tutori volontari a cui si rivolge il Progetto tutori sono dunque persone che sempre più sistematicamente dovranno affiancare quei bambini meno fortunati, i cui interessi non sono



interpretati e sostenuti adeguatamente dai loro genitori e che quindi rischiano di “scompare” negli ingranaggi istituzionali, giudiziari o burocratici che decidono del loro futuro. Le indicazioni che vengono dalle norme internazionali più avanzate confermano dunque l’opportunità di iniziare un percorso formativo finalizzato all’effettività dei diritti umani dei bambini e degli adolescenti, attraverso la diffusione di valori sociali e civici e la trasmissione di qualificate conoscenze tecniche.



# 27

Parte Prima

2. LA TUTELA LEGALE DEL MINORE DI ETÀ

## CAPITOLO 2

# La tutela legale del minore di età

### PRESUPPOSTI PER L'APERTURA DELLA TUTELA LEGALE

La cura di un minore di 18 anni è normalmente affidata ai suoi genitori, titolari della potestà genitoriale.

Quando i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà, al bambino o adolescente deve essere nominato un tutore. Lo prescrive la Costituzione: “nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti” (art. 30). La materia è regolata dal codice civile (in particolare dal Titolo X del Libro I: articoli 343 e seguenti) e da altre leggi, tra cui - in special modo - la legge n. 184/1983, “Diritto del minore ad una famiglia”, così come modificata dalla legge n. 149/2001.

#### Riquadro 2

#### POTESTÀ (RESPONSABILITÀ) GENITORIALE

Con la riforma del diritto di famiglia nel 1975, che ha equiparato in dovere e dignità le figure del padre e della madre, sono state abolite la patria potestà (il diritto-dovere del padre di educare i figli minorenni) e la potestà maritale, ed è stata introdotta la “*potestà genitoriale*”.

Il codice civile definisce la “*potestà dei genitori*” come l’insieme dei poteri e dei doveri che gravano in capo ai genitori, che la esercitano congiuntamente. Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o all’emancipazione.



Anche se i coniugi si separano, conservano entrambi la potestà sui figli e oggi ne condividono anche l'esercizio, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 54/2006. Il giudice può fissare, comunque, delle condizioni alle quali i genitori dovranno attenersi. Le decisioni di maggior interesse continueranno, come nell'affidamento monogenitoriale, ad essere adottate da entrambi i genitori, ma la legge prevede che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice possa stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, in quei momenti in cui il figlio è collocato presso ciascuno di loro.

In diritto la potestà è la situazione giuridica soggettiva che attribuisce ad un soggetto un potere allo scopo di tutelare un interesse altrui. Poiché, però, il senso comune attribuisce al termine un significato di potere, in psicologia e sociologia si preferisce ora parlare di "responsabilità genitoriale", per sottolineare che non si mette al centro il punto di vista dei genitori, bensì i bisogni e le inclinazioni del minore, soggetto attivo, in grado di esprimere opinioni, orientamenti ed inclinazioni. Tale posizione è oggi suffragata dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 2201/03 del 27 novembre 2003 che sostituisce il termine "potestà" con "responsabilità genitoriale".

Nella maggior parte dei casi la tutela viene attribuita ad altri membri della famiglia diversi dai genitori (nonni, zii, ecc.); ma, in alcune situazioni, questa soluzione non può trovare attuazione e diventa inevitabile ricorrere ad una risorsa esterna, come quella rappresentata dai volontari appositamente formati dal Pubblico tutore dei minori.

I casi tipici in cui si apre una tutela a favore di un minore di età sono i seguenti:

- morte dei genitori;
- abbandono del minore o suo mancato riconoscimento alla nascita;
- dichiarazione di adottabilità del minore;
- lontananza o irreperibilità dei genitori (ad esempio il caso dei minori stranieri non accompagnati);



- sospensione, decadenza o esclusione dei genitori dalla potestà;
- incapacità dei genitori per minore età o interdizione.

## L'APERTURA DELLA TUTELA

L'apertura della tutela compete al giudice tutelare del Tribunale del circondario dove il minore ha la sede principale degli affari e interessi (domicilio).

La legge prevede per alcune persone l'obbligo di denunciare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela (art. 345 c.c.). La denuncia va fatta entro 10 giorni dalla conoscenza del fatto. Hanno l'obbligo di denuncia:

- l'ufficiale di stato civile quando riceve la notizia della morte di una persona con figli minori o della nascita di un bambino non riconosciuto o abbandonato alla nascita (figlio di ignoti) o non riconoscibile (figlio di infrasedicenni);
- il notaio che pubblica un testamento nel quale è designato il tutore di un minore;
- il cancelliere del Tribunale quando intervengono provvedimenti che giustificano l'apertura di una tutela; ad esempio, la condanna all'ergastolo o a un periodo di reclusione non inferiore ai 5 anni, provvedimenti di sospensione della potestà genitoriale, dichiarazioni di interdizione dei genitori per infermità di mente, dichiarazioni di assenza, ecc. (in questi casi il cancelliere ha 15 giorni di tempo);
- i parenti del minore entro il terzo grado;
- la persona designata dal genitore come tutore;
- l'istituto o la comunità che ospita il minore e che esercita i poteri tutelari fino alla nomina del tutore (il termine in questo caso è di 30 giorni).

L'omissione o il ritardo di denuncia da parte di un funzionario pubblico è punito penalmente (art. 362 c.p.).

La denuncia può provenire anche da altri soggetti (servizi sociali, organi di polizia, ecc).

Il giudice tutelare riceve inoltre segnalazioni dal Tribunale per i minorenni che è tenuto a comunicargli il provvedimento con il quale ha decretato la sospensione o la decadenza dalla potestà dei genitori.



### Riquadro 3

#### DECADENZA E SOSPENSIONE DALLA POTESTÀ GENITORIALE

La decadenza dalla responsabilità genitoriale viene pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. È anche una pena accessoria per alcuni delitti stabiliti dalla legge penale e, in caso di condanna all'ergastolo, indipendentemente dal delitto commesso.

La sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è un provvedimento cautelare che il giudice emette nel corso di una procedura di adottabilità o sulla potestà, quando l'ipotesi di pregiudizio appare fondata e occorre estromettere i genitori da ogni responsabilità, provvedendo alla nomina del tutore; la sospensione è destinata a risolversi o nella decadenza, che verrà pronunciata con il provvedimento definitivo, o nel reintegro dei genitori nella potestà, con la pronuncia di revoca della sospensione. L'art. 19 della legge n. 184/1983 stabilisce, inoltre, che "durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori"; tale espressione, tuttavia, indica l'effetto di un provvedimento definitivo, che ha la stessa portata della decadenza, come si evince anche da quanto stabilito agli artt. 16.3, 20 e 21 della stessa legge.

La sospensione dalla potestà è anche una pena accessoria per i delitti, che è stabilita dalla legge come effetto automatico in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, indipendentemente dal tipo di reato commesso.





## LA SCELTA DEL TUTORE

**L**a scelta di nominare tutore uno dei volontari formati dall'Ufficio del Pubblico tutore dei minori è residuale rispetto ai criteri dettati dal codice civile (art. 348 c.c.), secondo il quale il giudice deve:

- a) tener conto innanzitutto della volontà del genitore che per ultimo ha esercitato la potestà, sia esso legittimo, naturale o adottivo, e che può aver indicato il nome del tutore con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) se la designazione manca o la persona indicata non è ritenuta idonea, scegliere il tutore preferibilmente tra gli ascendenti o tra i parenti prossimi o affini del minore.

Il tutore volontario diventa quindi una risorsa qualora la scelta non possa essere effettuata in base ai criteri sopracitati o le persone prescelte abbiano rifiutato di assumere l'incarico. In alternativa il giudice può, secondo quanto previsto dall'art. 354 c.c., attribuire la tutela ad un soggetto istituzionale, rappresentante un ente di assistenza (Comune o Ulss).

Oggi il giudice, alla luce dei cambiamenti socioculturali maturati nel tempo e della nuova concezione della tutela del minore di età, nella scelta del tutore riserva molta più attenzione all'aspetto della cura e della relazione con il minore, avendo perso di importanza l'aspetto patrimoniale che era predominante nell'approccio del codice civile. Si ritiene ormai che l'interesse del minore sia quello di avere un tutore che si occupi di lui e che eventualmente ricerchi la collaborazione di professionisti per l'aspetto patrimoniale.

Qualsiasi sia il criterio seguito dal giudice, la persona scelta deve essere idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta e dare affidamento di educare e istruire il minore, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni e aspirazioni (art. 147 c.c.).

Il tutore, dunque, deve essere persona competente, possedere le conoscenze necessarie per la comprensione e l'esercizio della tutela e, secondo il comune sentire, all'educazione di un minore.

Il giudice, in linea di principio, quando vi sono più fratelli o sorelle, sceglie di nominare un solo tutore, a meno che "particolari circostanze" richiedano la nomina di persone diverse (per esempio, quando i fratelli hanno patrimoni separati di diversa entità, quando i minori lavorano



o studiano in località lontane tra loro oppure quando sono nati da persone diverse e c'è conflitto tra le diverse famiglie, o ancora quando l'unica tutela risulterebbe troppo gravosa).

#### Riquadro 4

#### LE "IDONEE QUALITÀ MORALI"

Le "Linee Guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari. L'affido familiare in Veneto" (pag. 106) forniscono alcuni criteri minimi per la valutazione dell'idoneità morale dell'affidatario, che riteniamo possano essere un punto di riferimento anche per il tutore legale del minore di età.

In sintesi, il volontario:

- non deve essere o essere stato sottoposto a misura di sicurezza personale o a misura di prevenzione;
- non deve essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per gli artt. 380 e 381 (arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 600 *bis* (prostituzione minorile), 600 *ter* (pornografia minorile), 600 *quater* (detenzione di materiale pornografico), 600 *quinques* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione), 609 *bis* (violenza sessuale), 609 *quater* (atti sessuali con minorenne), 609 *quinques* (corruzione di minorenne) del codice penale;
- non deve essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitti non colposi.

Inoltre, si ricorda che la legge 38/06, "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet" ha stabilito l'interdizione perpetua da qualunque incarico nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori a chiunque sia stato condannato o gli sia stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. ("patteggiamento") per delitti di natura sessuale su minori o di pedopornografia (artt. 5 e 8).

Il volontario formato che conferma la sua disponibilità a essere nominato tutore e accetta quindi il suo inserimento nella Banca dati dei volontari deve dichiarare l'insussistenza delle circostanze sopra elencate, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, servendosi dell'apposto modulo predisposto dall'Ufficio del Pubblico tutore dei minori.




## IL SERVIZIO OFFERTO DAL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI

L'intervento dell'Ufficio si colloca tra l'apertura della tutela e la nomina del tutore, supportando il giudice nell'individuazione di una persona idonea e formata, qualora ritenga necessario o opportuno ricorrere ad un volontario.

Raccoglie quindi la richiesta del giudice e gli propone il miglior abbinamento possibile tra il singolo minore e i volontari disponibili, individuato in collaborazione con i referenti territoriali. L'attenzione riservata da parte dell'Ufficio all'abbinamento consente anche di verificare che non ricorrano ipotesi di incapacità (secondo quanto previsto dall'art. 350 c.c.).

La verifica, inoltre, della disponibilità del volontario sul caso specifico consente di evitare che il tutore, dopo la nomina, sia costretto a chiedere di essere dispensato dalla funzione, per la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 352 c.c.





## Riquadro 5

### INCAPACITÀ E DISPENSA

Le ipotesi di incapacità, previste a tutela dell'interesse del minore, si possono distinguere in due gruppi:

1. Ipotesi di incapacità assoluta (art. 350 c.c., punti 1, 4 e 5) che sussistono per ogni minore e che riguardano:
  - chi non ha la libera amministrazione del proprio patrimonio;
  - chi è incorso nella perdita o decadenza della potestà genitoriale (ma non chi è stato solo sospeso);
  - chi è stato rimosso da altra tutela;
  - il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
2. Ipotesi di incapacità relativa (art. 350 c.c., punti 2 e 3), che sussistono cioè solo con riferimento a determinati minori, senza quindi impedire la nomina per tutti gli altri. Queste ipotesi riguardano:
  - chi è stato escluso dalla tutela per disposizione scritta del genitore che per ultimo ha esercitato la potestà;
  - chi ha o sta per avere col minore una lite per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del suo patrimonio.

Hanno diritto di essere dispensati dall'assunzione della tutela, su loro domanda:

- i grandi ufficiali di Stato non previsti nell'art. 352;
- gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto;
- i militari in servizio;
- chi ha più di 65 anni;
- chi ha più di tre figli minori;
- chi esercita già un'altra tutela;
- chi ha un'infermità permanente che gli impedisca di svolgere la funzione;
- chi si trovi fuori dello Stato per missione di Governo o risieda per ragioni di pubblico servizio fuori dalla circoscrizione del Tribunale dove è costituita la tutela.



## LA NOMINA DEL TUTORE

**D**i regola la nomina del tutore spetta al giudice tutelare (art. 346 c.c.) e avviene con decreto (art. 43 disp. att. c.c.). La nomina avviene ad opera del Tribunale per i minorenni solamente nelle procedure di accertamento dello stato di abbandono (tutore provvisorio) e con la sentenza che dichiara il minore in stato di adottabilità (tutore definitivo). Il Tribunale comunica al giudice tutelare la nomina e il giudice tutelare apre la tutela. Successivamente il volontario sarà convocato dalla cancelleria del giudice tutelare presso il quale è stata aperta la tutela per il giuramento. Il giuramento, ovvero l'assunzione d'impegno, si effettua infatti davanti al giudice tutelare e serve a sottolineare il fatto che il tutore esercita un ufficio pubblico che non può essere delegato a terzi. È solo da tale momento che si avrà una formale assunzione della tutela e della conseguente responsabilità. Tuttavia non è vietato al tutore di attivarsi già dalla nomina.

Si segnala che nella prassi tra la nomina e il giuramento possono trascorrere anche diverse settimane, benché il codice civile preveda un termine di dieci giorni.

La cancelleria del giudice tutelare è tenuta a rilasciare, dopo l'apposizione del visto del Pubblico ministero, copia autenticata del decreto di nomina e del verbale di giuramento (si veda la sezione della modulistica). Per tali copie non dovrebbe essere richiesta l'apposizione di marche da bollo, ma la prassi può variare da Tribunale a Tribunale. Tuttavia, il tutore nell'immediatezza del giuramento, con la collaborazione della cancelleria, può richiedere copia semplice del decreto di nomina e del verbale di giuramento, che gli sono necessari da subito per potersi accreditare presso soggetti terzi.

Dopo la nomina del tutore, il nuovo domicilio del minore coinciderà con il luogo di residenza del tutore (art. 45 2° comma c.c.). Se il tutore dovesse cambiare residenza uscendo dal circondario, potrà chiedere che la tutela venga trasferita con un decreto del Tribunale (art. 343 comma 2 c.c.), fatto che comporterà il mutamento del giudice tutelare di competenza.

Il trasferimento può essere chiesto solo dal tutore e comunque non è obbligatorio. Il Tribunale lo concede tenendo conto principalmente dell'interesse o della maggior convenienza del minore.



## Riquadro 6

### RESIDENZA E DOMICILIO DEL MINORE

La residenza è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale e coincide con il Comune in cui vive. Il domicilio, invece, è il luogo ove una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.

Di norma il minore ha sia la residenza che il domicilio presso i genitori. Per i minori sottoposti a tutela e in carico ai servizi sociali, la residenza e il domicilio possono cambiare e corrispondere a luoghi distinti.

In alcuni casi la residenza anagrafica può rimanere presso i genitori; altre volte può essere utile spostarla presso gli affidatari o presso la comunità in cui il minore è ospitato. Quando è opportuno che rimanga sconosciuto ai genitori il luogo in cui vive il figlio, la residenza può essere fissata presso il municipio.

Nei casi dei minori in affido preadottivo, i genitori affidatari iscriveranno il minore all'anagrafe del Comune di residenza, ma l'iscrizione rimarrà secretata fino al perfezionarsi dell'adozione.

I minori stranieri non accompagnati, una volta ottenuto il permesso di soggiorno e i documenti attestanti la loro identità (o, in assenza, la documentazione che attesta la presentazione della domanda presso il competente consolato), potranno iscriversi all'anagrafe e stabilire la loro residenza.

Il domicilio del minore coinciderà invece con la residenza del tutore. Nel certificato di famiglia del tutore non compare comunque il minore, in quanto non convivente. Nulla va segnalato pertanto all'anagrafe circa l'assunzione della tutela.

Il minore riceverà la posta personale al proprio indirizzo (presso la comunità o la famiglia affidataria), mentre gli atti di natura legale e comunque tutta la corrispondenza "ufficiale" relativa al minore dovranno essere inviati al tutore (proprio come accade per il genitore che, in quanto esercente la potestà sul figlio, riceve documenti, atti, richieste e quant'altro implichi valutazioni, decisioni, firme).

A tal proposito, è importante, nei rapporti con banche, poste, INPS, dipartimento di prevenzione e altri enti, ricordarsi di specificare che qualunque richiesta, comunicazione, documentazione sia inviata all'indirizzo del tutore, che è buona regola comunicare espressamente e per iscritto.



# 37

Parte Prima

3. IL TUTORE LEGALE DEL MINORE DI ETÀ

## CAPITOLO 3

# Il tutore legale del minore di età

### LE FUNZIONI DEL TUTORE

**P**restato il giuramento di rito, il tutore entra nel pieno esercizio delle sue funzioni. Fedele alla sua impostazione, essenzialmente patrimonialistica, il codice prevede che passo preliminare all'espletamento di qualsiasi compito, salvo l'urgenza, sia la redazione dell'inventario dei beni del minore.

In realtà, oggi giorno, i casi di minori che all'apertura della tutela posseggono un patrimonio sono rarissimi e si possono far coincidere sostanzialmente con i casi in cui vi sia un'eredità.

#### Riquadro 7

#### L'INVENTARIO DEI BENI DEL MINORE

Prestato giuramento, il tutore deve promuovere la formazione dell'inventario dei beni del minore e solo a conclusione di tale procedura entrerà nel pieno delle sue funzioni. Fino ad allora potrà compiere solo gli atti che non ammettono dilazione (art. 370 c.c.), come le spese per il mantenimento e l'istruzione del minore e gli atti conservativi del patrimonio.

L'inventario viene redatto con il coinvolgimento di un funzionario della cancelleria del Tribunale o di un notaio e si perfeziona nel momento in cui viene depositato presso il Tribunale, con la richiesta dichiarazione giurata (art. 363 c.c.).



Il codice civile contiene norme molto dettagliate circa l'obbligo per il tutore di curare l'inventario dei beni del minore, che si impone allo scopo di evitare la dispersione del suo patrimonio.

Ovviamente se il minore non ha un patrimonio, cioè non possiede beni mobili o immobili, denaro, crediti o debiti, è sufficiente che il tutore lo comunichi al giudice tutelare (per iscritto o con dichiarazione verbalizzata). Diversamente, il tutore deve iniziare l'inventario entro dieci giorni dalla sua nomina e deve completarlo entro trenta giorni, a meno che il giudice tutelare non conceda una proroga (art. 362 c.c.), avvalendosi della collaborazione di un funzionario della cancelleria del Tribunale o di un notaio.

Se il patrimonio del minore è modesto (attualmente si intende un ammontare inferiore a 6700 euro rivalutando la cifra data dall'art. 363 c.c.), si segue una forma semplificata in cui il tutore redige l'inventario da solo, senza la collaborazione di tecnici, fornendo una breve descrizione di ciascun bene e specificando dove si trova.

Alla formazione dell'inventario partecipano comunque il protutore, se nominato, il minore con sufficiente capacità di discernimento e due testimoni (eventualmente scelti tra i familiari).

Nell'inventario generale vanno anche riportati, se ci sono, i beni del patrimonio amministrati da un curatore speciale (art. 366 c.c.).

Se il minore è proprietario di un'azienda agricola o commerciale, anche di questa deve essere predisposto un inventario separato (art. 365 c.c.).

Se il tutore ha nei confronti del minore debiti o crediti, deve includerli nell'inventario (art. 367 c.c.); in caso contrario, perderebbe il diritto al suo credito, mentre l'omessa dichiarazione di debiti potrebbe comportare la rimozione dalla tutela (art. 368 c.c.).

Attraverso l'espletamento delle funzioni attribuitegli dal codice civile, il tutore esercita la potestà genitoriale, pur non essendo pienamente equiparabile al genitore, poiché, in certa misura, è soggetto al controllo dell'autorità giudiziaria ed è tenuto, in determinati casi, a richiedere specifiche autorizzazioni al giudice tutelare. Tuttavia, il tutore si configura come vero organo attivo della tutela e ha poteri di iniziativa e di scelta.





Le funzioni del tutore, secondo il codice civile, sono la cura della persona del minore, la sua rappresentanza in tutti gli atti civili e l'amministrazione dei suoi beni (art. 357 c.c.).

Nel corso del tempo, l'equilibrio tra queste funzioni è cambiato ed il tutore si è visto via via sempre più occupato dal minore, inteso quale persona titolare di autonomi diritti e di relazioni, piuttosto che dal suo patrimonio.

#### Riquadro 8

#### CONSIGLI PRATICI PER IL NEO TUTORE

Per conservare nel tempo e in ordine tutti gli incartamenti relativi alla tutela è utile predisporre fin dall'inizio un'apposita cartellina.

Alcune informazioni devono essere tenute a portata di mano:

- i riferimenti e recapiti dei principali soggetti della rete: segreteria del giudice tutelare; responsabili e operatori del servizio di riferimento e della comunità dove si trova il minore o della famiglia affidataria;
- numero della tutela nel registro delle tutele del Tribunale;
- codice fiscale e tessera sanitaria (non è necessario che i documenti originali siano conservati dal tutore, anzi in casi di necessità è più utile che siano a disposizione della comunità o della famiglia affidataria).

È anche utile tenere nota dei contatti telefonici e degli incontri, trascrivendo sempre le generalità dell'interlocutore, le date e una sintesi del contenuto delle conversazioni, creando una sorta di diario della tutela che risulterà particolarmente utile per le rendicontazioni periodiche.

Il tutore deve procurarsi e conservare copia delle relazioni dei servizi e delle sentenze e dei decreti del Tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.



Per quanto concerne la conservazione della documentazione relativa alla tutela, anche dopo la sua chiusura, si rileva che non ci sono obblighi di legge che prevedono termini di conservazione di attestazioni di pagamento per chi non esercita un'attività d'impresa o commerciale, arte o professione; tuttavia è opportuno custodire alcune tipologie di documenti al fine di provare l'avvenuto pagamento di un determinato onere per il tempo necessario alla prescrizione del diritto corrispondente.

In relazione alla documentazione medica, la conservazione è generalmente regolamentata dai servizi sanitari. Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto; la documentazione diagnostica assimilabile alle radiografie, va conservata per almeno 20 anni. Conseguentemente, il tutore, soggetto legittimato ad ottenere il rilascio della cartella clinica, al momento del termine della tutela, la consegnerà al minore, nel frattempo divenuto maggiorenne o a chi da quel momento subentri nell'esercizio della potestà. Nel caso in cui nella cartella clinica risultino, come potrebbe verificarsi nel caso dell'adozione, la paternità o maternità originaria, a garanzia del segreto d'ufficio, non potrà essere portata a conoscenza di nessuno, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

## LA CURA

La funzione di “cura” ha dunque acquistato sempre maggior rilevanza, coinvolgendo il tutore principalmente negli aspetti educativi e di protezione del minore. Poiché i volontari sono in genere nominati tutori di minori in carico ai servizi sociali, la funzione di cura è condivisa con altri soggetti chiamati ad occuparsi del minore, a diverso titolo. Sulla distribuzione delle diverse responsabilità all'interno della rete di tutela, si tornerà in seguito.



In ogni caso, il tutore non è tenuto ad accudire personalmente il minore che vive in una struttura tutelare o in una famiglia affidataria o presso un parente, ma ha comunque il compito di assicurarsi che chi ha la responsabilità del mantenimento del minore (genitore privato della potestà, ascendente o fratello, ente di assistenza) vi provveda regolarmente e che le esigenze espresse dal tutelato siano prese in considerazione ed ascoltate. Deve inoltre informarsi sul progetto costruito per il minore e monitorarne nel tempo l'attuazione e la rispondenza agli interessi del minore.

Per poter esercitare la cura del minore, è necessario che il tutore gli presti ascolto. Quello richiesto al tutore non è l'ascolto di un professionista, come può essere quello dello psicologo, né quello di una persona che con il minore abbia una stretta relazione affettiva. L'ascolto del tutore è quello di una persona sensibile che si mette a disposizione del minore, disponibile a dargli tempo e spazio mentale, a prestargli attenzione, affinché non venga dimenticato, affinché ottenga ogni possibile protezione da parte delle istituzioni demandate a tutelarlo. Il tutore, dunque, deve porsi in ascolto del minore quando questo lo sceglie come confidente e interlocutore; ma senza dimenticare che questo ascolto è finalizzato non all'interpretazione, alla diagnosi, alla soluzione, ma alla segnalazione a chi può dare risposte e soluzioni (i servizi, il giudice, la famiglia affidataria, l'educatore della comunità, ...).

Allo stesso tempo, il tutore deve porsi in ascolto anche del processo di tutela nel suo complesso per rilevare le eventuali impasse che si possono verificare, i nodi critici, per monitorare un percorso del quale è osservatore privilegiato, sia per il fatto di essere il solo ad occuparsi ad personam di quel minore, sia perché, spesso, in un panorama di soggetti che possono cambiare o avvicinarsi, il tutore garantisce la continuità.



## LA RAPPRESENTANZA

**I**n qualità di rappresentante legale del minore, il tutore ha il potere di compiere tutti gli atti civili che riguardano i diritti e gli interessi del minore, compresi quelli di natura personale (come sottoscrizione di domande formali, iscrizioni, moduli, autorizzazioni,...) e di rappresentarlo in giudizio.

Solo nel caso in cui si verifichi un conflitto di interessi tra il tutore e il minore, la rappresentanza negoziale passa al protutore e, se anche questo è in opposizione di interesse, viene nominato un curatore speciale (art. 360 c.c.).

Il tutore può, con l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere un procedimento o chiedere - all'interno di un procedimento promosso da altri - la condanna della controparte (la così detta "domanda riconvenzionale") (art. 374, n. 5 c.c.).

Non è invece necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare per costituirsi in giudizio nel caso di processo promosso da altri nei confronti del minore.

Ugualmente non è necessaria l'autorizzazione per iniziare procedimenti di urgenza che abbiano l'obiettivo di rimuovere situazioni di pericolo immediato, procedimenti di ingiunzione di pagamento di somme dovute al minore o procedimenti di sfratto.

Quando il minore è parte offesa come vittima di un reato, il tutore ha la facoltà di presentare querela, ossia di promuovere un'azione penale e, in caso di processo, può costituirsi parte civile nell'interesse del minore, il che gli consente - oltre che di presentare domanda di risarcimento danni nel caso l'imputato sia condannato - di poter essere parte attiva e di presentare testimoni e documentazione.

Qualora invece il minore sia sottoposto a indagini in quanto sospettato di aver commesso reato, il tutore dovrà attivarsi per fornirgli la necessaria assistenza legale. Se il giudice gli ha nominato un avvocato d'ufficio, il tutore dovrà verificare che sia abilitato a richiedere il gratuito patrocinio, qualora ci siano le condizioni e la volontà di presentare domanda in tal senso.

Il tutore dovrà mantenere i contatti con l'avvocato, assicurarsi che il minore sia informato e consapevole di quanto sta accadendo e che le sue istanze vengano comprese e accolte dal legale.



## Riquadro 9

### SE IL TUTORE DEVE ASSENTARSI

Nel caso il tutore debba assentarsi per alcune settimane, è opportuno che lo comunichi alla comunità o alla famiglia affidataria e al servizio sociale di riferimento, lasciando eventualmente anche un recapito telefonico in modo da essere reperibile per eventuali urgenze.

Se il periodo è più lungo, nell'ordine di alcuni mesi, il giudice tutelare deve esserne informato affinché valuti se nominare un protutore, qualora non esista già, che possa sostituirlo durante l'assenza.

## L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

**I**l tutore ha, infine, il compito di amministrare l'eventuale patrimonio del minore, che può consistere in beni mobili e immobili, depositi di denaro e entrate quali pensioni, prestazioni assistenziali, l'assegno di mantenimento (cui è tenuto anche il genitore decaduto o sospeso dalla potestà), l'assegno alimentare di ascendenti o fratelli, eventuali salari o borse di studio percepiti dal minore.

Rientrano nell'amministrazione del tutore i beni trasferiti al minore per testamento o donazione dopo l'inizio della tutela, a meno che il donante o il testatore non abbia nominato un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati (art. 356 c.c.).

È bene ricordare che l'amministrazione del patrimonio deve essere funzionale prima di tutto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore, scopo questo che deve prevalere sull'obiettivo di conservazione e investimento dei beni.

Per esercitare la funzione, il tutore può svolgere attività di ordinaria amministrazione, rivolte cioè al mantenimento e alla conservazione del patrimonio (ad esempio l'acquisto di beni di uso quotidiano, l'apertura di un conto corrente), oppure può compiere atti di straordinaria



amministrazione, che comportano cioè un cambiamento dell'essenza economica o giuridica del patrimonio (ad esempio l'accettazione di un'eredità o la vendita di una casa). Il tutore può compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione deve chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare o al Tribunale, a seconda del tipo di atto (artt. 374, 375 c.c.).

### Riquadro 10

#### RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL GIUDICE TUTELARE O AL TRIBUNALE

Per compiere alcuni atti il tutore necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale. Le competenti cancellerie possono fornire il facsimile per la presentazione della domanda di autorizzazione, nonché le informazioni su eventuali marche da bollo da allegare.

Il tutore deve chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare (art. 374 c.c.) per:

- acquistare beni, fatta eccezione per i beni mobili necessari ad uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, dare il consenso per la cancellazione di ipoteche o lo svincolo di pegni, assumere obbligazioni se non sono necessarie al mantenimento del minore o all'amministrazione del suo patrimonio;
- accettare o rinunciare a un'eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- fare contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni o che si prolungano per oltre un anno dall'acquisizione della maggiore età;
- promuovere giudizi, fatta eccezione per le denunce di nuova opera o danno temuto, le azioni possessorie o di sfratto, le azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Il tutore deve chiedere l'autorizzazione al Tribunale (art. 375 c.c.) per:

- alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- costituire un pegno o un'ipoteca;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Il Tribunale concede l'autorizzazione previo parere del giudice tutelare.



Al momento dell'apertura della tutela il minore può possedere del denaro o può acquisirlo successivamente, ad esempio perché gli viene riconosciuto un risarcimento o un'indennità o, ancora, perché il minore inizia a lavorare.

Il tutore deve provvedere a depositare le somme in un libretto di risparmio nominativo (il libretto deve essere a nome del minore, con deposito della firma del solo tutore) presso un ufficio postale o presso una banca. La scelta deve essere valutata alla luce delle condizioni economiche e della praticità della soluzione. Il libretto postale offre il vantaggio di poter prelevare/versare le somme presso lo stesso ufficio che eroga eventuali contributi a favore del minore, senza altri spostamenti.

In alcuni casi può essere preferita la soluzione del conto corrente. Oggi molte banche offrono conti a costi contenuti e facilmente gestibili e controllabili anche on line.

Per ogni versamento e soprattutto per ogni prelievo è bene che il tutore chieda che venga specificata la causale.

In alcuni casi il giudice può disporre che i benefici economici cui ha diritto il minore spettino alla famiglia affidataria. Il tutore, pertanto, una volta riscosse le somme, provvederà a consegnarle agli affidatari.

Se le disponibilità liquide sono cospicue, il giudice tutelare ordina in genere l'investimento in titoli di Stato (BOT, CCT) o in obbligazioni sicure. In questi casi l'apertura di un conto corrente è sempre richiesta dalle banche. Dell'avvenuto investimento è opportuno dare comunicazione al giudice, allegando la relativa documentazione, e tenerlo in seguito periodicamente informato del rendimento e dei costi dei titoli.

Oro e gioielli devono essere conservati in una cassetta di sicurezza.

Se il minore riceve un'eredità, il tutore deve valutare se accettarla oppure rinunciarvi. La legge prevede che, nell'interesse del minore, l'accettazione possa avvenire solo con beneficio di inventario per poter così accertare la consistenza dei crediti e dei debiti che costituiscono il patrimonio del defunto ed eventualmente rinunciare all'eredità.

In caso di accettazione, comunque, il minore risponde dei debiti solo entro il valore dell'eredità ricevuta poiché il suo patrimonio viene tenuto distinto dal patrimonio del defunto.

Per le modalità di accettazione o rinuncia e i successivi adempimenti, il tutore può chiedere



chiarimenti al giudice tutelare, che in ogni caso deve dare la propria autorizzazione (si veda in proposito il modulo d'appendice).

In caso di accettazione dell'eredità, bisognerà poi ricordarsi di presentare alle scadenze stabilite le relative dichiarazioni dei redditi e pagare le eventuali tasse.

Nelle tutele con patrimonio, il tutore deve tenere una regolare contabilità e presentare al giudice un rendiconto annuale (art. 380 c.c.) che riporti le entrate e le uscite con l'indicazione della spesa forfettaria per l'ordinaria amministrazione e la specificazione documentata delle spese straordinarie.

#### Riquadro 11

##### IL RENDICONTO FINALE (cfr. modulo c, in appendice)

Il tutore deve redigere e presentare un rendiconto annuale della gestione economica, secondo modalità che dipendono dal singolo Tribunale. In alcuni casi il tutore riceve una volta all'anno dalla cancelleria l'invito a compilare un modulo specifico e a presentarsi al giudice tutelare, in una determinata data, con tutta la documentazione: libretti, estratti conto, depositi, titoli, fatture, rette ospedaliere, ecc. Certi giudici non ritengono necessario che il tutore conservi scontrini e fatture degli acquisti fatti per il minore. Tuttavia può essere maggiormente cautelativo per il tutore conservarli almeno fino alla presentazione del rendiconto annuale.

Il tutore si troverà avvantaggiato nella redazione del rendiconto se durante l'anno avrà rispettato regole minime di tenuta della contabilità, annotando per ciascuna operazione eseguita nel corso dell'anno la data, la descrizione (ad esempio "acquisto libri scuola", "riscossione indennità", ecc.), l'entità della somma riscossa (in una colonna *entrate*) o spesa (in una colonna *uscite*).





# 47

Parte Prima

3. IL TUTORE LEGALE DEL MINORE DI ETÀ

## LA GRATUITÀ DELL'UFFICIO

**I**l codice civile è chiaro nello stabilire che l'ufficio di tutela legale dei minori è gratuito (art. 379 c.c.). Oggi in modo particolarmente forte si ispira a valori di gratuità, solidarietà e altruismo.

Tuttavia, nelle tutele con patrimonio consistente, il giudice tutelare può assegnare al tutore un'equa indennità, che tiene conto delle perdite subite dal tutore per dedicarsi alla tutela, se particolarmente impegnativa sotto il profilo della gestione patrimoniale. Tale indennità viene detratta dal patrimonio del minore.

Per le funzioni di cura della persona del minore che non hanno un immediato risvolto economico non è invece prevista nemmeno un'equa indennità.

## LE SPESE PER LA TUTELA

**L**e spese per il mantenimento e l'istruzione del minore non sono a carico del tutore, ma dei genitori, anche se privati della potestà; oppure vengono coperte dal patrimonio del minore. In mancanza, le spese competono alle persone indicate negli artt. 148 e 433 c.c. (i parenti prossimi) o, in ultima istanza, alle strutture pubbliche di assistenza.

Nella maggior parte delle tutele assunte dai volontari, le spese di mantenimento del minore sono sostenute dagli enti pubblici di assistenza (Comune o azienda sociosanitaria laddove vi sia la delega economica).

Il tutore comunque, per l'espletamento dei suoi compiti, si troverà a sostenere alcune piccole spese (ad esempio per qualche marca da bollo da apporre in atti ufficiali, per un certificato medico, il ritiro della cartella clinica, fotocopie, spostamenti, telefonate). Per tali spese è previsto un rimborso annuo forfettario a carico della Regione del Veneto che, su iniziativa del Pubblico tutore dei minori, con apposita dgr ha stabilito uno specifico stanziamento.



## Riquadro 12

### MODALITÀ PER IL RIMBORSO SPESE

La gestione amministrativa del fondo stanziato dalla giunta regionale del Veneto per il rimborso delle spese sostenute dai tutori volontari (dgr 2416 dell'8 agosto 2008) è affidata all'Osservatorio regionale sulle nuove generazioni e la famiglia, che lo assegna ai tutori nominati e che ne fanno richiesta, sulla base delle segnalazioni via via inviate dall'Ufficio del Pubblico tutore dei minori.

L'Ufficio del Pubblico tutore ha previsto la possibilità di un rimborso per tutela di euro 50. Per ragioni fiscali i rimborsi annui non potranno comunque superare i 100 euro all'anno per tutore, cifra oltre la quale non sarebbero più esenti tasse.

## ATTI VIETATI AL TUTORE E ATTI ANNULLABILI

**I**n generale, il tutore non può compiere atti in cui egli sia controparte del minore: per esempio non può acquistare beni di proprietà del minore o prendere in locazione un appartamento che gli appartiene, a meno che non vi sia un'autorizzazione del giudice tutelare. In questi casi infatti egli dovrebbe manifestare due distinte volontà, la sua e quella del minore, configurandosi così un evidente conflitto di interessi (art. 378 c.c.).

Qualsiasi atto compiuto nell'inosservanza delle norme riguardanti la tutela è annullabile (377 c.c.). In particolare, il tutore deve sempre richiedere al giudice le autorizzazioni previste dalla legge. Se il tutore agisce senza la necessaria autorizzazione del giudice, l'atto è annullabile, così come sono annullabili gli atti compiuti dal tutore in modo diverso da quanto previsto nell'autorizzazione regolarmente chiesta ed ottenuta.

Si parla di atti annullabili e non nulli poiché l'invalidità non scatta d'ufficio ma può essere



fatta valere solo dal tutore, dal minore o dai suoi eredi o aventi causa, entro cinque anni dal conseguimento della maggiore età del minore.

Di regola l'autorizzazione deve essere chiesta dal tutore prima della realizzazione dell'atto; tuttavia è possibile chiedere ed ottenere la convalida di un atto altrimenti annullabile.

Da ricordare che alcune decisioni importanti cui deve concorrere il tutore (ad esempio, la scelta della scuola da frequentare dopo l'obbligo scolastico, il trasferimento del minore in una comunità diversa da quella in cui si trova, il passaggio dalla comunità ad una famiglia affidataria o viceversa, etc.) richiedono una preventiva comunicazione al giudice tutelare per la relativa autorizzazione.

## LA RESPONSABILITÀ DEL TUTORE

**P**oiché la responsabilità penale è personale, il tutore può essere chiamato a rispondere per i reati da lui commessi a danno del minore ma non per quelli commessi dal minore. In tal caso, sarà il minore stesso a rispondere qualora, alla luce della vigente normativa, sia ritenuto imputabile (si veda la Scheda n°7).

Pertanto, la riflessione sulla responsabilità del tutore rileva solo sul piano civile.

Il tutore è civilmente responsabile nei confronti del minore e, se gli provoca un danno per abuso dei poteri o trascuratezza dei doveri, è tenuto al risarcimento (art. 382 c.c.).

Il tutore è responsabile non solo se c'è stato dolo, ossia intenzionalità, ma anche colpa, cioè se non ha agito con la diligenza del buon padre di famiglia. Spetta al tutore dimostrare che l'inadempimento dal quale è derivato il danno al minore è dipeso da una causa a lui non imputabile.

Naturalmente, la responsabilità del tutore è proporzionata al suo potere: quanto più ampio è l'intervento del giudice tutelare, tanto più ridotta sarà la responsabilità del tutore, che non risponde di eventuali danni dipesi da scelte sbagliate del giudice.

L'azione di responsabilità può essere esperita solo dopo che il tutore ha cessato le sue funzioni - perché rimosso o esonerato - o la tutela è stata chiusa.



In alcuni casi il tutore è civilmente responsabile dei danni arrecati a terzi dal minore, ma solo se il minore, al momento del fatto dannoso, era incapace di intendere e volere e si trovava sotto la sua custodia (*culpa in vigilando*). Il minore incapace, infatti, non risponde del danno causato, ma il giudice può imporgli di pagare un equo indennizzo (art. 2047, 2° comma, c.c.). Il tutore può comunque liberarsi dalla propria responsabilità se prova di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.).

Se invece il minore che cagiona il danno ha la capacità di intendere e volere (commette quindi un illecito), è tenuto a concorrere al risarcimento l'adulto che con lui convive (genitore o affidatario).

### Riquadro 13

#### LA COPERTURA ASSICURATIVA PER I TUTORI

La Regione del Veneto, su richiesta del Pubblico tutore dei minori, ha previsto una copertura assicurativa per i tutori legali dei minori di età, al fine di consentire loro di svolgere le funzioni connesse al loro ruolo con maggiore tranquillità, nella garanzia di non essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio nel caso di una loro responsabilità civile attinente all'esercizio della tutela.

Più specificatamente, la polizza copre i seguenti casi:

- infortuni subiti dal tutore "in itinere", ossia durante l'adempimento di un compito afferente alla tutela;
- responsabilità civile del tutore e del minore: copre danni (morte, lesioni, danneggiamenti) causati al minore e dal minore a terzi/cose/animali mentre si trova sotto la sorveglianza del tutore (*culpa in vigilando*);
- copertura delle spese legali del tutore: nel caso di azioni presentate contro di lui per asseriti danni al minore dovuti a errori nella gestione dell'incarico ovvero nei casi di necessità di promuovere un giudizio risarcitorio.



## DURATA E CHIUSURA DELLA TUTELA

**L**a durata della tutela varia da caso a caso. Alcune tutele possono durare pochi mesi, altre protrarsi per diversi anni. Dipende dalla tipologia della tutela e dall'età del minore.

Il solo caso in cui la durata della tutela è chiara fin dall'inizio è nell'affidamento preadottivo, che per legge è di un anno dall'emissione del decreto di affidamento da parte del Tribunale per i minorenni, anche se detto termine, nell'interesse del minore, può essere prorogato di un anno. Una volta perfezionata l'adozione, anche con il consenso del tutore, la potestà è assunta dai genitori adottivi.

In tutti gli altri casi, la tutela dura fino a quando il minore consegue la maggiore età, a meno che non intervenga uno dei fatti di seguito elencati:

- il riacquisto della potestà da parte dei genitori del minore;
- l'adozione del minore. Tranne il caso dei minori non riconosciuti alla nascita o di bambini molto piccoli e abbandonati, l'adozione di un minore può essere un percorso lungo e tra la verifica dello stato di abbandono, la dichiarazione di adottabilità e l'individuazione di una famiglia idonea con l'emissione del decreto di affido possono passare diversi anni, soprattutto se il bambino è già grandicello;
- il rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato o la sua fuga e conseguente irreperibilità;
- il matrimonio del minore ultrasedicenne con un adulto (caso di emancipazione, art. 390 c.c.);
- la morte del minore.

Si può verificare poi che, pur rimanendo aperta la tutela legale del minore, il tutore "in carica" termini le sue funzioni perché sostituito.

Questo si verifica in caso di:

- esonero del tutore, che può intervenire quando l'esercizio della tutela diventa per lui particolarmente gravoso (ad esempio per malattia o eccessiva distanza tra il domicilio del tutore e quello dell'assistito). L'esonero è disposto dal giudice sulla base di una formale richiesta dell'interessato e previa individuazione di un nuovo tutore che lo sostituisca (art. 383 c.c.);



- rimozione del tutore, che interviene per disposizione del giudice nell'interesse del minore quando il tutore si è comportato in modo negligente, ha abusato dei suoi poteri, si è dimostrato inetto o è diventato immeritevole dell'ufficio anche per azioni estranee alla tutela (art. 384 c.c.).

Perché il giudice possa dichiarare chiusa la tutela, il tutore deve inoltre compiere due atti conclusivi:

- la consegna degli eventuali beni del minore: al minore stesso se la tutela termina per conseguimento della maggiore età, ai genitori che hanno riacquisitato la potestà o ai genitori adottivi, al nuovo tutore che lo sostituisce;
- la presentazione, entro due mesi, del rendiconto finale al giudice, che deve poi approvarlo (art. 385 c.c.). Possono presentare osservazioni il protutore nonché lo stesso minore, una volta diventato maggiorenne o emancipato.



---

## CAPITOLO 4

# Principali soggetti della rete di tutela


---

### PREMESSA

Come già detto sopra, il volontario viene nominato tutore nel caso di minori seguiti dai servizi sociali e per i quali, dunque, viene attivata una rete di protezione composta da diversi soggetti, pubblici e privati.

Il tutore, dunque, svolge i suoi compiti avendo come principale interlocutore il servizio sociale di riferimento e coordinandosi con le altre risorse della rete. Benché il tutore sia l'esercente la potestà, infatti, non assolve a tutti i compiti normalmente in capo ai genitori, che sono di fatto condivisi da diversi soggetti.

Vi è, quindi, una situazione di complessità non semplificabile, un contesto ricco di soggetti che, nello spirito di una concreta collaborazione, devono occuparsi del minore adempiendo ognuno alle proprie responsabilità. Coesistono ruoli diversi, figure professionali e volontari, livelli istituzionali e operativi. Alcuni soggetti possono cambiare nel tempo, soprattutto nelle tutele più lunghe, per vicende professionali o personali e vengono quindi a modificarsi i riferimenti, le relazioni. In genere il tutore non cambia e può quindi rappresentare un punto fermo, una memoria storica del percorso di tutela. Mantenere viva e comunicativa questa rete può risultare non semplice e immediato, ma l'efficacia dell'intervento di protezione dipende per gran parte da questo. È quindi fondamentale che il tutore, appena nominato, dedichi un pò di tempo a costruire la mappa dei soggetti coinvolti, a stabilire dei contatti facendosi





conoscere, lasciando i propri riferimenti. Pur muovendosi sempre entro i confini delle proprie responsabilità, senza ingerenze o sostituzioni, con spirito collaborativo e atteggiamento discreto, è bene che il tutore sia una presenza viva e costante nel tempo, vigile e informata, e che si ponga in un atteggiamento attivo. Rispetto agli altri soggetti è, infatti, il solo che si occupa di quel minore per il quale è stato nominato in modo precipuo e che, quindi, può avere nella sua mente uno spazio dedicato, con ben presenti tempi, scadenze, priorità.

## IL MINORE

**P**er minore si intende la persona da 0 a 18 anni di età, secondo quanto stabilito sia dal nostro ordinamento che dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989. Questo vale anche per quei minori che provengono da paesi nei quali è stabilita un'età diversa (maggiore o inferiore) per l'ingresso nel mondo adulto.

Il termine minore evoca una condizione di inferiorità, che non corrisponde alla moderna concezione pedagogica. Tuttavia, per semplicità, viene qui utilizzato questo termine in luogo di dizioni più corrette quali minore di età, bambino, ragazzo, adolescente, fanciullo e viene anche eliminata la distinzione di genere che pure dovrebbe essere utilizzata.

Secondo la nostra legislazione, il minore non ha piena capacità di agire e deve quindi essere assistito da un rappresentante legale.


Il minore coinvolto in un percorso di protezione e di tutela deve essere sempre posto al centro dell'intero processo, deve esserne considerato il protagonista e, nei limiti della sua capacità di discernimento, deve essere messo nelle condizioni di parteciparvi attivamente. Il progetto costruito per il minore deve partire dal minore stesso, dalle sue esigenze e risorse, affinché gli interventi non solo siano rispondenti al suo interesse ma si configurino come effettivamente sostenibili e praticabili.

Un ascolto costante, attento e attuato con le dovute modalità è imprescindibile affinché i bisogni e l'opinione del minore capace di discernimento siano conosciuti e possano essere tenuti nella dovuta considerazione (art. 12, Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia).





Fig. 1 - Principali soggetti della rete di tutela



## LA RELAZIONE TRA IL TUTORE E IL MINORE

**N**on sempre il tutore, per esercitare le sue funzioni, deve entrare in rapporto con il minore. Anzi, è bene che valuti con il servizio di riferimento l'opportunità di instaurare una relazione diretta, alla luce dell'età del tutelato e delle sue caratteristiche personali, del suo vissuto precedente e del particolare momento che sta attraversando. Parallelamente, anche il tutore deve essere consapevole di quanto è disposto a "esporsi" personalmente, a investire in una relazione diretta con riferimento allo specifico contesto. Queste riflessioni sono finalizzate a valutare se vi siano effettivamente le condizioni perché la relazione tra il tutore e il minore possa configurarsi per quest'ultimo come una reale risorsa.



Ciò detto, va precisato che, pur essendo il tutore un soggetto ufficialmente investito dal giudice, svolge il suo compito non in qualità di professionista ma come volontario specificatamente “dedicato” a quel minore e si è potuto riscontrare dalle esperienze maturate che questo, nell’immaginario del minore, ha in genere un grande valore.

Qualora si ritenga non sussistano ragioni per escludere una relazione diretta, questa va comunque inizialmente accompagnata. Il tutore deve essere introdotto dal servizio o dal soggetto accogliente e deve essere presentato in modo adeguato: si può spaziare dalla presentazione più tecnica per l’adolescente, con le dovute attenzioni di linguaggio se straniero, alla presentazione più informale e “affettiva” per un bambino più piccolo: un amico, un nonno, un aiutante del giudice, ...

La relazione potrà poi essere costruita nel tempo e calibrata sulla situazione concreta, in termini più di disponibilità che di imposizione.

Riportiamo qui di seguito alcune considerazioni di base che hanno comunque un valore generale, pur non mancando nelle esperienze concrete le varie eccezioni.

Quando il tutelato è un minore in affido preadottivo, potrebbe essere opportuno ridurre al minimo i rapporti tra tutore e minore, perché si rischierebbe altrimenti di introdurre nella vita del minore una figura destinata a sparire nel giro di un anno. Inoltre la coppia adottiva potrebbe vivere questo rapporto come un’inutile ingerenza.

Se si tratta di un bambino molto piccolo che vive in comunità o presso una famiglia affidataria, può avere senso fargli visita, per constatare di persona dove vive e come si trova. In seguito, gli incontri potranno essere più rari (altra cosa è il rapporto con gli operatori o gli affidatari).

Se invece si tratta di un bambino già grandicello o, a maggior ragione, di un preadolescente o adolescente, che si trova in comunità o presso una famiglia affidataria, la relazione è in linea di massima possibile e potrà essere più o meno stretta e confidenziale, in base alla volontà e ai bisogni del minore. Un adolescente che vive in una comunità, può trovare utile e piacevole la visita di una persona che si occupa di lui volontariamente, lo ascolta e si interessa a lui, gli conserva uno spazio nella propria mente, interessandosi di come va a scuola, ricordandosi di fargli gli auguri di compleanno, dandogli dei consigli.



In alcuni casi (pensiamo ad esempio ad un adolescente con disturbi della condotta) i colloqui con il tutore possono essere vissuti dal minore come momenti di incontro con una “autorità buona” che lo aiutano a rafforzare le funzioni di autocontrollo e regolazione.

Nel caso dei minori stranieri non accompagnati, la relazione con il tutore diventa sostanzialmente imprescindibile. Questi ragazzi hanno esigenze particolari: hanno in genere un progetto di vita concreto, esperienze importanti di autonomia e responsabilità familiari. Cercano aiuto per orientarsi nel territorio e costruirsi un futuro e il tutore rappresenta una risorsa concreta, un punto forte di riferimento che apprezzano e cercano. In tali casi, il tutore può avere anche un forte ruolo ed è perciò importante che conosca bene e in maniera diretta le risorse, le qualità e i bisogni del suo tutelato, affinché la tutela possa essere una reale opportunità e non un ostacolo, un inutile parcheggio.

Anche quando questi ragazzi non arrivano in Italia con un progetto migratorio di tipo economico ma sono piuttosto dei rifugiati per motivi umanitari o delle vittime di tratta, il tutore rappresenta un contributo fondamentale per aiutarli a trovare la loro strada, anche in considerazione del fatto che la spesso vicina maggiore età impone di procedere concretamente e velocemente.

## L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Come già anticipato, i due principali soggetti giudiziari che rilevano nella tutela legale sono il giudice tutelare e il Tribunale per i minorenni. Il Tribunale ordinario ha compiti marginali e raramente il tutore si trova a dover interagire con tale soggetto.

### Il giudice tutelare

Dal 1999, a seguito della riforma istitutiva del cosiddetto giudice unico, il ruolo del giudice tutelare è ricoperto da un giudice del Tribunale ordinario (art. 344, 1° comma c.c.) che lo somma, in genere, ad altri compiti che assolve come magistrato.

Il principale compito del giudice tutelare è quello di sovrintendere alle tutele (oggi soprat-



tutto amministrazioni di sostegno) e alle curatele. Le tutele dei minori rappresentano una piccola percentuale rispetto al numero generale dei casi trattati.

Con specifico riferimento alla tutela legale dei minori d'età, il giudice tutelare ha ampie funzioni direttive, consultive, deliberative e di controllo sull'azione dei tutori.

Più nello specifico:

- apre la tutela nei casi previsti dalla legge;
- nomina i tutori ed eventuali protutori, rivolgendosi, quando lo ritiene opportuno, all'Ufficio del Pubblico tutore dei minori per richiedere l'indicazione di volontari disponibili all'assunzione dell'incarico di tutore;
- dispone il giuramento per i tutori e li convoca a tal fine;
- sovrintende alle tutele. Nel registro delle tutele istituito presso il giudice tutelare, il cancelliere iscrive l'apertura e la chiusura delle tutele e gli altri atti principali ad esse collegati;
- autorizza i tutori a compiere gli atti per i quali sono necessari la sua valutazione e il suo consenso;
- adotta i provvedimenti urgenti per la persona o il patrimonio del minore prima che il tutore nominato abbia effettivamente assunto pienamente le proprie funzioni (art. 361 c.c.);
- convoca il tutore, il protutore e il curatore per chiedere informazioni, chiarimenti e dare istruzioni;
- espleta le sue funzioni consultive, direttive o deliberative, anche sulla base alle richieste e segnalazioni del tutore;
- delibera, su proposta del tutore, sull'utilizzo dell'eventuale patrimonio del minore, compresa la definizione della spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione;
- dispone l'audizione del minore quando previsto dalla legge o se lo ritiene opportuno;
- decide sull'eventuale richiesta di esonero del tutore o sulla sua rimozione.

### **Il Tribunale per i minorenni**

È il principale organo giudiziario di tutela dei minori. Organo specializzato della giustizia ordinaria, è istituito presso la Corte d'appello (le rispettive circoscrizioni territoriali coincidono e per lo più corrispondono al territorio regionale).



Ha competenza per le questioni civili ed amministrative relative al minore di 18 anni, nonché per i reati da lui commessi.

Ha una composizione mista: è formato da un magistrato di Corte d'appello che lo presiede, da un magistrato di Tribunale e da due esperti, un uomo e una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge (giudici onorari).

Con specifico riferimento alla tutela legale dei minori, il Tribunale per i minorenni svolge le seguenti funzioni:

- nomina il tutore o il curatore speciale nei procedimenti di adozione e può nominare il curatore speciale nei procedimenti *de potestate*, ovvero nei procedimenti che si occupano di valutare la potestà genitoriale;
- decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice tutelare, esclusi quelli di contenuto patrimoniale.

Sui reclami presentati contro i provvedimenti del Tribunale per i minorenni decide la sezione per i minorenni della Corte d'appello.

### **La Procura presso il Tribunale per i minorenni**

La Procura è l'Ufficio del pubblico ministero minorile, e si configura come organismo diverso e distinto dal Tribunale per i minorenni.

Al Procuratore minorile compete:

- esercitare l'azione penale nei confronti dei minorenni imputati di reato;
- richiedere al Tribunale i provvedimenti civili a protezione dei minori tramite la presentazione di formali ricorsi.

Il pubblico ministero è un magistrato, ma non è un giudice, nel senso che non svolge funzioni giudicanti. La sua posizione è quella di parte pubblica e qualificata: può, quindi, chiedere provvedimenti al Tribunale e proporre impugnazione alla Corte d'appello se le sue richieste non sono state accolte (così come possono farlo i soggetti nei cui confronti è preso il provvedimento, ad esempio i genitori dei minori).

Nei procedimenti civili minorili, anche se azionati da un privato, il pubblico ministero deve sempre intervenire ed è richiesto il suo parere.



### Il Tribunale ordinario

Rispetto alle tutele legali di minori di età, il Tribunale ordinario:

- autorizza il tutore a compiere gli atti di contenuto patrimoniale più rilevanti (trasferimento di proprietà, la costituzione di un'ipoteca,...). Su eventuali reclami contro tali autorizzazioni, decide la Corte d'appello ordinaria;
- decide sui reclami presentati contro autorizzazioni di contenuto patrimoniale concesse dal giudice tutelare;
- è competente a disporre il trasferimento della tutela in altro circondario (art. 343, 2° comma, c.c.)

## IL RAPPORTO TRA IL TUTORE E L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

**P**er tutta la durata della tutela tra il tutore e l'autorità giudiziaria permane un rapporto continuativo che, in alcuni casi, è scandito da atti o scadenze formali e ufficiali, in altri è determinato da specifiche esigenze dell'una o dell'altra parte. Nella prima ipotesi rientrano la nomina, il giuramento, la presentazione di istanze autorizzative, il parere del tutore all'adozione, la presentazione di relazioni e rendiconti periodici. Ma il giudice che sovrintende alla tutela è anche deputato a dirimere eventuali conflitti o a dare indicazioni o consulenze su specifiche questioni.

Quando il tutore è stato nominato dal Tribunale per i minorenni, benché spetti al giudice tutelare aprire la tutela e sovrintendervi, è buona regola inviare le relazioni ad entrambi i giudici di riferimento.

Il tutore ha titolo per chiedere la visione del fascicolo concernente il minore e di far copia della documentazione contenuta.

All'autorità giudiziaria compete la notifica al tutore delle eventuali sentenze o decreti e la comunicazione ufficiale delle udienze.



In alcuni specifici casi il Tribunale per i minorenni richiede espressamente al tutore relazioni e pareri (ad esempio il parere allo scadere dell'anno di affidamento preadottivo ai fini della sentenza di adozione), stabilendo le rispettive scadenze.

La relazione all'autorità giudiziaria dovrebbe contenere le seguenti informazioni e indicazioni:

- destinatario: è sufficiente indirizzare in generale al “giudice tutelare” o al “Tribunale per i minorenni” senza specificare il nome ed il cognome del giudice già conosciuto, perché i giudici spesso delegano altri colleghi a svolgere le proprie funzioni;
- l'oggetto: minore xxx xxx, nato a ... il ...; numero della tutela nel registro delle tutele del Tribunale: questi dati sono molto importanti perché permettono l'identificazione del fascicolo e del giudice di riferimento;
- il luogo dove si trova il minore e da quando: ad esempio si trova presso la comunità xxx di via xx a xxx dal giorno xx.xx.xx;
- le condizioni di salute fisica e psicologica del minore, con riferimento ai soggetti contattati e alla documentazione raccolta (ad esempio: colloquio con il pediatra, relazione dello psicologo; incontro con gli affidatari,...)
- eventuali notizie sulla famiglia di origine nel caso la situazione complessiva sia in evoluzione (ad esempio se è in attesa dei risultati di una C.T.U. sui genitori; sussistenza o meno di rapporti tra il minore e i genitori e impatto sul minore,...)
- presentazione del progetto per il minore nei suoi tratti fondamentali e delle attività (scuola, extrascuola, accesso al lavoro,...);
- situazione economica: se possiede beni e quali; se percepisce un'indennità periodica o uno stipendio e a quanto ammonta; rendicontazione delle eventuali spese sostenute e relative giustificazioni;
- azioni e iniziative del tutore per rendere conto delle modalità di gestione della tutela e delle principali decisioni adottate;
- riportare sempre l'indirizzo del tutore, completo di numeri telefonici.





## IL SERVIZIO TITOLARE DEL CASO

**L**e politiche sociosanitarie a favore delle famiglie e dei loro componenti più piccoli sono garantite da un sistema di servizi che opera in modo diffuso nel territorio regionale per realizzare gli obiettivi di promozione dei diritti e di tutela dell'infanzia previsti dai riferimenti legislativi nazionali e regionali.

### Riquadro 15

#### LA DELEGA

La responsabilità istituzionale in materia di protezione e tutela dell'infanzia spetta al Comune ma in Veneto si è attuata da tempo una strategia di integrazione dei servizi sociosanitari, sia per favorire una maggiore uniformità degli interventi, sia per poter disporre di maggiori e più specifiche risorse tecnico-professionali, soprattutto nel caso di Comuni molto piccoli.

Molti Comuni hanno così delegato alle aziende sociosanitarie le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, nonché la gestione dei servizi sociali. La delega può riguardare le sole funzioni tecnico-professionali di valutazione e presa in carico o comprendere anche le funzioni di gestione amministrativa. Nel territorio regionale la situazione è molto diversificata ed è bene quindi che il tutore la verifichi nello specifico ambito di riferimento, al fine di individuare correttamente i servizi interlocutori.

Dal momento della comunicazione di una situazione di pregiudizio o di rischio di pregiudizio riguardante un minore, proveniente dal Tribunale per i minorenni, dal giudice tutelare, dagli enti che ne hanno competenza o da privati cittadini, i servizi sociali attuano una presa in carico del minore stesso. Ai servizi compete la lettura dei bisogni del minore, l'individuazione delle diverse risorse da attivare, la progettazione degli interventi da realizzare, in coinvolgimento con il minore e, quando possibile, con la sua famiglia (progetto quadro).





## Riquadro 16

### IL PROGETTO QUADRO E IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – PEI

*(dalle Linee Guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari del Veneto)*

Il progetto quadro è l'insieme degli interventi sociali, sanitari ed educativi stabiliti per promuovere il benessere del minore e rimuovere la situazione di rischio di pregiudizio o di pregiudizio in cui si trova. Gli interventi sono rivolti sia al minore che alla sua famiglia e ai suoi ambiti di vita quotidiana.

Se il progetto quadro prevede l'inserimento del minore in comunità o l'affidamento familiare, deve comprendere anche un progetto educativo individualizzato (pei).

Il pei rappresenta la declinazione degli obiettivi generali fissati nel progetto quadro, in base alle esigenze e alle caratteristiche del singolo bambino o ragazzo inserito in una comunità tutelare o in affidamento familiare.

Nel pei sono precisati: a) l'operatore responsabile della sua attuazione; b) gli obiettivi fattibili di medio e lungo termine; c) la definizione degli interventi e delle loro modalità di attuazione, specificando i soggetti ai quali compete la loro attuazione e gli ambienti da coinvolgere; d) le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il minore d'età e la sua famiglia e a mantenere le relazioni, se opportuno, tra questi e il suo eventuale tutore; e) il lavoro di rete con le altre istituzioni che collaborano al raggiungimento degli obiettivi; f) la definizione dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi ed al raggiungimento degli obiettivi; g) l'attività di monitoraggio; h) le fasi di conclusione del progetto, stabilite in modo condiviso dai diversi soggetti coinvolti.

Il pei è redatto dal responsabile della comunità di accoglienza, in collaborazione con il servizio titolare del caso o dal casf in collaborazione con gli affidatari.

Il progetto dovrà creare le premesse materiali, sociali e psicologiche per avviare un percorso riparativo individuale e familiare che favorisca l'adeguata ripresa del processo evolutivo del minore, riducendo i rischi di uno sviluppo patologico. In alcuni casi il progetto dovrà garantire al minore un contesto familiare nuovo, interrompendo i rapporti con la famiglia



di origine. Infine, soprattutto con i minori adolescenti e in particolare con i minori stranieri non accompagnati, il progetto sarà orientato alla costruzione delle condizioni per una progressiva acquisizione di autonomia da parte del minore in vista del raggiungimento della maggiore età.

Oltre al servizio titolare del caso, possono essere coinvolti nel progetto altri servizi specialistici ( ad esempio la neuropsichiatria, il sert, ...).

Durante tutto il percorso per realizzare il progetto personalizzato, gli operatori dei servizi lavorano “in rete” con i diversi soggetti che, a vario titolo, si occupano di quel minore, compreso il tutore che lo rappresenta legalmente.

#### Riquadro 17

#### L'UNITÀ VALUTATIVA MULTIDIMENSIONALE DISTRETTUALE (UVMD)

Lo strumento operativo per la realizzazione dell'integrazione sociosanitaria e il coordinamento istituzionale a livello distrettuale è l'unità valutativa multidimensionale distrettuale, che raccoglie i vari soggetti coinvolti nella protezione di un minore

In sede di uvmd viene dunque spesso effettuata una valutazione multiprofessionale e multidimensionale del caso e vengono progettati gli interventi. L'uvmd “ha il compito di verificare le varie fasi del progetto, raccordare il sistema dei servizi e della rete formale e informale; dà impulso, stimola e monitora gli interventi e, in ultima analisi, attua e concretizza la presa in carico per la realizzazione del progetto individuale” (dgr 4588/07).

Il tutore è tra i soggetti legittimati ad attivare l'uvmd e può essere invitato a partecipare, qualora ritenuto opportuno o necessario.



## IL RAPPORTO TRA IL TUTORE IL SERVIZIO TITOLARE

**I**l principale riferimento per il tutore è il servizio titolare del caso. Necessariamente tra tutore e servizio deve essere stabilito fin da subito un rapporto di collaborazione, al fine di evitare interventi divergenti o semplicemente non coordinati e concordati.

È pertanto opportuno che il tutore, appena assunta la tutela, contatti il servizio o, più precisamente, l'operatore responsabile del caso e richieda un incontro per una reciproca conoscenza personale e una presentazione della situazione.

Se il servizio ha già definito il progetto quadro per il minore, lo illustrerà al tutore che potrà esprimere pareri e suggerimenti.

Il tutore dovrà monitorare nel tempo l'attuazione del progetto, proponendo le modifiche che ritiene opportune alla luce dell'evolversi della situazione, rilevando eventuali carenze e incongruenze e sollecitando l'intervento di fronte a possibili empassse o ritardi. In sostanza deve attuare una supervisione discreta, praticando una vigilanza indiretta, non giudicante e censoria, ma di garanzia.

Pur nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, tutore e servizio devono collaborare attivamente, mantenendo i contatti (incontri periodici, telefonate, mail), soprattutto nei momenti salienti del progetto.

Il tutore non ha diritto di accedere a tutta la documentazione o di avere copia integrale delle relazioni predisposte per l'autorità giudiziaria, ma può chiedere al servizio l'invio di periodici aggiornamenti scritti.

Nel caso il tutore non concordi con le valutazioni e decisioni del servizio e non vi siano possibilità di mediazione o rilevi gravi negligenze o ritardi negli interventi senza che solleciti e richiami producano esiti positivi, deve segnalarlo al giudice tutelare o al Tribunale per i minorenni, se nominato da questo. Prima di chiamare in causa il giudice però è opportuno valutare la situazione con il referente territoriale e/o chiedere una consulenza all'Ufficio del Pubblico tutore.



### Riquadro 18

#### LE PRESCRIZIONI DEL GIUDICE AL TUTORE

Il codice civile prevede che il giudice dia al tutore, anche sulla base delle proposte da lui avanzate, alcune iniziali prescrizioni inerenti aspetti fondamentali della tutela, quali il luogo dove il minore deve essere allevato, il suo avviamento agli studi o al lavoro, la spesa annua per il mantenimento e l'istruzione (art. 371, punto 1 c.c.). Sono le decisioni sulle quali si fonda il progetto iniziale della tutela, che può essere successivamente specificato e modificato, dal momento che il giudice può "in qualunque momento convocare il tutore allo scopo di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore" (art. 44 disp. att. c.c.), istruzioni che poi sarà compito del tutore eseguire.

Nelle tutele riguardanti i minori collocati al di fuori della loro famiglia di origine e seguiti dai servizi, la responsabilità dell'elaborazione e della realizzazione del progetto per il minore compete al servizio titolare che assume, dunque, le decisioni fondanti sul collocamento e definisce il progetto individualizzato di accoglienza con la famiglia affidataria o la comunità (pei); al tutore rimane comunque il potere di proposta che esercita però principalmente nei confronti del servizio di riferimento.

#### LA STRUTTURA TUTELARE

**P**er "struttura tutelare" si intende un servizio del territorio che ospita minori che non possono vivere nella loro famiglia (o che non ce l'hanno) o in una famiglia affidataria. Per poter operare, la struttura tutelare deve essere autorizzata ed accreditata dal Comune in cui ha sede in base ai requisiti stabiliti dalla Regione del Veneto (legge regionale n. 22/2002, dgr 84/2007). Al Comune spetta inoltre il compito di vigilare sulle sue attività.



La struttura garantisce al minore cura, assistenza, protezione ed educazione.

Il responsabile legale è tenuto inoltre ad esercitare i poteri tutelari sul minore accolto finché non viene nominato il tutore e ha l'obbligo di promuovere tale nomina entro trenta giorni dall'accoglienza del minore. La rappresentanza del minore può essere solo temporanea poiché, alla luce della recente modifica della legge n. 184/1983 introdotta dalla legge n. 49/2001 (art. 3), i legali rappresentanti di una struttura tutelare, così come gli operatori che vi lavorano e persino quanti vi operano gratuitamente non possono essere nominati tutori dei minori ospitati.

#### Riquadro 19

#### TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE TUTELARI ACCREDITATE IN VENETO

Le strutture tutelari possono essere di diverso tipo. La normativa regionale ne dà la seguente classificazione (dgr n. 84/2007, Allegato A):

- **Comunità educativa per minori** – È un servizio educativo-assistenziale che accoglie temporaneamente il minore quando la sua famiglia è impossibilitata o incapace di assolvere ai propri compiti. Ha una forte caratterizzazione domestica, sia per i locali che per le modalità di gestione del servizio. Può ospitare fino a un massimo di otto minori.
- **Comunità educativa per minori con pronta accoglienza** – Si tratta di comunità educative che riservano al massimo due posti per minori che vengono accolti in comunità in situazioni di emergenza e vi rimangono per un tempo limitato, necessario all'individuazione della struttura più idonea.
- **Comunità educativa diurna per minori/adolescenti** – Sono le comunità educative che accolgono i minori solo durante il giorno e che, oltre ad avere finalità educative e assistenziali, sono impegnate in progetti di integrazione del minore nel territorio e con la sua famiglia. Possono accogliere fino a un massimo di dieci minori.



- **Comunità educativo-riabilitativa per preadolescenti/adolescenti** – È un servizio educativo, terapeutico e riabilitativo con il compito di accogliere il minore o l'adolescente che si trova in evidente disagio psicosociale e/o con gravi disturbi di comportamento. Ha finalità educative, terapeutiche e riabilitative, volte al recupero psicosociale del minore. Può ospitare fino a un numero massimo di dodici minori.
- **Comunità educativa mamma-bambino** – Accoglie gestanti e/o madri con figli in difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali. Ha finalità assistenziali ed educative volte alla preparazione alla maternità e alla relazione con il figlio, al sostegno dell'autonomia personale e alla capacità genitoriale. Può accogliere al massimo sei mamme con i figli, con eventualmente altri due posti di pronta accoglienza.
- **Comunità familiare** – È un servizio educativo-assistenziale che accoglie temporaneamente persone con una famiglia di origine impossibilitata o incapace di assolvere ai propri compiti. Si caratterizza per la presenza effettiva e permanente di una famiglia o di due adulti di riferimento (preferibilmente un uomo e una donna) che risiedono nella struttura e svolgono funzioni genitoriali. Può ospitare al massimo sei persone.
- **Servizi residenziali per madri tossicodipendenti e/o alcolodipendenti con figli** – Ha finalità di accoglienza, trattamento terapeutico e reinserimento sociolavorativo. Possono accogliere al massimo trenta utenti.

## IL RAPPORTO TRA IL TUTORE E LA STRUTTURA TUTELARE

**T**ra le prime azioni della tutela, volte principalmente a costruire una conoscenza della rete e della situazione del minore, vi è anche il contatto con la struttura tutelare, che, a seconda dei casi, può essere organizzato dal servizio o dal tutore stesso, previa comunque comunicazione all'operatore sociale.

È bene che il tutore mantenga rapporti costanti e periodici (tramite telefonate e incontri) an-



che con la comunità, che rappresenta il concreto ambiente di vita del minore. Gli operatori della comunità conoscono la quotidianità del minore e possono tenere informato il tutore sul suo inserimento e sui suoi rapporti con gli altri ragazzi, sulle attività giornaliere, lo sviluppo della specifica progettualità messa a punto per lui e indicata nel pei, che deve essere portato a conoscenza del tutore e sul quale il tutore può esprimere parere e proposte.

Il rapporto con la struttura è necessario anche per il coordinamento degli interventi e il confronto sulle scelte da compiere, tenendo presente che alla comunità competono quelle ordinarie, mentre il tutore deve essere interpellato per le cosiddette scelte straordinarie, che richiedono la sua formale approvazione e assunzione di responsabilità. Si tratta ad esempio di scelte rilevanti in campo sanitario come il consenso ad un intervento o terapia rilevante, il ritiro della cartella clinica, la richiesta di visite specialistiche o di vaccinazioni. Si precisa, a tal riguardo, che i genitori dichiarati sospesi dalla potestà mantengono il diritto ad essere informati e consultati in relazione alle decisioni, in ambito sanitario, che dovessero essere prese nei confronti dei minori; mentre i genitori dichiarati decaduti dalla potestà perdono il diritto a ricevere informazioni, a decidere o a dare consensi.

Nei rapporti con la scuola, competono al tutore l'iscrizione e il ritiro scolastico, la richiesta dell'insegnamento della religione cattolica, il consenso per viaggi all'estero.

È sempre il tutore che richiede il rilascio dei documenti ufficiali come codice fiscale, permesso di soggiorno, carta d'identità, passaporto.

Altri atti, meno rilevanti e ufficiali per i quali in genere è chiesta l'autorizzazione dell'esercente la potestà, possono essere oggetto di una delega scritta, come nel caso delle giustificazioni per le assenze scolastiche, la presa visione delle comunicazioni scuola-famiglia, l'autorizzazione a gite giornaliere, l'autorizzazione a esami di routine o a terapie non invasive.

Nel caso il tutore rilevi disagi nel minore legati all'inserimento in una specifica struttura o difficoltà ad aderire e partecipare al progetto per lui stabilito, sarà suo compito attivarsi, parlandone innanzitutto con gli operatori e il responsabile della comunità e, se necessario, con il servizio di riferimento, responsabile della scelta del collocamento del minore.

Le gravi disfunzioni o inadeguatezze della struttura, riguardanti l'organizzazione, il servizio prestato o i locali possono essere segnalate all'Ufficio del Pubblico tutore dei minori, cui compete la vigilanza sui minori collocati fuori dalla famiglia.



## LA FAMIGLIA AFFIDATARIA

**L**a famiglia affidataria è una famiglia, preferibilmente con figli minori, che si rende disponibile ad accogliere un minore temporaneamente privo della famiglia d'origine, all'interno di un progetto concordato con i servizi del territorio.

Può essere affidataria anche una persona singola se maggiore di età, con una posizione socioeconomica indipendente e se in grado di prendersi cura e di educare un minore di età. La famiglia affidataria deve garantire al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Gli affidatari devono sostenere un percorso di formazione e selezione predisposto e curato dal centro territoriale per l'affido e la solidarietà familiare, che fornisce anche il sostegno per tutta la durata dell'affido.

### Riquadro 20

#### IL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE - CASF

(da "Linee guida per i servizi sociali e sociosanitari. L'affido familiare in Veneto", paragrafo 2.6).

Il casf è un servizio sovra-distrettuale, presso il quale operano professionisti dei servizi (psicologi, assistenti sociali, educatori) che si occupano in maniera specifica, specializzata, stabile e strutturata di affido familiare e, in particolare:

- della promozione della cultura dell'affido familiare;
- della formazione, valutazione e conoscenza degli affidatari;
- dell'abbinamento minore/affidatari, in collaborazione con il servizio titolare del caso;
- del sostegno agli affidatari: dall'elaborazione del pei alla sua implementazione.





Nel caso dell'affido, l'allontanamento del bambino dalla sua famiglia è temporaneo (per legge non dovrebbe superare i due anni) ed è finalizzato a raggiungere il ripristino di una situazione che consenta il ritorno del minore nel suo nucleo di origine. Pertanto, i rapporti tra minore e famiglia di origine non vengono affatto interrotti ma sono mantenuti e favoriti sia dal servizio che dalla famiglia affidataria.

Ci sono varie forme di affido secondo le necessità e le caratteristiche dei minori di età e delle famiglie in difficoltà; negli ultimi anni si sono sviluppate forme di accoglienza anche di ragazze e ragazzi stranieri non accompagnati da parte di famiglie italiane e, più raramente, di famiglie straniere.

Se l'affido è di tipo consensuale, il consenso deve essere dato dal tutore.

È opportuno ricordare che gli affidatari non possono essere nominati tutori del minore che accolgono, nel rispetto di una distinzione dei ruoli e delle responsabilità che garantisce una maggior tutela dell'interesse del minore.

## RAPPORTI CON LA FAMIGLIA AFFIDATARIA

**È** opportuno che il tutore conosca personalmente gli affidatari all'inizio della tutela, possibilmente in un incontro organizzato dal casf. Gli affidatari sono tenuti a relazionarsi e a mantenere i contatti con il tutore.

In genere, rispetto ad un inserimento in comunità, la presenza del tutore è comunque più contenuta, trovandosi di fatto il minore in un contesto più intimo, familiare e caratterizzato da relazioni affettive. È bene quindi che il tutore rimanga più ai margini, collaborando e svolgendo una funzione di aiuto quando richiesto esplicitamente.

La suddivisione delle responsabilità ricalca quella prevista per la comunità. In linea di massima, la famiglia affidataria si occupa della gestione della quotidianità e dell'ordinarietà. Rispetto alla scuola, gestisce i rapporti con gli insegnanti e le normali comunicazioni scuola-famiglia, mentre spettano al tutore l'iscrizione o il ritiro dalla scuola, la firma della pagella, la domanda di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, l'autorizzazione a gite all'estero. La valutazione e le scelte relative al percorso di studio e formazione rientrano,



invece, nel pei anche se il tutore deve comunque essere sentito.

Sul piano sanitario, il tutore è coinvolto nelle situazioni che rilevano maggiormente sotto il profilo della responsabilità legale: autorizzazioni a interventi chirurgici programmati, a indagini diagnostiche invasive, a somministrazione di terapie debilitanti o con elevato margine di rischio, e richieste di vaccinazione. Compete al tutore il ritiro della cartella clinica.

Per ragioni di opportunità il tutore può delegare per iscritto alcune funzioni alla famiglia affidataria.

Al tutore deve essere presentato il pei e, anche se non partecipa alla sua stesura, può discuterlo dando pareri o suggerimenti sulla base della sua personale conoscenza della situazione e del minore. Il tutore vigila sull'attuazione del pei e sul rispetto dei tempi stabiliti e può partecipare agli incontri periodici di verifica e di monitoraggio con il servizio titolare, il casf e la famiglia affidataria.

### LA FAMIGLIA PRE-ADOTTIVA

**È** una famiglia che, espletato il percorso previsto, ha ottenuto l'idoneità all'adozione e alla quale il Tribunale per i minorenni ha affidato, con apposito decreto, un minore dichiarato adottabile, a seguito di una specifica valutazione finalizzata al migliore abbinamento.

Quando l'affidamento preadottivo, normalmente della durata di un anno, ha esito positivo, il Tribunale dichiara con sentenza l'adozione del minore, con la conseguente acquisizione della potestà genitoriale da parte della coppia e la chiusura della tutela legale.

I bambini dichiarati adottabili possono avere un'età e quindi una storia personale molto diverse. Quelli non riconosciuti alla nascita vengono subito dichiarati adottabili e l'inserimento in una famiglia adottiva è quasi immediato. Negli altri casi, il percorso può essere molto più lungo e sofferto.

Si ricorda che l'affidamento preadottivo e la tutela legale hanno luogo solo nel caso di adozione nazionale, per la quale è previsto un percorso diverso e distinto da quello dell'adozione internazionale.



## Riquadro 21

### UN PERCORSO CONDIVISO A TUTELA DEI MINORI NON RICONOSCIUTI ALLA NASCITA

Al fine di contenere il più possibile i tempi di permanenza in ospedale del minore non riconosciuto alla nascita, il Pubblico tutore dei minori del Veneto ha promosso la definizione di un percorso condiviso che, pur tenendo conto dei vincoli di legge, propone delle prassi operative volte a velocizzare i vari passaggi che portano alla dichiarazione di adottabilità del bambino e al suo affidamento alla famiglia adottiva prescelta.

Il percorso, condiviso con il Tribunale per i minorenni, coinvolge la Procura minorile e i giudici tutelari del Veneto con le rispettive cancellerie, nonché le strutture ospedaliere della Regione, con particolare riferimento ai reparti di ostetricia, ginecologia e pediatria.

Questi i passaggi principali:

- quando nasce un bambino i cui genitori hanno dichiarato di non voler procedere al suo riconoscimento, le strutture ospedaliere possono preallertare la Procura minorile e l'Ufficio del Pubblico tutore dei minori. L'avviso consente di avviare informalmente le prime procedure (preparazione del ricorso al Tribunale per i minorenni per la dichiarazione dello stato di adottabilità e ricerca del tutore legale);
- trascorsi i 10 giorni previsti dalla legge per il riconoscimento, l'ospedale formalizza la segnalazione alla Procura, che presenta il ricorso;
- la sentenza di adottabilità pronunciata dal Tribunale per i minorenni con la nomina del tutore segnalato viene notificata via fax al Pubblico ministero e al tutore, che rinunciano subito ai termini per l'impugnazione (30 giorni). La notifica al tutore avviene presso il giudice tutelare o presso l'Ufficio del Pubblico tutore dei minori, che avvia i contatti per informare il tutore affinché prenda visione della sentenza e per fissare il giuramento presso il giudice tutelare nel più breve tempo possibile;
- nel frattempo il Tribunale individua la famiglia alla quale affidare il minore ed emette il decreto di affidamento.

Una volta giurato, il tutore può firmare le dimissioni del bambino dall'ospedale, ritirare la cartella clinica e consegnare formalmente il bimbo alla coppia affidataria.



## IL RAPPORTO TRA IL TUTORE E LA FAMIGLIA PRE-ADOTTIVA

I coniugi pre-adottivi, che hanno già affrontato un percorso di preparazione all'adozione, diventeranno adottivi entro il breve periodo di un anno. La relazione tra la coppia ed il minore è seguita dagli operatori del servizio sociale di riferimento (équipe adozioni del luogo di residenza delle coppie), che periodicamente riferiscono al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'affido.

In questo specifico caso, è bene che il tutore assuma un ruolo marginale, che si muova dietro le quinte, senza ingerenze o assidue presenze in una situazione delicata come è quella che contraddistingue la costruzione di una nuova famiglia. Questo, ovviamente, vale soprattutto per le situazioni che in genere non presentano significative difficoltà come gli affidamenti di neonati.

Può essere sufficiente un incontro iniziale di presentazione che, nel caso degli affidamenti di neonati, può coincidere con il momento delle dimissioni del bambino dall'ospedale. Successivamente i contatti potranno essere telefonici o in occasione di specifiche esigenze.

Se si tratta di un minore più grandicello, il tutore può avere un ruolo un pò più attivo, ma dovrà comunque controllare la sua presenza, limitandosi a verificare che tutto vada bene.

Ovviamente sarà coinvolto dalla coppia per interventi sanitari rilevanti e per la richiesta delle vaccinazioni, per l'iscrizione scolastica, viaggi all'estero, per le domande di documentazione ufficiale.

Le esperienze dimostrano che se il tutore si pone in termini collaborativi e discreti può essere una risorsa molto importante per la famiglia.

Il tutore può inoltre tenersi aggiornato sulla situazione attraverso i periodici contatti con il servizio titolare e la presa visione delle relazioni scritte inviategli. Avrà così sufficienti informazioni per formarsi un'opinione finalizzata a dare il proprio parere definitivo sull'adozione, richiesto dal Tribunale per i minorenni al termine dell'anno di affido preadottivo e necessario per decretare l'adozione.

Qualora il tutore riscontrasse significative difficoltà, è bene che discuta le proprie perplessità innanzitutto con il servizio di riferimento per un chiarimento della situazione e, in seconda istanza, con il referente territoriale e/o l'Ufficio del Pubblico tutore dei minori.



## LA FAMIGLIA DI ORIGINE DEL MINORE

**L**a famiglia di origine del minore può trovarsi in una posizione giuridica molto diversa a seconda della causa di apertura della tutela.

Può essere una famiglia dalla quale il minore è stato temporaneamente allontanato e i cui genitori sono stati dichiarati sospesi o decaduti dalla potestà; oppure può essere una famiglia con la quale è stato interrotto qualsiasi rapporto poiché il minore è stato dichiarato adottabile. Ancora, nel caso dei minori stranieri non accompagnati, si tratta di genitori che non possono esercitare la potestà per lontananza ma che non sono stati interessati da interventi restrittivi da parte del Tribunale.

Inoltre, sul piano della relazione con il minore, le situazioni possono essere ancora più diversificate. L'allontanamento temporaneo può essere stato deciso per ragioni di salute dei genitori o per altre difficoltà contingenti ma ritenute dai servizi superabili. In altri casi, l'allontanamento può essere stato imposto per proteggere il minore da situazioni di grave pregiudizio. Ancora, i servizi possono riscontrare rapporti estremamente deboli fino allo stato di abbandono. Non mancano i casi, sebbene rari e specifici, di minori che invece continuano a vivere con genitori non esercenti la potestà.

Si precisa che il genitore escluso dall'esercizio della potestà mantiene comunque il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 317 bis c.c.). Pur non avendone più la rappresentanza legale, le sue relazioni personali con il figlio non sono escluse a priori. Egli, inoltre, conserva l'obbligo di mantenimento del figlio. Viceversa, il genitore dichiarato decaduto dalla potestà, ai sensi dell'art. 330 c.c., non ha poteri di vigilanza, ma rimane obbligato a provvedere al mantenimento del figlio.

Nel caso si verifichi una conflittualità tra il tutore e la famiglia d'origine del minore (genitori o altri familiari) su una specifica questione, la decisione finale spetta comunque al tutore.



## IL RAPPORTO DEL TUTORE CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE DEL MINORE

**I**n uno scenario tanto complesso, si suggerisce al tutore di evitare di norma i contatti con la famiglia di origine, la cui valutazione e gestione sul piano dell'intervento socio-sanitario compete ai servizi.

Raramente può verificarsi la necessità di un rapporto, che è opportuno sia però gestito con la mediazione dei servizi. Ma per la maggior parte delle situazioni esso potrebbe facilmente provocare problemi e difficoltà ad entrambe le parti (si pensi alla difficile situazione in cui verrebbe a trovarsi il tutore ove si mettesse all'ascolto delle "ragioni" e della "versione dei fatti" dei genitori del minore).

Un discorso a parte va fatto per i minori stranieri non accompagnati, soprattutto con riferimento ai casi, sempre più diffusi, di affidamento di tali minori a parenti presenti nel territorio. In tal caso è non solo inevitabile, ma necessario e quindi auspicato un rapporto del tutore con i membri della famiglia allargata.

## ALTRE FIGURE DI RAPPRESENTANZA DEL MINORE

La normativa vigente prevede altre figure cui può essere affidata la rappresentanza del minore. Si tratta di una rappresentanza più limitata, specifica e tecnica.

È importante che il tutore abbia una conoscenza delle prerogative di tali soggetti con i quali può entrare in contatto e, a volte, è tenuto a relazionarsi.

## IL PROTUTORE

**I**l codice civile prevede innanzitutto il protutore. Non è un vice del tutore, ma una figura diversa e autonoma. La sua nomina compete al giudice tutelare, anche se nella prassi avviene molto di rado.



Compito del protutore è quello di collaborare con il giudice esercitando una funzione consultiva e di sorveglianza; si tratta in pratica di un “controllore” dell’operato del tutore. Il tutore è pertanto tenuto a relazionarsi con il protutore, tenendolo informato sulla situazione del minore e sulle azioni intraprese. Il protutore comunque non affianca il tutore nell’esercizio delle sue funzioni e, pertanto, non deve dare consensi o autorizzazioni.

Se il tutore viene a mancare per morte o lontananza o se ha abbandonato l’ufficio o è nell’impossibilità di esercitare le sue funzioni, il protutore lo sostituisce finché non viene nominato un nuovo tutore, del quale deve promuovere la nomina. In tal caso il protutore esercita le funzioni di cura e di rappresentanza, ma per la gestione amministrativa può compiere solo gli atti conservativi e urgenti.

Quando emerge un’opposizione tra l’interesse del minore e quello del suo tutore, quest’ultimo viene sostituito dal protutore per consentire alla tutela di svolgersi correttamente (art. 360 c.c.). Se il conflitto coinvolge anche il protutore, deve essere nominato dal giudice un curatore speciale.

Il giudice può convocare il protutore per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla tutela e dare istruzioni in merito.

Quanto a incapacità, dispense e atti vietati, si applicano le stesse disposizioni relative al tutore.

## IL CURATORE SPECIALE

**I**l curatore speciale viene nominato dal giudice in situazioni limitate e residuali. Il codice civile prevede la nomina da parte del giudice tutelare di un curatore speciale per il minore nei seguenti casi:

- quando due o più minori soggetti alla stessa tutela (è il caso di due o più fratelli) sono in contrasto di interessi tra loro (art. 347 c.c.);
- quando c’è un’opposizione di interessi che riguarda non solo il minore e il suo tutore, ma anche il minore e il protutore (art. 360, comma 2 c.c.);
- inoltre, tale figura può sussistere anche per nomina di chi abbia fatto una donazione o disposto con testamento a favore di un minore, anche se soggetto alla potestà geni-



toriale, per l'amministrazione dei beni donati o lasciati (art. 356 c.c.) In questo caso, il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni la cui amministrazione è stata deferita al curatore. Se il curatore ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, che lo unirà all'inventario generale. Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato;

- un ruolo ulteriore è stato recentemente riconosciuto alla figura del curatore nell'ambito specifico dei procedimenti relativi allo stato di abbandono, prevedendo la sua nomina contestualmente all'apertura del procedimento (esclusi i minori non riconosciuti alla nascita dove non si ravvisa una situazione di conflitto con l'esercente la potestà).

Il curatore speciale ha solo poteri limitati di rappresentanza che gli vengono conferiti con il provvedimento di nomina e che cessano con l'espletamento dell'incarico: è sostanzialmente questa la caratteristica che lo distingue dalla figura del tutore, il quale svolge, invece, funzioni generali e continuative di protezione di un minore di età.

Una volta nominato, il curatore speciale ha il solo compito di portare a termine l'atto o gli atti ai quali si riferisce lo specifico incarico affidatogli.

Se il curatore speciale non è un avvocato, dovrà conferire mandato ad un legale per agire o resistere in giudizio.

## L'AVVOCATO DEL MINORE

**L**a legge n. 149/2001, le cui ultime norme relative proprio alla rappresentanza in giudizio del minore sono entrate in vigore il 1° luglio 2007, ha sancito l'obbligo di assistenza legale per il minore (e i genitori) in determinati procedimenti:

a) quelli per la limitazione o decadenza della potestà genitoriale (secondo l'art. 37 della legge n. 149/2001, che ha modificato l'art. 336 del codice civile, nei procedimenti *de potestate* "i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato, nei casi previsti dalla legge");





b) quelli per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore (l'art.8 della legge n. 184/1983, così come modificato dalla legge n. 149/2001, stabilisce che "il procedimento di adottabilità debba svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti di cui al comma 2 dell'art. 10", ovvero i parenti entro il quarto grado che abbiano significativi rapporti con il minore). In questo caso la legge prevede inoltre - e per la prima volta in materia civilistica - la difesa d'ufficio.

Viene spostata, quindi, l'attenzione dalla rappresentanza sostanziale alla difesa processuale, prevedendo l'obbligo della nomina di un difensore in un giudizio di fronte ad un'autorità giudiziaria che recupera un ruolo più "terzo", garante del contraddittorio: il minore acquista la qualità di parte processuale e la difesa dei suoi diritti viene regolamentata all'interno del processo.

Pertanto, in relazione al grado di "conflitto" esistente tra il minore ed i propri genitori, possono presentarsi varie situazioni e presenze di soggetti deputati alla rappresentanza del minore:

- nelle procedure che attengono alla limitazione e soprattutto alla decadenza della potestà, occorre valutare in concreto e caso per caso l'esistenza di un simile conflitto, che sarà più evidente laddove si tratti di decadenza: in questi casi, viene nominato un curatore, salvo che occorra sospendere la potestà e allora il Tribunale per i minorenni. trasmetterà copia del decreto di sospensione al giudice tutelare, il quale nominerà il tutore, il quale assommerà in sé sia la rappresentanza sostanziale in qualità di esercente la potestà che quella processuale. Per stare in giudizio dovrà però nominare un avvocato.
- nelle procedure di accertamento dello stato di abbandono e per la dichiarazione dello stato di adottabilità, il conflitto tra il minore e i suoi genitori è intrinseco e, pertanto, la sua rappresentanza nel processo viene attribuita fin dall'apertura del procedimento a un curatore o a un tutore, che dovrà avvalersi dell'assistenza di un legale. Nella prassi di alcuni Tribunali, viene in genere nominato curatore un avvocato per evitare duplicazioni.

Riassumendo, quindi, possono coesistere tutore e avvocato o curatore e avvocato, a meno che il curatore non sia ed operi anche in qualità di avvocato. In tal caso ci sarà una sola figura.



Vi è un'ipotesi residuale in cui vengano a coesistere tutte tre le figure di rappresentanza che si dovranno coordinare tra loro. È il caso del procedimento per lo stato di abbandono con nomina di curatore che sfocia nella sentenza di adottabilità con conseguente nomina del tutore. Se tale sentenza viene impugnata avanti alla Corte d'appello verrà nominato al minore anche un avvocato e il curatore manterrà l'incarico fino alla pronuncia della Corte, contestualmente alla presenza del tutore.

### Riquadro 23

#### TUTELA DELLA PRIVACY E SEGRETO PROFESSIONALE

Per il tutore legale non si parla in senso stretto di obbligo al segreto professionale dal momento che egli non appartiene ad alcun ordine professionale.

Tuttavia, considerata la delicatezza delle situazioni vissute dai minori sottoposti a tutela, nonché il fatto stesso che si tratta di persone di minore età, il tutore è tenuto a non divulgare alcun dato o informazione personale e sensibile.

Pertanto, tutta la documentazione riguardante il minore deve essere trattata con discrezione e custodita con cura.

Soprattutto nel caso in cui il tutore entri in relazione con soggetti non strettamente coinvolti nella rete di cura del minore (ad esempio la scuola o un'associazione sportiva o ricreativa frequentata dal minore), il tutore non deve rivelare informazioni - se non sono strettamente necessarie - sulla situazione personale e familiare del suo tutelato.

È bene che, in occasione dei monitoraggi periodici dei gruppi di tutori volontari, i casi sui quali si chiede consulenza o che vengono citati ad esempio o testimonianza, vengano puntualmente riportati omettendo nomi e riferimenti sensibili che potrebbero far risalire all'identità del minore. Particolare attenzione ovviamente deve essere riportata nei casi di minori interessati da procedimenti di adozione o di protezione, nei quali vi sono alcuni precisi divieti di contatto o comunicazione con la famiglia di origine.



PARTE SECONDA

# APPROFONDIMENTI E MATERIALI





---

## SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

---

### SCHEDA 1 | L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'istituto dell'affidamento è disciplinato dalla legge n. 184/1983, *Diritto del minore a una famiglia*, così come modificata dalla legge n. 476/1998 e dalla legge n. 149/2001.

Quando un minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti dai servizi sociali, può essere affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, che ha seguito un apposito percorso di formazione e selezione e che è disponibile e in grado di accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile (decadenza e limitazione della potestà) o del tutore ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante.

Affidatario può essere anche una persona singola, in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive.

In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche a prescindere da tali interventi di aiuto (legge n. 184/1983, artt. 1 e 2).

L'affidamento familiare può essere disposto:

- dal servizio sociale locale se vi è il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, ovvero del tutore (c.d. affidamento consensuale). Prima di disporre l'affidamento, il servizio sociale deve sentire il minore che ha compiuto 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. L'affidamento è reso esecutivo con provvedimento del giudice tutelare;



- dal Tribunale per i minorenni, se manca l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore (c.d. affidamento giudiziale); in tal caso si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile riguardanti la decadenza e la limitazione della potestà dei genitori (legge n.184/1983, art. 4).

Il Tribunale per i minorenni è anche competente a prorogare l'affido consensuale, oltre il limite di scadenza, qualora la temporanea difficoltà della famiglia si prolunghi oltre i ventiquattro mesi.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato (legge n.184/1983, art. 5).

Ove non sia possibile un affidamento familiare, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato (in Veneto gli istituti sono stati chiusi o trasformati in diversa tipologia di struttura), che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza (legge n.184/1983, art. 2). Per i minori di età inferiore a 6 anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.



## SCHEDA 2 | L'ADOZIONE

L'istituto dell'adozione è disciplinato dalla legge n.184/1983, così come modificata, in particolare, dalla legge n.149/2001.

Sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni i minori di cui sia accertato lo stato di abbandono, perché *privi di assistenza morale e materiale* da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Tale situazione di abbandono sussiste anche se i minori si trovano presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare o in affidamento familiare.

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età (art. 9 della legge citata). I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità devono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a sapere in ragione del proprio ufficio.

Il Presidente del Tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso del Procuratore minorile, apre un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore e nomina al minore un curatore-avvocato, laddove non esista già un tutore e invita questi e i genitori a nominare un difensore di fiducia, nominando contestualmente quello d'ufficio per il caso in cui non vi provvedano, perché la legge impone - come si accennava prima - che il minore e i genitori siano assistiti da un legale fin dall'inizio della procedura.

Dispone inoltre, ove necessario, più approfonditi accertamenti tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. A conclusione delle indagini e degli accertamenti, il Tribunale per i minorenni emette la sentenza di adottabilità del minore quando:

- i genitori e parenti entro il quarto grado, benché convocati, non si sono presentati senza giusto motivo;



- l'audizione degli stessi ha confermato la mancanza di assistenza e la non disponibilità ad ovviarvi;
- le prescrizioni impartite a genitori e parenti sono rimaste inadempite per loro responsabilità.


Con la sentenza di adottabilità il Tribunale per i minorenni sospende la potestà dei genitori e nomina il tutore (se non esiste già). La sentenza viene notificata per esteso al pubblico ministero, al curatore, al tutore, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e ai legali. Il pubblico ministero e le altre parti hanno diritto di impugnarla avanti la Corte d'appello entro 30 giorni dalla notificazione.

Il Tribunale per i minorenni, quindi, individua, tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione, quella che sembra maggiormente corrispondere alle esigenze del minore ed emette un decreto di affido temporaneo in vista di affido preadottivo (affido a rischio giuridico) fintantoché la sentenza non diventa definitiva, provvedendo subito dopo ad emettere il decreto di affidamento preadottivo, che viene notificato al tutore, al curatore, ai genitori affidatari e al servizio che dovrà vigilare sull'affido.

L'affidamento preadottivo è revocato dal Tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza, quando vengano accertate difficoltà ritenute non superabili. Il provvedimento è adottato dal Tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato. Devono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni 12, gli affidatari, il tutore e chi abbia svolto attività di vigilanza e sostegno. Il pubblico ministero ed il tutore possono impugnare il decreto di affidamento preadottivo o di revoca dello stesso entro 10 giorni dalla comunicazione con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte d'appello.

Il Tribunale per i minorenni, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi affidatari, il minore che abbia compiuto i 12 anni, il pubblico ministero, il tutore e coloro che hanno svolto attività di vigilanza e di sostegno, verificate le condizioni e senza altra formalità, dichiara l'adozione con sentenza.





### SCHEDA 3 | IL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Secondo l'ordinamento italiano (Regolamento d'attuazione del testo unico sull'immigrazione, DPCM 535/1999, art. 1), il minore straniero non accompagnato è "il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda d'asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

A differenza di quanto avviene in altri paesi europei, la legislazione italiana esclude esplicitamente i minori richiedenti asilo dalla categoria dei "non accompagnati", riservando loro una definizione e una tutela specifiche. I due percorsi di presa in carico restano dunque distinti.

La legge italiana sancisce l'inespellibilità del minore straniero clandestino e irregolare che, pertanto, deve essere accolto (presa in carico dei servizi, apertura di tutela e regolarizzazione del soggiorno). Contemporaneamente viene avviata la valutazione sull'opportunità di farlo rimanere in Italia oppure di attuare un suo rimpatrio assistito. L'organo competente ad effettuare questa valutazione è il comitato per i minori stranieri, organo amministrativo di composizione mista, con sede a Roma. Nell'effettuare la valutazione, è prevista l'audizione del minore tramite le commissioni territoriali ed i servizi territoriali. In ogni caso, il rimpatrio assistito non può essere disposto contro la volontà del minore e, qualora questo accadesse, il tutore può opporsi all'esecuzione del provvedimento e ha diritto a presentare ricorso al Tribunale ordinario.

Al minore straniero non accompagnato si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori, in particolare:

- il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono (art. 403 c.c.);
- l'apertura della tutela (art. 343 c.c.);
- l'affidamento del minore ad una famiglia o ad una comunità (legge n.184/1983). Per l'affidamento familiare disposto dai servizi sociali sono richiesti il consenso del tutore e la convalida del giudice tutelare.



La nomina del tutore offre al minore straniero non accompagnato una tutela più effettiva dei suoi diritti. In particolare, il tutore esercita un ruolo chiave rispetto alla richiesta del permesso di soggiorno e alla possibilità di rimanere sul territorio italiano o di essere rimpatriato; all'affidamento ad una famiglia o a una comunità; all'accesso allo studio o al lavoro. Egli, inoltre, contribuisce a realizzare il diritto del minore all'ascolto e alla partecipazione ai procedimenti che lo riguardano.

Poiché il minore straniero non accompagnato non è espellibile, la sua presenza in Italia deve essere regolarizzata con il rilascio di un permesso di soggiorno da parte della questura territorialmente competente.

La richiesta del permesso di soggiorno deve essere presentata alla questura<sup>1</sup> da parte di chi esercita i poteri tutelari sul minore (dal tutore se già nominato o dal legale rappresentante della comunità di accoglienza).

Nel caso dei minori non accompagnati, spesso privi di documenti di identità, il rilascio del permesso non è subordinato al possesso del passaporto o di un documento equipollente. In assenza di documenti, fa testo la data di nascita dichiarata dal minore. In caso di dubbio sull'età dichiarata, la questura può disporre un accertamento effettuato con il metodo della radiografia del polso (calcolo dell'età sulla base della sezione ossea).

Al minore straniero non accompagnato, a seconda della situazione in cui si trova, può essere rilasciato uno dei seguenti permessi di soggiorno:

- permesso per minore età;
- permesso per affidamento/motivi familiari;
- permesso per integrazione sociale e civile del minore;
- permesso per protezione sociale;

---

<sup>1</sup> Rispetto alla nuova procedura per la concessione ed il rinnovo dei permessi di soggiorno che il Governo ha introdotto a partire dall'11 dicembre del 2006, coinvolgendo l'A.N.C.I., le poste Italiane e gli istituti di patronato, i minori stranieri si devono recare alle poste solo per la concessione del permesso di soggiorno per affidamento e per il rinnovo e la conversione degli altri. Per tutti gli altri titoli di soggiorno che interessano i minori stranieri non accompagnati resta competente la questura.



I diversi permessi differiscono principalmente per la garanzia offerta al minore al compimento della maggiore età con riguardo alla possibilità di restare regolarmente in Italia (vedi tabella).

Con riferimento alla possibilità di conversione del permesso di soggiorno al compimento dei diciotto anni, lo status giuridico del minore sottoposto a tutela è equiparato a quello del minore affidato, stante «l'identità dei fini perseguiti dagli istituti dell'affidamento e della tutela»<sup>2</sup>

Il minore straniero non accompagnato, anche se privo di permesso di soggiorno e di documenti di identità, può essere iscritto a scuola (di ogni ordine e grado, non solo quella dell'obbligo) nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.

Se titolare di un permesso di soggiorno, benché privo di documenti di identità e/o di viaggio, deve essere obbligatoriamente iscritto al servizio sanitario nazionale e quindi può accedere a tutte le prestazioni previste per i cittadini italiani. La domanda di iscrizione va presentata dal tutore all'ulss del territorio in cui vive il minore, correlata del codice fiscale rilasciato da parte del competente ufficio per le entrate.

Il diritto al lavoro gli è riconosciuto con i limiti previsti per i minori italiani (ammissione al lavoro solo dopo il compimento dei 16 anni e dopo aver assolto all'obbligo scolastico e con modalità tali da non violare l'obbligo formativo), tenendo però presente che non tutti i permessi di soggiorno danno diritto ad esercitare un'attività lavorativa.

---

<sup>2</sup> In tal senso si sono pronunciati la Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 2003, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9940 del 2005 e il Ministero dell'Interno con la circolare n.17272/7 del marzo 2008.



TIPO DI PERMESSO	CARATTERISTICHE	RIFERIMENTO NORMATIVO
<b>MINORE ETÀ</b>	Il più diffuso ma il meno tutelante, dovrebbe essere rilasciato quando non sussiste una delle altre condizioni. Non consente di lavorare e di uscire e rientrare in Italia. È convertibile al compimento della maggiore età, preferibilmente in permesso per studio o per lavoro ma solo se c'è stata la nomina di un tutore.	Regolamento d'attuazione del TUI (DPR 349/1999) Circolari Ministero dell'interno 13.11.2000 e 9.4.2001
<b>AFFIDAMENTO</b>	Rilasciato ai minori affidati tramite provvedimento formalizzato, non di fatto (affido giudiziale o consensuale). Consente di lavorare e di espatriare. Può essere convertito, preferibilmente in permesso per studio o per lavoro al compimento dei 18 anni.	Artt. 31 e 34 del TUI Circolare Ministero dell'interno del 13.11.2000
<b>INTEGRAZIONE DEL MINORE</b>	Consente di rimanere in Italia dopo il compimento della maggiore età al minore che sia entrato nel nostro Paese prima dei 15 anni e che abbia partecipato per almeno due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato autorizzato.	All'art. 25 della legge n.189/2002. Art. 32 del TUI, commi 1bis e ter.
<b>PROTEZIONE SOCIALE</b>	Viene rilasciato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• allo straniero che ha scontato in Italia, partecipando ad un programma di integrazione sociale, una pena per un reato commesso da minorenne;</li> <li>• allo straniero che voglia sottrarsi a situazioni di grave violenza o sfruttamento, in presenza di concreti pericoli per la sua incolumità per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.</li> </ul>	Art. 18 commi 1 e 6 del TUI



## SCHEDA 4 | IL MINORE STRANIERO RICHIEDENTE ASILO

**L**o Stato italiano può attribuire ad uno straniero o apolide che cerca protezione nel nostro Paese lo status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra oppure una forma di protezione sussidiaria.

Secondo la *Convenzione di Ginevra* del 1951, rifugiato è colui che “avendo un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese”. Non sono automaticamente ricompresi nella categoria coloro che fuggono da conflitti armati.

La protezione sussidiaria viene riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine o, nel caso di un apolide, nel paese dove aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un “grave danno” e che non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto paese. Il minore può avviare la procedura per la richiesta di protezione internazionale, esprimendo la sua volontà di richiedere asilo alla polizia di frontiera al momento dell’ingresso oppure, in un momento successivo, alla questura del luogo ove ha trovato dimora.

Le forze dell’ordine, accolta la richiesta, ne danno tempestiva comunicazione al Tribunale per i minorenni e al giudice tutelare per la nomina del tutore che assisterà poi il minore nella procedura. La questura competente gli rilascia un permesso di soggiorno temporaneo, valido per tutta la durata della procedura (permesso per richiesta di asilo).

Nel frattempo il minore è affidato ai servizi sociali del Comune in cui si trova, che dovrebbe dare immediata segnalazione della presenza del minore richiedente asilo al servizio centrale del sistema per richiedenti asilo e rifugiati, affinché sia inserito in una delle strutture specificamente individuate e possa così usufruire di percorsi più tutelanti e che danno luogo a maggiori garanzie rispetto a quelli previsti per i minori non accompagnati. Questo vale però soltanto in teoria perché nella pratica, essendoci pochi posti disponibili a livello nazionale per tale percorso, molti minori richiedenti asilo vengono di fatto collocati nelle stesse strutture e seguono gli stessi percorsi previsti per i minori non accompagnati.



Non vi è un limite di tempo per la presentazione della domanda di protezione e, quindi, il minore può decidere di presentarla anche dopo un percorso di accoglienza come minore straniero non accompagnato, titolare di permesso per minore età.

È importante che compia la sua scelta rispetto al percorso da seguire in modo consapevole, dopo aver ricevuto tutte le informazioni, in una lingua a lui comprensibile e avendo chiare tutte le implicazioni e conseguenze delle sue decisioni. In particolare, il tutore aiuterà il minore a comprendere quali importanti effetti seguiranno alla sua decisione di presentare domanda di asilo: ad esempio quello di non poter più tornare nel proprio paese d'origine, pena la perdita dello status concesso, oppure quello di interrompere il percorso di integrazione precedentemente intrapreso e di essere spostato in una delle strutture dedicate ai minori richiedenti asilo, che si trovano per lo più nel sud Italia. Il tutore ha il compito di accompagnare il minore nella scelta, svolgendo il ruolo di suo rappresentante nel procedimento e partecipando dunque anche all'audizione.

### Procedura

L'organo competente a ricevere le domande di protezione internazionale è la commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, che ha sedi territoriali. La commissione competente per il Triveneto ha sede a Gorizia.

La commissione esamina le domande, dispone l'audizione del soggetto richiedente e decide entro un termine massimo di 30 giorni.

La decisione può consistere:

1. nel riconoscimento dello status di rifugiato, con il rilascio del certificato di riconoscimento dello *status* (da parte della commissione), del permesso di soggiorno per rifugio politico (da parte della questura ove il rifugiato intende soggiornare) che ha durata di 5 anni ed è rinnovabile; del titolo di viaggio (sostitutivo del passaporto).

Il rifugiato, inoltre, ha diritto:

- a svolgere tutte le attività lavorative, compresa quella di tipo autonomo, senza necessità di dimostrare la cd. "condizione di reciprocità"; ha inoltre accesso al pubblico impiego;
- ad accedere agli studi e ad avere il riconoscimento dei titoli di studio secondo le stesse modalità dei cittadini italiani;



- ad essere iscritto al servizio sociale nazionale godendo così della stessa assistenza sanitaria e sociale prevista per il cittadino italiano;
  - a chiedere il ricongiungimento dei familiari, senza necessità di dimostrare il possesso dei requisiti di reddito e alloggio e con regole semplificate rispetto al regime ordinario per quanto riguarda la prova del vincolo di parentela. Se il rifugiato è un minore solo, è consentito l'ingresso ed il soggiorno degli ascendenti diretti di primo grado;
  - a presentare domanda di cittadinanza dopo 5 anni di soggiorno in Italia.
2. Nel rigetto della domanda, rispetto al quale il tutore può presentare ricorso davanti al Tribunale ordinario del luogo ove ha sede la commissione territoriale competente.
  3. Nel riconoscimento dello status di protezione sussidiaria o di protezione per motivi umanitari, che comportano la titolarità degli stessi diritti previsti per il rifugiato, fatta salva la minore durata dei relativi permessi di soggiorno (3 anni nel primo caso e un anno nel secondo), rinnovabili qualora sussistano ancora le condizioni che hanno portato alla sua concessione. In caso contrario, il permesso di soggiorno è convertibile in un altro tipo di permesso di soggiorno, se sussistono il lavoro e le altre condizioni previste dalla legge ai fini del rinnovo.

Entrambi gli status possono cessare qualora vi siano modifiche significative e durature della situazione che ha determinato la richiesta e il riconoscimento della protezione internazionale.

TIPO DI PERMESSO	CARATTERISTICHE	RIFERIMENTO NORMATIVO
<b>RICHIESTA DI ASILO</b>	Rilasciato a chi abbia fatto domanda di protezione internazionale. Valido fino alla chiusura del procedimento. Non dà diritto a lavorare.	Art. 11, comma 1, lettera a) del DPR n.394/1999 recante regolamento di attuazione del TUI
<b>ASILO</b>	Rilasciato al minore cui è riconosciuto lo status di rifugiato. Dura 5 anni ed è rinnovabile. Consente di lavorare (anche nella pubblica amministrazione) e ammette il ricongiungimento dei familiari senza obbligo di dimostrare i requisiti di reddito e alloggio.	Art. 23 del D.lgs n. 251/2007
<b>PROTEZIONE SUSSIDIARIA</b>	Ha durata di 3 anni ed è rinnovabile. Consente di lavorare. Può essere convertito nel permesso per motivi di lavoro.	Art. 23 del D.lgs n. 251/2007
<b>MOTIVI UMANITARI</b>	Dura un anno. Può essere convertito in permesso per il lavoro. Consente di lavorare.	Artt. 5 e 6 del TUI



## SCHEDA 5 | LA TUTELA DI UN MINORE DISABILE

**N**el caso di un minore disabile il tutore deve attivarsi per garantirgli alcuni specifici diritti riconosciutigli dalla legge.

Il minore disabile può avere diritto al riconoscimento dell'invalidità civile e ad altri benefici che vanno richiesti presso l'Ufficio invalidi civili dell'azienda sociosanitaria.

Il tutore dovrà compilare l'apposito modulo allegando i necessari certificati medici attestanti le minorazioni ed il grado di non autosufficienza rilasciati dal medico di medicina generale, centri specialistici, ospedale, etc.

Una volta ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile, il minore potrà aver titolo, qualora la commissione medica accerti la sussistenza dei requisiti richiesti, a ricevere l'indennità di accompagnamento e/o l'indennità di frequenza.

L'indennità di accompagnamento è un beneficio economico erogato in caso di necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana o per incapacità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

L'indennità di frequenza è un contributo economico che viene concesso nei casi di frequenza continua o periodica di trattamenti riabilitativi o terapeutici (ad esempio cicli di fisioterapia), di scuole (dall'asilo nido in poi), di centri di formazione o di addestramento professionale.

L'ufficio invalidi civili richiederà la compilazione di un modulo da inviare all'INPS per la riscossione del beneficio economico, cui si deve allegare un certificato di frequenza scolastica per l'anno in corso, da richiedere alla scuola all'inizio di ciascun anno scolastico.

L'indennità viene solitamente erogata dall'INPS una volta l'anno (periodo giugno/luglio) e normalmente va ritirata dal tutore presso un ufficio postale.

Il minore disabile può inoltre avere diritto alle certificazioni di handicap ai sensi della legge n.104/1992. La domanda, in questo caso, può essere presentata contestualmente alla domanda per l'invalidità civile.

Ai sensi della legge n.104/1992 il tutore del minore disabile è chiamato a firmare una certificazione di handicap emessa dai servizi sanitari specialistici (servizio disabilità o servizio





di neuropsichiatria infantile dell'azienda ulss). Tale certificazione darà diritto all'integrazione scolastica (assegnazione dell'insegnante di sostegno, percorso scolastico individualizzato, ecc.).

Inoltre, qualora venga riconosciuta la condizione di handicap, la persona disabile potrà usufruire degli ulteriori benefici assistenziali e fiscali previsti dalla legge (art. 3, comma 3 della legge n.104/1992).

Ai sensi della legge n.68/1999, se si vuole avviare il minore al lavoro (dopo i 15 anni di età), bisogna presentare domanda di valutazione dell'invalidità presso l'ufficio invalidi civili. Il minore avrà così diritto all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio presso i centri per l'impiego territoriali. Inoltre, in taluni casi, potrà essere seguito dai servizi specialistici (servizio per l'integrazione lavorativa dell'azienda ulss, centro per l'impiego, ecc.) per un inserimento lavorativo "mirato" presso un'azienda.

Se si ritiene che dopo la maggiore età il proprio tutelato non sarà in grado di gestire in modo completamente autonomo la propria vita, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti economico-patrimoniali, si può proporre già nel corso del 17° anno di età un'istanza al giudice tutelare per ottenere una misura di protezione della persona priva in tutto o in parte di autonomia. A seconda del grado di gravità del difetto di autonomia del minore, si potrà proporre istanza di amministrazione di sostegno, di inabilitazione o di interdizione. Il minore incapace, seppure in grado diverso, di provvedere ai propri interessi, verrà sostituito o assistito, negli atti giuridico-patrimoniali ed in quegli ambiti nei quali si sia riscontrato un difetto di autonomia, dall'amministratore di sostegno, dal curatore o dal tutore.

Per le modalità di presentazione dell'istanza, i contenuti e la documentazione da allegare, si possono chiedere chiarimenti al referente territoriale. Competente a ricevere l'istanza per nomina di amministratore di sostegno, per dichiarazione di inabilitazione e interdizione, è il Tribunale del luogo in cui la persona che necessita di assistenza ha la residenza.

Per la presentazione delle diverse domande o istanze è bene che il tutore allegghi sempre copia del decreto di nomina e del verbale di giuramento.



## SCHEDA 6 | RESPONSABILITÀ DEL TUTORE E CONSENSO INFORMATO DEL MINORENNE

**L**e indicazioni che seguono riportano le linee direttive emanate dall'agenzia sanitaria regionale in materia di consenso informato del paziente al trattamento sanitario, alla luce del parere espresso dal comitato regionale di bioetica e con specifico riferimento al caso del paziente minorenne.

Nello specifico si entra nel merito del rapporto tra l'esercente la potestà – per quanto ci rileva da intendersi come il tutore – e il minore al quale è riconosciuta una certa sfera di autonomia pur non avendo legalmente la capacità di agire.


### **Quando il tutore non dà il suo consenso**

Nel caso sia necessario sottoporre un minore ad atto sanitario valutato dal medico indispensabile e il tutore non dia il suo consenso, si deve procedere a una segnalazione alla Procura della Repubblica finalizzata ad un provvedimento del Tribunale per i minorenni che incida sulla potestà, limitatamente a quello specifico atto sanitario. Verrà quindi nominato un curatore speciale e fissata un'udienza affinché, nel contraddittorio delle parti, venga autorizzato l'intervento. Nel caso specifico e particolare di richiesta di interruzione di gravidanza da parte di minorenne il cui tutore si oppone, la segnalazione verrà inoltrata al giudice tutelare per la necessaria autorizzazione.

Nel caso di genitori minorenni, e quindi non esercenti la potestà, si dovrà comunque far riferimento per l'acquisizione del consenso al tutore del minore cui l'atto sanitario è destinato.

### **Ascolto e considerazione dell'opinione del minore**

Quando il minorenne abbia una sufficiente capacità di discernimento, il medico deve ricercare con le dovute cautele l'adesione alle terapie anche da parte sua. L'ascolto medico deve essere preceduto da una attività di informazione, che va data in forma adeguata all'età, at-



traverso l'intervento – se necessario – del tutore. L'informazione e la raccolta dell'opinione dei minorenni dovranno essere riportati nella cartella medica.

Laddove il minore abbia espresso il proprio dissenso rispetto alla proposta diagnostico/terapeutica, nonostante il consenso del tutore, dopo reiterati momenti di informazione e ricerca del dialogo, bisogna:

- prendere in considerazione l'opinione del minorenne come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità (art. 6, Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina di Oviedo del 1977);
- valutare la necessità/differibilità del trattamento proposto;
- considerare il dissenso del minore come ostativo al trattamento sanitario quando esso sia ragionevole sotto il profilo delle beneficià o della possibilità di altri interventi alternativi e quando il minore ha una certa età per cui non si può provvedere di forza;
- nell'ipotesi che per la gravità della situazione sanitaria il trattamento proposto sia necessario ed indifferibile, e il tutore abbia comunque prestato il suo consenso, procedere all'intervento sanitario.

Per alcuni atti sanitari non è necessario acquisire il consenso del tutore ed il medico, su richiesta del minorenne, può procedere all'atto sanitario a prescindere dal consenso, dal dissenso o all'insaputa del tutore:

- a) per gli accertamenti diagnostici, anche di laboratorio, o le cure qualora si presentino sintomi di insorgenza di una malattia trasmessa sessualmente (art. 4 legge n. 25 luglio 1956, n. 837 sulla riforma della legislazione per la profilassi delle malattie veneree e artt. 9 e 14 del relativo regolamento di attuazione emanato con d.p.r. 27 ottobre 1962, n. 2056);
- b) per le prescrizioni mediche e le somministrazioni nelle strutture sanitarie e nei consultori nell'ambito delle scelte per una procreazione responsabile (art. 2 legge n. 27 maggio 1978, n. 194 sulla interruzione della gravidanza); e in particolare, a partire dai 14 anni di età, per visite, anche ginecologiche, trattandosi di intervento non terapeutico, ma riferito alla sfera sessuale;



- c) per l'interruzione della gravidanza quando il giudice tutelare abbia autorizzato la minore a decidere a prescindere dal consenso del tutore, in presenza di seri motivi che impediscano o sconsiglino la sua consultazione o che inducano a procedere contro il suo parere (art. 12 legge n. 27 maggio 1978, n. 194);
- d) per gli accertamenti diagnostici e gli interventi terapeutici e riabilitativi al minore che faccia uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti, il minore può, mantenendo l'anonimato, accedere personalmente ai servizi per le tossicodipendenze, ottenere dei trattamenti terapeutici e consentire al controllo delle urine o del capello (art. 120 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

**SCHEDA 7 | CAPACITÀ E RESPONSABILITÀ DEL MINORE**

**I**l minore ha capacità giuridica, cioè è soggetto titolare di diritti. La capacità giuridica si acquista con la nascita (art. 1 c.c.).

La capacità di agire si acquista, invece, con la maggiore età e consente di esercitare autonomamente i propri diritti e di assumere degli obblighi.

Il tutore, dunque, come il genitore esercente la potestà, rappresenta legalmente il minore che, di per sé, è privo di capacità d'agire.

Nella tabella che segue sono indicate le principali eccezioni a tale regola generale.

ETÀ PREVISTA	PROCEDIMENTI	DISPOSIZIONE NORMATIVA	RIFERIMENTI NORMATIVI
10 anni	Deliberazioni del G.T.	Il giudice tutelare, per deliberare sul luogo dove il minore deve vivere e sul suo avviamento agli studi, all'esercizio di un'arte, mestiere, professione, deve sentire il minore che ha compiuto 10 anni.	Art. 371 c.c.
12 anni	Affidamento	Per disporre l'affidamento familiare deve essere sentito il minore che ha compiuto 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.	Art. 4 L.184/1983
12 anni	Affidamento Preadottivo	Per disporre l'affidamento preadottivo il Tribunale deve sentire il minore che ha compiuto 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.	Art. 22 L. 184/1983
14 anni		Il minore che ha compiuto i 14 anni deve dare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.	



ETÀ PREVISTA	PROCEDIMENTI	DISPOSIZIONE NORMATIVA	RIFERIMENTI NORMATIVI
14 anni	Adozione	Il minore che ha compiuto i 14 anni non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso.	Artt. 4, 7, 45 L. 184/83
12 anni		Se l'adottando a compiuto i 12 anni deve essere sentito.  Se ha un età inferiore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.	
12 anni		Il minore che ha compiuto i 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti urgenti assunti dal Tribunale al momento dell'apertura di un provvedimento relativo allo stato di abbandono del minore.  Per emettere la sentenza di adottabilità, il tribunale deve sentire il minore che ha compiuto i 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.	
14 anni	Imputabilità Penale	Il minore di 14 anni non è imputabile.  Per il minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l'imputabilità va stabilita dal giudice in relazione alla capacità di intendere a volere del minore e al reato commesso.	Artt. 97 e 98 c.c.
14 anni	Querela	Il minore che ha compiuto i 14 anni può esercitare il diritto di querela.	Art. 120 c.c.
Non indicata	Curatore speciale	Il minore che deve essere rappresentato o assistito può chiedere la nomina di curatore speciale.	Art. 79 c.c.
15 anni	Lavoro	Il minore di 15 anni non può essere ammesso al lavoro, nel rispetto delle norme di tutela del minore (divieto di trasporto e sollevamento pesi, divieto di lavoro notturno, divieto di alcune tipologie di lavori)	L. 977/1967



ETÀ PREVISTA	PROCEDIMENTI	DISPOSIZIONE NORMATIVA	RIFERIMENTI NORMATIVI
16 anni	Matrimonio	<p>Il Tribunale per i minorenni può, per gravi motivi, ammettere al matrimonio il minore che ha compiuto i 16 anni, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte e sentiti il pubblico ministero, i genitori o il tutore.</p> <p>Il minore ammesso a contrarre matrimonio ha la capacità di dare il suo consenso alle convenzioni matrimoniali, che sono valide se è stato assistito da un genitore esercente la potestà o dal tutore o da un curatore speciale nominato dal Tribunale.</p> <p>Il minore che ha contratto matrimonio è emancipato e acquista una ridotta capacità di agire (può essere autorizzato all'esercizio di un'impresa).</p>	<p>Art. 84 c.c.</p> <p>Art. 164</p> <p>Artt. 390 e 391 c.c.</p>
16 anni	Riconoscimento del figlio naturale	<p>Il minore che ha compiuto i 16 anni deve dare l'assenso al suo riconoscimento perchè sia valido.</p> <p>Se il minore ha meno di 16 anni l'assenso è dato dall'altro genitore che lo ha già riconosciuto. Il minore che è stato così riconosciuto non può impugnare il riconoscimento finchè non raggiunge la maggiore età.</p> <p>Il minore può riconoscere il proprio figlio solo al compimento dei 16 anni.</p> <p>Il minore che ha compiuto i 16 anni deve dare il suo consenso alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.</p> <p>Il minore che ha compiuto i 16 anni deve dare il consenso alla propria legittimazione concessa con provvedimento del giudice.</p> <p>I figli legittimi, se hanno compiuto i 16 anni, devono essere sentiti dal presidente del Tribunale prima di una dichiarazione di legittimazione per provvedimento del giudice.</p> <p>N.B. alle procedure di disconoscimento di paternità, impugnazione del riconoscimento del figlio naturale, azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale si applica l'art. 3 della <i>Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti del bambino</i>.</p>	<p>Art. 250 c.c.</p> <p>Art. 264 c.c.</p> <p>Art. 250 c.c.</p> <p>Art. 273 c.c.</p> <p>Art. 284 c.c.</p>
16 anni	Nomina del tutore	<p>Il giudice, prima della nomina del tutore, deve sentire il minore che ha compiuto i 16 anni.</p>	<p>Art. 348 c.c.</p>







103

Parte Seconda  
2. MODULISTICA

---

## MODULISTICA

---

I fac-simile che vengono qui presentati sono proposti a titolo esemplificativo e possono discostarsi sensibilmente dalla modulistica e dai documenti di equivalente contenuto giuridico utilizzati presso le varie sedi giudiziarie.



**A. DECRETO DI NOMINA**

TRIBUNALE DI.....

Tutela numero .....

**DICHIARAZIONE DI APERTURA DI TUTELA**

Il Giudice Tutelare .....

Visto il decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia n. .... datato .....  
relativo al minore ....., nato a .....( ), il .....,  
residenza .....

Ritenuto che occorre procedere ad apertura di pratica di tutela considerato che in questo  
mandamento è la sede principale degli affari del minore; visto l'art. 354 del Codice Civile;

**DICHIARA**

Aperta presso questo Tribunale la tutela del minore sopra indicato.

Assunte opportune informazioni; visto l'art. 348 del Codice Civile

**NOMINA**

..... (alla carica di tutore)

**DISPONE**

- ove ne ricorrono gli estremi che l'inventario dei beni sia formato dal tutore con ministero del cancelliere di questo Tribunale;
- in considerazione dell'urgenza di provvedere alla cura degli interessi del minore, l'immediata efficacia del presente decreto ai sensi dell'art. 741 c.p.

Luogo e data

Firma



## B. VERBALE DI GIURAMENTO

TRIBUNALE DI.....

Tutela numero.....

Cronologica.....

### GIURAMENTO DI TUTORE

L'anno duemila.... addì .... del mese di ..... in questo Tribunale;  
avanti a Noi dr. ...., Giudice Tutelare, assistito dal sottoscritto Cancelliere, è  
comparso personalmente a seguito di invito il sig. ...., nato a ..... il .....

### TUTORE DEFINITIVO

residente ....., nominato il ..... e giurato .....;  
il quale, volendo assumere la funzione di tutore nella tutela di .....  
nato a .....il ....., residenza ....., conferitagli in data .....,  
ha fatto istanza di essere ammesso a prestare il giuramento prescritto dalla legge.

Fattigli noti gli obblighi previsti per l'esercizio della tutela dal codice civile e, previa ammonizione  
sull'importanza morale dell'atto, gli abbiamo deferito il giuramento, che ha prestato nelle forme  
di rito, ripetendo la formula:

“Giuro di esercitare l'ufficio di tutore con fedeltà e diligenza”

Dopo di che egli è stato immesso nelle funzioni conferitegli.

Luogo e data

Firma

**C. RENDICONTO ECONOMICO**

Tutela n..... Cronologica.....

**Consistenza del patrimonio tutelato dichiarata dal tutore. Consistenza al 31/12/200...**

Depositi	euro .....
Titoli	euro .....
Contante	euro .....
Altro	euro .....
Totale	euro .....

**Entrate realizzate nell'anno 200...**

Pensioni	euro ...
Indennità di accompagnamento	euro ...
Interessi su depositi e titoli	euro ...
Investimenti in titoli	euro ...
Rendite per locazioni	euro ...
Altro (specificare)	euro ...
Totale entrate	euro .....

**Spese sostenute nell'anno 200...**

Mantenimento (vitto, vestiario)	euro ...
Rette (ricoveri, collegi...)	euro ...
Spese varie (da specificare)	euro ...
Totale uscite	euro ... ..

**Consistenza del patrimonio del tutelato. Consistenza al 31/12/200...**

Depositi euro .....
Titoli euro .....
Contante euro .....
Altro euro .....
Totale euro .....

Sintetica descrizione del patrimonio immobiliare  
Allega la seguente documentazione giustificativa (elenco)

Luogo e data  
Letto, confermato e sottoscritto

Il Tutore .....(firma).....



## D. ACCETTAZIONE EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO O RINUNCIA

Quando al minore sottoposto a tutela riceve un'eredità, spetta al tutore valutare se accettarla con beneficio di inventario oppure rifiutarla.

La decisione in entrambi i casi deve essere messa a verbale dal cancelliere del Tribunale dove si è aperta la successione (luogo dell'ultima residenza o domicilio del defunto).

Per la redazione del verbale (sia di accettazione che di rinuncia) il tutore deve presentare preventivamente la seguente documentazione:

- istanza firmata dal tutore al giudice tutelare che sovrintende alla tutela per ottenere l'autorizzazione all'accettazione/rinuncia all'eredità (vedi sotto);
- codice fiscale e copia del documento di identità del tutore, del defunto, del minore e di altre eventuali parti interessate;
- marche da bollo secondo la vigente normativa;
- ricevuta di versamento delle tasse dovute, con la debita compilazione del modello F23.

**ISTANZA DI ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO O RINUNCIA**

Io sottoscritto....., nato il ..... a .....  
e residente a ..... via ..... n. ....,  
premesso che in data ..... è deceduto in .....  
il/la sig./a ..... padre/madre del minore,

**CHIEDE**

L'autorizzazione, in qualità di tutore del minore .....,  
ad accettare con beneficio di inventario o a rinunciare in nome e per conto dello stesso/a l'eredità  
del defunto .....

Si chiede la nomina del Pubblico Ufficiale per la redazione dell'inventario dei beni della succe-  
sione di quest'ultimo, esistenti nel circondario di questo Tribunale (nb. da riportare solo per  
l'accettazione).

Si chiede inoltre l'immediata efficacia del provvedimento.

Trattasi di ricorso ai sensi dell'art. 320 c.c., esente dal versamento del contributo unificato, in quan-  
to richiesta presentata dal tutore nell'interesse del minore.

Data, luogo e firma del tutore



## E. DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE AD ALIENARE LA CASA DEL MINORE

Spett.be .TRIBUNALE DI .....

Ill.mo signor Presidente,  
il sottoscritto ....., nato a ..... il ..... e residen-  
te a ..... via ..... n ..... in qualità di tutore del  
minore ....., nominato con atto..... in data .....

### PREMESSO CHE

(inserire breve descrizione delle circostanze/finalità che hanno fatto maturare la scelta di vendere la casa del minore e delle condizioni di vendita).

Tanto premesso, nell'interesse del minore

### CHIEDE

che l'On.le Tribunale, assunte sommarie informazioni, voglia autorizzare la vendita della casa posta in ..... via ..... distinto al N.C.U.E. del Comune al foglio n. .... sub ..... ad un prezzo non inferiore a quello di mercato dando le disposizioni del caso per l'impiego della somma ricavata in conformità dello scopo indicato e le cautele di custodia nell'attesa del suo impiego.

(Allegare documentazione)

Depositato alla cancelleria oggi .....

Il Cancelliere





111

Parte Seconda  
2. MODULISTICA

## F. AUTORIZZAZIONE AD ALIENARE LA CASA DEL MINORE

Il Presidente del Tribunale

visto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, ritenuti validi i motivi, visto l'art. 375 c.c.

AUTORIZZA

il tutore sig./a ..... a vendere l'appartamento posto in ..... via  
..... distinto al N.C.U.E del Comune di ..... al foglio n. .... sub ..... ad un prezzo  
non inferiore a euro .....

Dispone che la somma sia depositata presso la banca ..... nell'attesa di  
essere di volta in volta impiegata secondo le necessità.

Il Presidente.....



## G. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE UN GIUDIZIO NELL'INTERESSE DEL MINORE (ESEMPIO)

Spett.le TRIBUNALE DI .....

Ill.mo signor Presidente,  
il sottoscritto ....., nato a ..... il ..... e residente a ..... via ..... n ..... in qualità di tutore del minore ....., nominato con atto ..... in data ..... espone quanto segue:

il minore ..... proprietario dell'autovettura targata ..... adibita per le necessità del minore stesso, in data ..... mentre l'auto era in normale sosta nella via ..... veniva violentemente urtata dall'auto targata ....., e guidata dal signor ..... residente a ..... in via ..... che ne è pure il proprietario.

L'impatto è stato molto violento e l'auto del minore rimaneva pressoché distrutta.

I danni ammontano a euro .....

Nonostante continui inviti e solleciti non è stato possibile ad oggi ottenere il risarcimento del danno come fanno fede le lettere che si producono.


Le sorti di un procedimento civile dovrebbero volgere senza dubbio a favore del minore.

Tanto premesso, fa istanza alla S.V.I: di voler autorizzare il ricorrente a promuovere azione civile di danno contro il signor ..... e la Compagnia assicuratrice della macchina investitrice nell'interesse del minore.

Deposita: verbale di accertamento del sinistro dei carabinieri.

Depositata in cancelleria oggi .....

Il Cancelliere



---

## GLOSSARIO

---

### **Amministrazione di sostegno**

La legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno, che si prefigge di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone maggiorenni ma prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Il giudice può ricorrere alla nomina dell'amministratore di sostegno anche quando sussistono i presupposti per l'interdizione giudiziale o l'inabilitazione; in tal caso l'amministratore si sostituisce completamente all'amministrato, invece di intervenire secondo le necessità per gli atti che l'amministrato non può compiere da solo, secondo quanto deciso dal giudice.

Gli articoli da 404 a 413 del codice civile regolamentano il procedimento per la nomina, i soggetti che possono venir incaricati, gli effetti e i doveri dell'amministrazione di sostegno e le norme ad essa applicabili.

Il decreto di nomina di amministratore di sostegno, che riguardi un minore non emancipato, può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo dal momento in cui la maggiore età è stata raggiunta (art. 405, II comma, c.c.).

### **Capacità d'agire**

È l'attitudine di un soggetto a curare i propri interessi e a compiere quindi tutti quegli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa (esercitare diritti e assumere obblighi). Si acquista al compimento della maggiore età, fissata ai 18 anni.



### **Capacità giuridica (o personalità)**

È l'attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e obblighi. Si acquista al momento della nascita.

### **Decadenza dalla potestà (responsabilità) genitoriale**


Viene pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i suoi doveri o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. È anche una pena accessoria per i delitti, che è stabilita dalla legge come effetto automatico in caso di condanna all'ergastolo, indipendentemente dal delitto commesso, e alla reclusione per determinati delitti.

### **Difesa d'ufficio**

All'imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo viene garantita una difesa d'ufficio, trattandosi di diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione (art. 24, comma 2). Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se ricorrono le condizioni per il gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

### **Diritti personalissimi**

Detti anche diritti della personalità, spettano alla persona per il semplice fatto di esistere, indipendentemente da qualsiasi altro presupposto, compreso quello dell'età. Sono intransmissibili: essi, cioè, nascono e muoiono con la persona che ne è titolare. Alcuni di essi sono tutelati dal diritto costituzionale (libertà di manifestazione del pensiero, libertà di riunione, libertà di culto), altri sono tutelati dal diritto penale (diritto alla vita, all'integrità fisica, all'onore), altri da leggi speciali (diritto d'autore, diritti dei lavoratori, privacy), altri dal diritto civile (diritto al nome e all'immagine). Altre caratteristiche di questo gruppo di diritti sono: l'invulnerabilità, l'assolutezza, l'indisponibilità e la imprescrittibilità.



Diritto di libertà: in esso si comprende la libertà personale (art. 13, Cost.), l'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), la libertà di residenza, circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.), la libertà di credo religioso (art. 19 Cost.), la libertà di pensiero e di parola (artt. 15 e 21 Cost.), la libertà di riunione (art. 17 Cost.) e di associazione (art. 18 Cost.), le libertà di lavoro e di sciopero (artt. 4, 35, e 40 Cost.). Diritto alla salute: è direttamente tutelato dall'art. 32 Cost., in correlazione con gli artt. 2 e 3 Cost., quale interesse della collettività e diritto fondamentale dell'individuo, primario ed assoluto. Ricomprende anche il diritto all'assistenza sanitaria. Anche il diritto del minore alla salute è indisponibile da parte dei genitori o del tutore, e va perciò tutelato anche senza o contro la loro volontà, pur se motivata da convinzioni religiose. Per quanto riguarda il diritto al nome il termine comprende sia il prenome che il cognome, l'art. 7 c.c. prevede che la persona alla quale viene contestato il diritto all'uso del proprio nome o che riceve pregiudizio dall'uso fattone indebitamente da altri, o chiedere al Tribunale sia la cessazione del fatto lesivo che il risarcimento degli eventuali danni sofferti. Per quanto riguarda il diritto all'immagine (si pensi a una fotografia, a un ritratto, a una caricatura), l'art. 10 c.c. dispone che l'effigie della persona non possa essere pubblicata o esposta se non ricorrendo le ipotesi previste dalla legge: si pensi al diritto di cronaca esercitato dai giornalisti. Si può agire, oltre che per tutelare l'immagine propria, anche per tutelare quella dei genitori, del coniuge e dei figli.

### **Domicilio**

È il luogo dove una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari. Il domicilio può inoltre essere volontario, elettivo e legale. Il domicilio *volontario* è quello scelto liberamente dalla persona; il domicilio *elettivo* è anch'esso frutto di libera scelta ma è limitato ad alcuni affari, come quando per le comunicazioni riguardanti una causa si elegge domicilio presso l'avvocato; il domicilio *legale*, infine, è necessariamente collegato a quello di un'altra persona: il minore, per esempio, ha il domicilio dei genitori. Altra forma speciale di domicilio è il domicilio *fiscale*, che è quello che il legislatore considera ai fini dell'adempimento, da parte del contribuente, dei suoi doveri fiscali; esso coincide per



le persone fisiche con il Comune in cui esse hanno la residenza e per le persone giuridiche con il Comune in cui esse hanno la sede legale.

### **Emancipazione**

È emancipato il minore che, ricorrendo i presupposti di legge affinché vi si possa far luogo, contrae matrimonio in età compresa fra i 16 e i 18 anni (art. 390 c.c.). Il minore emancipato può compiere da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione deve essere assistito da un curatore; l'atto posto in essere, quindi, risulta dalla fusione di due volontà: quella del minore e quella del curatore. Il curatore è il coniuge se maggiorenne.

### **Figlio legittimo**

È il figlio concepito durante il matrimonio. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

### **Figlio naturale**

Figlio concepito al di fuori del matrimonio. Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i diritti e doveri che egli ha nei confronti dei figli legittimi. La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori o per provvedimento del giudice.

### **Genitori**

Soggetti cui la legge impone l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (art. 147 c.c.).



### Gratuito patrocinio

Beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.) che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita alle persone che non sono in grado di sostenere le spese per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice. Al pagamento delle spese (avvocati, consulenti ed investigatori autorizzati) si provvede mediante il patrocinio a spese dello Stato. È previsto un limite di reddito per accedere all'agevolazione pari a un reddito imponibile ai fini dell'imposta IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, attualmente non superiore a euro 9.723,84. A tal fine viene considerata la somma dei redditi dei componenti conviventi la famiglia dell'istante. Si tiene conto del solo reddito dell'interessato nel caso in cui oggetto della causa siano diritti della persona oppure quando gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri familiari (come nel caso dei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, nei procedimenti *de potestate* e in quelli per reati commessi dai genitori a danno del minore).

### Imputabilità

È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. Possono determinare un'esclusione o diminuzione dell'imputabilità: la minore età; l'infermità di mente; il sordomutismo; l'ubriachezza; l'azione di stupefacenti.

Quanto ai minori, "non è mai imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto 14 anni"; invece, è imputabile "chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere". Pertanto, per i minori tra i 14 e i 18 anni, spetta al giudice caso per caso accertare l'imputabilità del soggetto.

### Inabilitazione

Forma di limitazione della capacità d'agire disposta dal giudice quando una persona è affetta da infermità mentale non grave al punto da doversi procedere a interdizione giudiziale. All'infermità parziale di mente la legge equipara la prodigalità e l'abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, qualora espongano la persona e la sua famiglia a gravi pregiudizi



economici; possono essere inabilitati anche il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente. L'inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione dev'essere assistito dal *curatore*: la sua condizione, quindi, è analoga a quella del minore emancipato.

### **Interdizione giudiziale**

L'interdizione giudiziale viene pronunciata dal giudice nei confronti di chi, maggiorenne o minore emancipato che sia, si trovi in condizione di abituale infermità di mente, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. Parimenti, possono essere interdetti il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se risulta che sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. L'interdetto giudiziale, nel compimento degli atti giuridici che lo riguardano (sempre, però, che ammettano la possibilità di essere compiuti da un'altra persona) dev'essere sostituito da un *tutore*. Per gli atti che invece non ammettono rappresentanza (ad es. il matrimonio o il testamento) all'incapacità dell'interdetto non si può ovviare in alcun modo.

### **Interdizione legale**

Interdizione che deriva direttamente dalla legge (art. 32 c.p.), segnatamente dal fatto che una persona sia stata condannata all'ergastolo o a un periodo di reclusione superiore ai cinque anni. Il condannato si viene a trovare nell'impossibilità di esercitare alcuni diritti, variabile a seconda della gravità della condanna: il condannato all'ergastolo, per esempio, può fare testamento, può contrarre matrimonio ma perde la potestà sui figli. L'interdizione legale è una pena accessoria e la sua durata è pari a quella della pena principale. L'interdetto legale, al pari dell'interdetto giudiziale, dev'essere sostituito da un tutore.

### **Ordinaria e straordinaria amministrazione**

Con riferimento al patrimonio, l'ordinaria amministrazione comprende gli atti utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio stesso; che abbiano





un valore economico non elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; che comportano un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio.

Vanno considerati di straordinaria amministrazione tutti gli altri.

L'ordinaria amministrazione può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore o dal tutore senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

I concetti di amministrazione ordinaria e straordinaria vengono utilizzati anche al di fuori della sfera patrimoniale per distinguere le azioni di competenza del tutore (atti straordinari nella cura e rappresentanza) da quelle normalmente attribuite alla famiglia affidataria o alla comunità di accoglienza (atti ordinari).

### **Potestà (“responsabilità”) genitoriale**

La potestà dei genitori è l'insieme dei poteri e dei doveri che gravano in capo ai genitori. Viene esercitata congiuntamente da entrambi; a seguito della separazione dei coniugi, la potestà sui figli rimane ad essi comune e, a seguito della legge n.54/2006, devono esercitarla in modo condiviso, pur attenendosi anche alle condizioni fissate dal giudice. Le decisioni di maggior interesse continueranno, come nell'affidamento monogenitoriale, ad essere adottate da entrambi i genitori, ma la legge prevede che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice possa stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, in quei momenti in cui il figlio è collocato presso ciascuno di loro. Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o all'emancipazione.

### **Querela**

È la dichiarazione di volontà con la quale si intende promuovere un'azione penale. Per i minori degli anni 14, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore; i minori che hanno compiuto 14 anni, invece, possono esercitare il diritto di querela direttamente ma non esclusivamente poiché i genitori o il tutore mantengono il diritto di querela in loro vece, nonostante la contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore stesso.



Il termine per presentare querela è di tre mesi dal fatto che costituisce reato, eccezion fatta per i reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne, nei quali il termine è di sei mesi.


### **Residenza**

È il luogo dove una persona ha la dimora abituale e coincide praticamente con il Comune in cui essa vive abitualmente. È caratterizzata dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento di normali relazioni sociali.

### **Sospensione dalla potestà (“responsabilità”) genitoriale**

La sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è un provvedimento cautelare che il giudice emette nel corso di una procedura di adottabilità o sulla potestà, quando l'ipotesi di pregiudizio appare fondata e occorre escludere i genitori da ogni responsabilità, provvedendo alla nomina del tutore; la sospensione è destinata a risolversi o nella decadenza, che verrà pronunciata con il provvedimento definitivo, o nel reintegro dei genitori nella potestà, con la pronuncia di revoca della sospensione. L'art. 19 della legge n. 184/1983 stabilisce, inoltre, che “Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori”. Tale espressione, tuttavia, indica un provvedimento definitivo, che ha la stessa portata della decadenza, come si evince anche da quanto stabilito agli artt. 16.3, 20 e 21 della stessa legge.

La sospensione dalla potestà è anche una pena accessoria per i delitti, che è stabilita dalla legge come effetto automatico in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, indipendentemente dal tipo di reato commesso.



PARTE TERZA

# APPENDICE NORMATIVA



**CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO - NEW YORK 1989, RATIFICATA DALL'ITALIA CON LEGGE 27 MAGGIO 1991 N. 176****Preambolo**

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari, Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita

per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione, In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,



Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

## **PARTE PRIMA**

### **Articolo 1**

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

### **Articolo 2**

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di

colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

### **Articolo 3**

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

**Articolo 4**

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

**Articolo 5**

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

**Articolo 6**

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

**Articolo 7**

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia,

in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

**Articolo 8**

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

**Articolo 9**

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.



4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

#### **Articolo 10**

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incumbente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere

regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

#### **Articolo 11**

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

#### **Articolo 12**

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

#### **Articolo 13**

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite





dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

#### Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

#### Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

#### Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua

corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

#### Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

#### Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una



responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

#### Articolo 19

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione,

ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

#### Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

#### Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione



della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterale a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

#### Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri

strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

#### Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito



ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possono beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

#### Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
- b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione

per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;

c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;

d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;


f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

#### Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

**Articolo 26**

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

**Articolo 27**

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o

all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

**Articolo 28**

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad



eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

#### **Articolo 29**

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

- a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
- e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

#### **Articolo 30**

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

#### **Articolo 31**

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

#### **Articolo 32**

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:



- a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

#### Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

#### Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

#### Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

#### Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

#### Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.



### Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

### Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

### Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole

di reato penale di diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo riinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competente, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la





comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i

programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

#### **Articolo 41**

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

### **PARTE SECONDA**

#### **Articolo 42**

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

#### **Articolo 43**

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, e istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

(...)

**CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI – STRASBURGO 1996,  
RATIFICATA DALL'ITALIA CON LEGGE 20 MARZO N. 77****Preambolo**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri; Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell'articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;

Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;

Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;

Riconoscendo l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene; Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria,

Hanno convenuto quanto segue:

**Capitolo I \_ Campo di applicazione, oggetto della Convenzione e definizioni****Articolo 1 - Campo di applicazione e oggetto della Convenzione**

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.
2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.
4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un'autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.
5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli



5, 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.

6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla promozione e all'esercizio dei diritti dei minori.

### **Articolo 2 \_ Definizioni**

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

- a) "autorità giudiziaria", un Tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti;
- b) "detentori delle responsabilità genitoriali", i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;
- c) "rappresentante", una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un'autorità giudiziaria a nome di un minore;
- d) "informazioni pertinenti", le informazioni appropriate, in considerazione dell'età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.

### **Capitolo II \_ Misure di ordine procedurale per promuovere l'esercizio dei diritti dei minori**

#### **A. Diritti azionabili da parte di un minore**

#### **Articolo 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti**

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

#### **Articolo 4 - Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

#### **Articolo 5 - Altri possibili diritti azionabili**

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:

- a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;
- b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;
- c) il diritto di designare il proprio rappresentante;
- d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.



## B. Ruolo delle autorità giudiziarie

### Articolo 6 - Processo decisionale

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
- b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:
  - assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti, - nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;
- c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa.

### Articolo 7 - Obbligo di agire prontamente

Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

### Articolo 8 - Possibilità di procedere d'ufficio

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il

diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.

### Articolo 9 - Designazione di un rappresentante

1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.
2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

## C. Ruolo dei rappresentanti

### Articolo 10

1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:
  - a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;
  - b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
  - c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.
2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.



#### D. Estensione di alcune disposizioni

##### Articolo 11

Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguardano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da qualunque procedimento.

#### E. Organi nazionali

##### Articolo 12

1 Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori.

2 Tali funzioni sono le seguenti:

- a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori;
- b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori;
- c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori,
- d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

#### F. Altre misure

##### Articolo 13 - Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti

Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

##### Articolo 14 - Assistenza giudiziaria e consulenze giuridica

Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.

##### Articolo 15 - Rapporti con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

(...)



## COSTITUZIONE ITALIANA (ESTRATTO)

### Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

### Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

### Articolo 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

### Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

### Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

### Articolo 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

**Articolo 31**

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

**Articolo 32**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

**Articolo 111**

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.<sup>1</sup>

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti

al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.



## DAL CODICE CIVILE

### **Articolo 316 - Esercizio della potestà dei genitori**

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare.

Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

### **317 - Impedimento di uno dei genitori**

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155.

### **317 bis - Esercizio della potestà**

Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.

### **Articolo 330 - Decadenza dalla potestà sui figli**

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

### **Articolo 332 - Reintegrazione nella potestà**

Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.



**Articolo 333 - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli**

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

**Articolo 336 - Procedimento**

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del Pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il Tribunale provvede in camera di consiglio assunte informazioni e sentito il Pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il Tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge.

**Articolo 337 - Vigilanza del giudice tutelare**

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni.

**Articolo 337 bis - Costituzione delle parti**

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso o il processo verbale e il decreto di fissazione dell'udienza, con la relazione di notificazione, unitamente alla Procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

**Articolo 337 ter - Procedimento**

All'udienza di comparizione il giudice, nel contraddittorio della parti, con ordinanza, conferma o revoca i provvedimenti adottati dal Presidente. La mancata conferma comporta la inefficacia dei medesimi. Nel corso del giudizio, il giudice, nell'interesse del minore, può adottare, con ordinanza, provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi. Le ordinanze del giudice sono reclamabili al Tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

Il giudice procede anche di ufficio nella ricerca delle prove, avvertendo, sotto pena di nullità, le parti della data della loro assunzione; salvo che, in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la loro presenza possa influire sulla genuinità della prova; per gli stessi motivi, il giudice può disporre l'allontanamento delle parti precedentemente ammesse.

L'esistenza di sommarie informazioni ottenute dal giudice, nonché delle relazioni del servizio sociale, deve essere comunicata immediatamente alle parti, le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell'inizio delle relative operazioni, avvertendole della possibilità di nominare propri consulenti.



Il giudice, con decreto motivato, vieta la conoscenza di atti e documenti acquisiti al processo, non rilevanti ai fini della decisione, in presenza di un grave pregiudizio per il minore o per i terzi.

#### **Articolo 337 quater - Audizione del minore**

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito e il giudice deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del suo grado di maturità.

Sentite le parti, il giudice può disporre che l'audizione del minore avvenga al di fuori dell'ufficio giudiziario, in locali a ciò idonei e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.

#### **Articolo 337 quinquies - Decisione e reclamo**

Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice rimette la causa al collegio, che invita le parti alla discussione.

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio può assegnare un termine non superiore a venti giorni per memorie e un successivo termine di dieci giorni per repliche.

Esaurita la discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. L'ordinanza, immediatamente esecutiva, è depositata in cancelleria nel termine di quindici giorni dall'udienza, ovvero dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ed è notificata d'ufficio nel testo integrale al Pubblico ministero e alle parti del giudizio.

Avverso l'ordinanza le parti possono proporre reclamo dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d'appello, con le forme e nei termini di cui agli articoli 739 e seguenti del codice di procedura civile.

#### **Articolo 337 sexties - Vigilanza**

Sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni vigila il giudice di primo grado che le ha adottate delegato dal Presidente.”

#### **Articolo 342 bis - Ordini di protezione contro gli abusi familiari**

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter.

#### **Articolo 342 ter - Contenuto degli ordini di protezione**

Con il decreto di cui all'articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento



periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrono gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

#### **Articolo 343 - Apertura della tutela**

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il Tribunale del circondario (2) dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del Tribunale.

#### **Articolo 344 - Funzioni del giudice tutelare**

Presso ogni Tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli

organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni .

#### **Articolo 345 - Denunce al giudice tutelare**

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado devono denunciare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denuncia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

#### **Articolo 346 - Nomina del tutore e del protutore**

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

#### **Articolo 347 - Tutela di più fratelli**

È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.

#### **Articolo 348 - Scelta del tutore**

Il giudice tutelare nomina tutore la persona



designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147.

#### **Articolo 349 - Giuramento del tutore**

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

#### **Articolo 350 - Incapacità all'ufficio tutelare**

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori;
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della potestà dei genitori o nella decadenza da essa, o

sono stati rimossi da altra tutela;

- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

#### **Articolo 351 - Dispensa dall'ufficio tutelare**

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

- 1) (omissis);
- 2) il Presidente del Consiglio dei ministri;
- 3) i membri del Sacro Collegio;
- 4) i Presidenti delle Assemblies legislative;
- 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

#### **Articolo 352 - Dispensa su domanda**

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3) [omissis];
- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del Tribunale dove è costituita la tutela.

#### **Articolo 353 - Domanda di dispensa**

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata



al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

#### **Articolo 354 - Tutela affidata a enti di assistenza**

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio del tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel Comune dove ha domiciliato il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedano.

#### **Articolo 355 - Protutore**

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.

#### **Articolo 356 - Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore**

Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla potestà dei genitori, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.

#### **Articolo 357- Funzioni del tutore**

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

#### **Articolo 358 - Doveri del minore**

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

#### **Articolo 360 - Funzioni del protutore**

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

#### **Articolo 361 - Provvedimenti urgenti**

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del Pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo,



all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

#### **Articolo 362 – Inventario**

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

#### **Articolo 363 - Formazione dell'inventario**

L'inventario si fa col ministero del cancelliere del Tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede gli euro 7,75.

L'inventario è depositato presso il Tribunale.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

#### **Articolo 364 - Contenuto dell'inventario**

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

#### **Articolo 365 - Inventario di aziende**

Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme

usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il Tribunale e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale.

#### **Articolo 366 - Beni amministrati da curatore speciale**

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

#### **Articolo 367 - Dichiarazione di debiti o crediti del tutore**

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito

#### **Articolo 368 - Omissione della dichiarazione**

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

**Articolo 369 - Deposito di titoli e valori**

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

**Articolo 370 - Amministrazione prima dell'inventario**

Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

**Articolo 371 - Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione**

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

- 1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;
- 2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi di impiego del reddito eccedente;
- 3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del Tribunale. In pendenza della

deliberazione del Tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.

**Articolo 372 - Investimento di capitali**

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

- 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- 2) nell'acquisto di beni immobili posti nella Repubblica;
- 3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nella Repubblica, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
- 4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

**Articolo 373 - Titoli al portatore**

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

**Articolo 374 - Autorizzazione del giudice tutelare**

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;



4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;  
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

#### **Articolo 375 - Autorizzazione del Tribunale**

Il tutore non può senza l'autorizzazione del Tribunale:

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

#### **Articolo 376 - Vendita di beni**

Nell'autorizzare la vendita di beni, il Tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo. Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

#### **Articolo 377 - Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli**

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

#### **Articolo 378 - Atti vietati al tutore e al protutore**

Il tutore o il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente

o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

#### **Articolo 379 - Gratuità della tutela**

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

#### **Articolo 380 - Contabilità dell'amministrazione**

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

#### **Articolo 381 - Cauzione**

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauazione, determinandone l'ammontare e le modalità.

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauazione che avesse prestata.



**Articolo 382 - Responsabilità del tutore e del protutore**

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

**Articolo 383 - Esonero dall'ufficio**

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiatamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

**Articolo 384 - Rimozione e sospensione del tutore**

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto all'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

**Articolo 385 - Conto finale**

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

**Articolo 386 - Approvazione del conto**

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero,

secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

**Articolo 387 - Prescrizione delle azioni relative alla tutela**

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronuncia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

**Articolo 388 - Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto**

Nessuna Convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela.

La Convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

**Articolo 389 - Registro delle tutele**

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina,



l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

#### **Articolo 402 - Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza**

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.

Nel caso in cui il genitore riprende l'esercizio della potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

#### **Articolo 403 - Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.**

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci

di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

#### **Articolo 2047 - Danno cagionato dall'incapace**

In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

#### **Articolo 2048 - Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte**

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

**LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 – DIRITTO DEL MINORE A UNA FAMIGLIA (ESTRATTO), COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 476/1998 E DALLA LEGGE N. 149/2001.****Articolo 1**

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tale fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere

educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

**Articolo 2**

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.



5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

### Articolo 3

1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

### Articolo 4

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in

considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal



Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente Tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

#### Articolo 5

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

#### Articolo 6

1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il Tribunale per



i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il far richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati.

#### Articolo 7

1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

#### Articolo 8

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.



### Articolo 9

1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al Tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo Tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per

un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

### Articolo 10

1. Il Presidente del Tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'art. 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il Presidente del Tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.



3. Il Tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento pre-adoattivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della podestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni di tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3, possono essere adottati dal Presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il Tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il Tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del Pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al Pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

### Articolo 11

1. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il Tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il Tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.

2. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata

giudizialmente, il Tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal Tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.

3. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.

4. Ove il Tribunale sospenda o rinvi la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

5. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.

6. Il Tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.

7. Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento pre-adoattivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione





giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

#### Articolo 12

1. Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il Presidente del Tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

2. Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del Tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al Tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

3. In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

4. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il Presidente del Tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.

5. Il Presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al Pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dell'articolo 10.

#### Articolo 13

1. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il Tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previa nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.

#### Articolo 14

1. Il Tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate, risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune.

#### Articolo 15

1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal Tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.



2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal Tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il Pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al Pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.

#### **Articolo 29**

1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle

disposizioni contenute nella presente legge.

#### **Articolo 80**

1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n.903, e alla legge 8 marzo 2000, n.53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

**DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 – TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ESTRATTO)****Articolo 11 - Rilascio del permesso di soggiorno**

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della

vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.

5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per



fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.

5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.

#### **Articolo 14 - Esecuzione dell'espulsione**

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno

rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.



5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per

i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

### **Articolo 18 - Soggiorno per motivi di protezione sociale**

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice



di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del

presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.



### Articolo 19 - Divieti di espulsione e di respingimento

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

- a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
- c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
- d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

(...)

### Articolo 28 - Diritto all'unità familiare

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico

o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

### Articolo 31 - Disposizioni a favore dei minori

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che



si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

#### **Articolo 32 - Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età**

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia

rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.


1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4

#### **Articolo 33 - Comitato per i minori stranieri**

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.





2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

(...)

### **Articolo 35 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale**

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;



d) gli interventi di profilassi internazionale;  
 e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. 5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

(...)

### **Articolo 38 - Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale**

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico: ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio

tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in Convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici



insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

## LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1988 N. 42 – ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI

### Articolo 1 - Istituzione

1. È istituito nella Regione Veneto l'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

2. Il Pubblico tutore svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dalla presente legge.

### Articolo 2 - Funzioni

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge le seguenti funzioni:

a) reperisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 2 della legge n. 698/1975 che vengano delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;

c) promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;

d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

e) esprime, su richiesta dei competenti organi



regionali, pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare; f) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

### **Articolo 3 - Struttura dell'Ufficio**

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio provvede, sentito il Pubblico tutore, la Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Per il funzionamento dell'Ufficio nelle sedi decentrate il Pubblico tutore si avvale, secondo le indicazioni della Giunta regionale, del personale amministrativo e dell'area psico-sociale-educativa della pianta organica di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione minorile dell'osservatorio permanente di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 29 del 28 giugno 1988 riguardante "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani".

### **Articolo 4 - Elezione**

1. Il titolare dell'Ufficio è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.

2. Dura in carica 5 anni.

3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino all'insediamento del successore.

4. Il titolare dell'Ufficio è rieleggibile una sola volta.

5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo titolare dell'Ufficio.

6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

### **Articolo 5 - Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza**

1. Per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipollenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.

2. Non possono ricoprire l'Ufficio:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;

b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;

c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;

d) i componenti del Comitato regionale di controllo



e delle sue sezioni; e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.

3. L'Ufficio è comunque incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

4. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

#### **Articolo 6 - Revoca**

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell'Ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

2. Il titolare dell'Ufficio, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

#### **Articolo 7 - Trattamento economico**

1. Al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spettano l'indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.

#### **Articolo 8 - Collegamenti istituzionali**

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.

2. L'Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e può essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.

3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, l'Ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.

4. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

#### **Articolo 9 - Rapporti con il Difensore civico**

1. Il difensore civico e il titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

#### **Articolo 10 - Norma finanziaria**

1. (Omissis)

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 lo stanziamento del capitolo 61444 verrà determinato dal provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali a norma dell'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.



## PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI DEL VENETO E IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA PER LA RICHIESTA/SEGNALEZIONE DI TUTORI VOLONTARI

### VISTI

- Il titolo X, Capo primo del Codice Civile, relativo alla tutela legale e alla nomina del tutore legale del minore di età;
- le competenze e le responsabilità attribuite al giudice tutelare e al Tribunale per i minorenni dalla normativa vigente;
- i principi informativi della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, che riconosce nel minore un soggetto titolare di diritti;
- le norme relative all'assistenza e alla rappresentanza del minore nel processo e al diritto all'ascolto, contemplate nella Convenzione europea per l'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 20 marzo 2003 (artt. 3, 9 10);
- la legge regionale del Veneto n. 42 del 9 agosto 1988, istitutiva dell'Ufficio di protezione e Pubblica Tutela dei minori che, all'art. 2, lettera a) prevede, tra le funzioni attribuite al Pubblico tutore dei minori, quella di "reperire, selezionare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dare consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati";
- l'importanza e l'utilità di poter disporre di persone idonee a svolgere la funzione di tutori legali dei minori di età.

### CONSIDERATI

- il crescente fabbisogno di tutori legali di minori di età in alcune zone della Regione, soprattutto per la presenza di minori stranieri non accompagnati;
- il divieto introdotto dall'art. 3 della legge n. 149 del 28 marzo 2001 per i direttori ed operatori di strutture tutelari di assumere l'incarico di tutore dei minori ospitati;
- l'inopportunità di attribuire compiti di tutela legale a professionisti di servizi territoriali di tutela, già titolari delle prestazioni assistenziali, al fine di eliminare una sovrapposizione di ruoli e un potenziale conflitto nell'interesse del minore;
- l'importanza di uscire dalla logica della nomina del tutore "istituzionale" e di garantire al minore che chi lo rappresenta legalmente sia persona motivata e disponibile;
- l'attività promossa e gestita dall'Ufficio del Pubblico tutore dei minori del Veneto volta a formare i volontari disponibili ad assumere la tutela legale, attraverso un complesso ed articolato "Progetto", avviato a partire dal 2003.

### RITENUTO

- che tale iniziativa si colloca in termini di sussidiarietà verso l'autorità giudiziaria;
- che presso l'Ufficio del Pubblico tutore per i minori è gestita una banca dati che ad oggi conta circa 600 volontari formati e disponibili;
- che il Progetto tutori è considerato una



realità operativa nel panorama veneto, che ha riscontrato buoni livelli di apprezzamento;

nello spirito della collaborazione interistituzionale  
tra L'UFFICIO DEL Pubblico tutore  
DEI MINORI

e

IL Tribunale per i minorenni DI VENEZIA

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- ogniqualvolta debba essere individuato un tutore legale da nominare per un minore di età, il giudice potrà rivolgersi all'Ufficio del Pubblico tutore dei minori per richiedere il nominativo di un volontario disponibile ad assumere l'incarico di tutore, utilizzando l'apposito modulo a tal scopo predisposto (allegato);
- nel caso di minori non riconosciuti alla nascita, al fine di contenere i tempi di permanenza del bambino in ospedale, il giudice potrà richiedere all'Ufficio del Pubblico tutore il nominativo di un volontario prima dello scadere del termine di 10 gg. previsto per il riconoscimento;
- al fine di consentire il migliore abbinamento tutore/minore, nel preminente interesse di quest'ultimo, il giudice fornirà all'Ufficio del Pubblico tutore dei minori le principali informazioni in suo possesso inerenti il caso specifico;
- l'Ufficio del Pubblico tutore dei minori, avvalendosi anche della collaborazione dei servizi sociali territoriali, individuerà la persona più idonea ad assumere la specifica tutela;
- il Pubblico tutore dei minori comunicherà al

giudice il nominativo individuato affinché, a sua discrezione, possa procedere alla nomina del tutore;

- nel caso il giudice richieda più di un nominativo e il Pubblico tutore li abbia forniti, sarà cura della cancelleria restituire all'Ufficio il nominativo prescelto, ai fini dell'aggiornamento della Banca dati dei volontari;
- l'Ufficio del Pubblico tutore dei minori, anche alla luce delle indicazioni del giudice, fornirà ai tutori formati e impegnati nell'attività di tutela legale l'ausilio di consulenza e di aggiornamento necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Il Pubblico tutore dei minori

*Lucio Strumendo*

La Presidente del Tribunale per i minorenni di  
Venezia

*Adalgisa Fraccon*

Mestre, 3 ottobre 2008







PARTE QUARTA

# Indirizzi e recapiti





177

Parte Quarta  
INDIRIZZI E RECAPITI

## Soggetti della Regione del Veneto

### **Ufficio protezione e pubblica tutela dei minori**

Via Poerio, 34 - 30172 Mestre-Venezia  
tel. 041.2795925/26 - fax 041.2795928  
[pubblicotutoreminori@regione.veneto.it](mailto:pubblicotutoreminori@regione.veneto.it)  
<http://tutoreminori.regione.veneto.it>

### **Assessorato alle politiche sociali, al volontariato e non profit**

Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia  
tel. 041.2792881 - fax 041.2792883  
[ass.politichesociali@regione.veneto.it](mailto:ass.politichesociali@regione.veneto.it)  
[www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)

### **Direzione Regionale servizi Sociali**

Sede Tre Ponti - Rio Novo, 3493 - 30123 Venezia  
tel. 041.2791451 - fax 041.2791369  
[segreteria.famiglia@regione.veneto.it](mailto:segreteria.famiglia@regione.veneto.it)  
[www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)

### **Osservatorio regionale sulle nuove generazioni e la famiglia**

Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa  
tel. 0424.526134 - fax 0424.526142  
[osservatorio@minorigiovanifamiglia.veneto.it](mailto:osservatorio@minorigiovanifamiglia.veneto.it)  
[www.minorigiovanifamiglia.veneto.it](http://www.minorigiovanifamiglia.veneto.it)



## Le aziende sociosanitarie del Veneto

AULSS VENETO	SEDE	SEGRETERIA DIREZIONE SOCIALE
ULSS 1 Belluno	Via Feltre, 57 - 32100 Belluno tel. 0437.216841 - fax 0437.27717	Stessa Sede tel. 0437.516832 - fax 0437.944899
ULSS 2 Feltre	Via Bagnols Sur Cèze, 3 - 32032 Feltre (BL) tel. 0439.883603 - fax. 0439.883714	Stessa Sede tel. 0439.883705 - fax 0439.883683
ULSS 3 Bassano del Grappa	Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano (VI) tel. 0424.885200 - fax 0424.885202	Stessa Sede tel. 0424.885207 - fax 0424.885209
ULSS 4 Alto Vicentino	Via Rasa, 9 - 36016 Thiene (VI) tel. 0445.389201 - fax 0445.389492	Stessa Sede tel. 0445.389237 - fax 0445.389462
ULSS 5 Ovest Vicentino	Via Trento, 4 - 36071 Arzignano (VI) tel. 0444.479613 - fax 0444.675833	Stessa Sede tel. 0444.708317/31 - fax 0444.708151
ULSS 6 Vicenza	Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza tel. 0444.753465 - fax 0444.753326	Stessa sede tel. 0444.752506 - fax 0444.752505
ULSS 7 Pieve di Soligo	Via Lubin, 16 - 31053 Pieve di Soligo (TV) tel. 0438.664404 - fax 0438.664478	Stessa sede tel. 0438.664379 - fax 0438.664350
ULSS 8 Asolo	Via Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo (TV) tel. 0423.55270 - fax 0423.526300	Stessa sede tel. 0423.526309/412 - fax 0423.526420



# 179

Parte Quarta  
INDIRIZZI E RECAPITI

## Le aziende sociosanitarie del Veneto

<b>AULSS VENETO</b>	<b>SEDE</b>	<b>SEGRETERIA DIREZIONE SOCIALE</b>
ULSS 9 Treviso	Borgo Cavalli, 42 - 31100 Treviso tel. 0422.323218 - fax 0422.547644	Stessa sede tel. 0422.323215 - fax 0422.323241
ULSS 10 Veneto Orientale	Piazza De Gasperi, 5 30027 San Donà di Piave (VE) tel. 0421.228016/17- fax 0421.220968	Stessa sede tel. 0421.228022/23 - fax 0421.228223
ULSS 12 Veneziana	Via Don Federico Tosatto, 147 30174 Mestre -Venezia tel. 041.2608948/9 - fax 041.2607870	Stessa sede tel. 041.2608804/5 - fax 041.2608841
ULSS 13 Mirano	Via Mariutto, 76 - 35035 Mirano (VE) tel. 041.5795117/8 - fax 041.5795129	Stessa sede tel. 041.5795215 - fax. 041.5795154
ULSS 14 Chioggia	Strada Madonna Marina, 500 30015 Chioggia (VE) tel. 041.5534725 - fax 041.5534726	Stessa sede tel. 041.5534297 - fax 041.5534766
ULSS 15 Alta Padovana	Via Casa di Ricovero, 40 35013 Cittadella (PD) tel. 049.9424005/0/1 - fax 049.9424012	Stessa sede tel. 049.9424000/1 - fax 049.9424012
ULSS 16 Padova	Via degli Scrovegni, 14 - 35131 Padova tel. 049.8218323/4 - fax 049.8211974	Stessa sede tel. 049.8214104 - fax. 049.8214126
ULSS 17 Este	Via Salute, 14/b - 35042 Este (PD) tel. 0429.788407 - fax 0429.788235	Stessa sede tel. 0429.788213 - fax 0429.788624



## Le aziende sociosanitarie del Veneto

<b>AULSS VENETO</b>	<b>SEDE</b>	<b>SEGRETERIA DIREZIONE SOCIALE</b>
ULSS 18 Rovigo	Viale Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo tel. 0425.393615 - fax 0425.393616	Stessa sede tel. 0425.393973 - fax 0425.393616
ULSS 19 Adria	Piazzale degli Etruschi, 9 45011 Adria (RO) tel. 0426.940513/14 - fax 0426.940481	Stessa sede tel. 0426.940517 - fax 0426.940481
ULSS 20 Verona	Via Valverde, 42 - 37122 Verona tel. 045.8075510/14 - fax 045.8075609	Stessa sede tel. 045.8075632/3 - fax 045.8012467
ULSS 21 Legnago	Via Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR) tel. 0442.632200 - fax 045.632782	Stessa sede tel. 0442.632203 - fax 0442.632782
ULSS 22 Bussolengo	Via Citella, 52 - Villa Spinola 37012 Bussolengo (VR) tel. 045. 6712315 - fax 045.6712337	Stessa sede tel. 045.6712357 - fax 045.6712344



# 181

Parte Quarta  
INDIRIZZI E RECAPITI

## Le conferenze dei sindaci del Veneto

AULSS VENETO	SEGRETERIA CONFERENZA DEI SINDACI
ULSS 1 Belluno	Sindaco del Comune di Belluno (delega all'Assessore alla Sanità) tel. 0437.913216 - fax 0437.913235
ULSS 2 Feltre	Sindaco del Comune di Feltre tel. 0439.8851 - fax 0439.885246
ULSS 3 Bassano del Grappa	Sindaco del Comune di Bassano del Grappa tel. 0424.519207- fax 0424.519206
ULSS 4 Alto Vicentino	Sindaco del Comune di Lugo tel. 0445.327063 - fax 0445.861622
ULSS 5 Ovest Vicentino	Sindaco del Comune di Montebelluna tel. 0444.705728 - fax 0444.694888
ULSS 6 Vicenza	Sindaco del Comune di Camisano Vicentino tel. 0444.419911 - fax 0444.419960
ULSS 7 Pieve di Soligo	Sindaco del Comune di Conegliano tel. 0438.4131 - fax 0438.413282
ULSS 8 Asolo	Sindaco del Comune di Resana tel. 0423.717311/316 - fax 0423.71355
ULSS 9 Treviso	Sindaco del Comune di Villorba tel. 0422.6178/79701 - fax 0422.61799
ULSS 10 Veneto Orientale	Sindaco del Comune di Eraclea tel. 0423.234111/21- fax 0423.234150
ULSS 12 Veneziana	Sindaco del Comune di Venezia tel. 0421.2748111/8280 - fax 0421.5200782



## Le conferenze dei sindaci del Veneto

AULSS VENETO	SEGRETERIA CONFERENZA DEI SINDACI
ULSS 13 Mirano	Assessore politiche sociosanitarie e per la famiglia del Comune di Salzano tel. 041.5709720 - fax 041.437311
ULSS 14 Chioggia	Sindaco del Comune di Piove di Sacco tel. 049.9709111 - fax 049.9702193
ULSS 15 Alta Padovana	Sindaco del Comune di Gazzo Padovano tel. 049.9426155 - fax 049.9425603
ULSS 16 Padova	Sindaco del Comune di Padova tel. 049.9709111 - fax 049.9702193
ULSS 17 Este	Sindaco del Comune di Monselice tel. 0429.786911/39 - fax 0429/73092
ULSS 18 Rovigo	Vicesindaco del Comune di Bosaro tel. 0425.932029 - fax 0425.465140
ULSS 19 Adria	Sindaco del Comune di Corbola tel. 0426.45450/795 - fax 0426.953112
ULSS 20 Verona	Sindaco del Comune di Verona tel. 045.8077111 - fax 045.8066494
ULSS 21 Legnago	Sindaco del Comune di Salizzole tel. 045.7100013 - fax 045.7103111
ULSS 22 Bussolengo	Sindaco del Comune di Peschiera del Garda tel. 045.6400600 - fax 045.7552901





# 183

Parte Quarta  
INDIRIZZI E RECAPITI

## L'autorità giudiziaria del Veneto

### TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

Via Bissa, 30173 Mestre-Venezia

Tel. 041.5066101 - Fax. 041.5066295

### PROCURA MINORILE

c/o Tribunale per i minorenni di Venezia

Via Bissa, 30173 Mestre-Venezia

tel. 041.5066311/305 - fax. 041.5066398/9

SEDE	TRIBUNALE ORDINARIO	PROCURA
<b>Bassano del Grappa</b>	Via Marinali, 32 36061 Bassano del Grappa (VI) tel. 0424.528437 - fax 0424.524839	c/o Tribunale tel. 0424.528451 - fax 0424.525023
<b>Belluno</b>	Via G. Segato, 1 - 32100 Belluno tel. 0437.947111 - fax 0437.940971	c/o Tribunale tel. 0437.940971 - fax 0437.940670
<b>Belluno sede di Pieve di Cadore</b>	P. le Martiri della Libertà, 12 32044 Pieve di Cadore (BL) tel. 0435.31547 - fax 0435.31546	
<b>Padova</b>	Via N. Tommaseo, 55 - 36100 Padova tel. 049.8236111 - fax 049.8236214	c/o Tribunale tel. 049.8236356 - fax 049.878616
<b>Padova - sede di Cittadella</b>	Via Roma, 28 - 35013 Cittadella (PD) tel. 049.9417411 fax 049.9408147-9403864	



## L'autorità giudiziaria del Veneto

SEDE	TRIBUNALE ORDINARIO	PROCURA
<b>Padova sede di Este</b>	Via Brunelli, 2 - 35042 Este (PD) tel. 0429.616711 - fax 0429.616744	
<b>Rovigo</b>	Via G. Verdi, 2 - 45100 Rovigo tel. 0425.428111 - fax 0425.23130	c/o Tribunale tel. 0425.428111 - fax 0425.21422
<b>Treviso</b>	Viale G. Verdi, 18 - 31100 Treviso tel. 0422.4181111 - fax 0422.418351	c/o Tribunale tel. 0422.4181111 - fax 0422.544390
<b>Treviso sede di Castelfranco</b>	Via F. M. Preti, 44 31033 Castelfranco Veneto (TV) tel. 0423.495114 - fax 0423.720200	
<b>Treviso sede di Conegliano</b>	Piazza C. Beccaria, 1 31015 Conegliano (TV) tel. 0438.23246 - fax 0438.22197	
<b>Treviso sede di Montebelluna</b>	Piazza Negrelli, 11 31044 Montebelluna (TV) tel. 0423.22037 - fax 0423.641470	
<b>Venezia</b>	San Cassiano - Calle del Campaniel 1772 30124 Venezia - tel. 041.5242305 fax 041.721948 (cancelleria GT: tel. 041.721488 - fax 041.721948)	San Marco, 4041 30124 Venezia tel. 041.5217724 - fax 041.5237649
<b>Venezia sede di Chioggia</b>	Viale Stazione, 5 - 30015 Chioggia (VE) tel. 041.400023 - fax 041.401283	
<b>Venezia sede di Dolo</b>	Piazza degli Storti, 1 - 30031 Dolo (VE) tel. 041.410038 fax 041.5100172	



# 185

Parte Quarta  
INDIRIZZI E RECAPITI

## L'autorità giudiziaria del Veneto

SEDE	TRIBUNALE ORDINARIO	PROCURA
<b>Venezia sede di Portogruaro</b>	Via Seminario, 27 30026 Portogruaro (VE) tel. 0421.71016 / 0421.75521 fax 0421.75833	
<b>Venezia sede di S. Donà di Piave</b>	Viale Libertà, 43 30027 San Donà di Piave (VE) tel. 0421.54511/12 - fax 0421.330261	
<b>Verona</b>	Corte G. Zanconati, 1 - 37122 Verona tel. 045.8084011 - fax 045.8010423	c/o Tribunale tel. 045.8085511/99 - fax 045.8085632
<b>Verona sede di Legnago</b>	P.zza S. Martino, 16 37045 Legnago (VR) tel. 0442.600506 - fax 0442.601759	
<b>Verona sede di Soave</b>	Via Camuzzoni, 1 - 37038 Soave (VR) tel. 045.7680042 - fax 045.6190358	
<b>Vicenza</b>	Contrà S. Corona, 26 - 36100 Vicenza tel. 0444.398111 - fax 0444.398202	Corso Palladio, 159 - 36100 Vicenza tel. 0444.398111 - fax 0444.325702



**NOTE:**

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.







**NOTE:**

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page below the 'NOTE:' header.





**NOTE:**

A series of 20 horizontal dotted lines for writing, starting below the 'NOTE:' label and extending across the width of the page.





**NOTE:**

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.







**NOTE:**

A series of 20 horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page. Each line is composed of small black dots.





La stampa del presente volume è stata finanziata dal  
**Centro di Servizio per il Volontariato di Venezia**



Progettazione grafica ed impaginazione  
[www.studiopopcorn.it](http://www.studiopopcorn.it)

Finito di stampare nel mese di giugno 2009  
presso la **Tipografia Dal Maso Lino Srl**  
Marostica (VI)

